



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2020 - n. XI/1715 Ordine del giorno concernente le risorse per la riqualificazione del centro sportivo del comune di Piancogno (BS)	3
Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2020 - n. XI/1716 Ordine del giorno concernente le risorse per finanziare la ristrutturazione del Palazzo Uffici, in via degli Alpini, a Breno (BS)	3
Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2020 - n. XI/1717 Ordine del giorno concernente le risorse per la realizzazione di una rotonda in comune di Niardo (BS)	4
Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2020 - n. XI/1718 Ordine del giorno concernente le risorse per finanziare opere pubbliche in alcuni comuni della provincia di Brescia	4
Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2020 - n. XI/1719 Ordine del giorno concernente un'opera pubblica nel comune di Nerviano (MI)	5
Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2020 - n. XI/1720 Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per interventi sulla sede stradale di via della Liberazione in comune di Corsico (MI)	6
Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2020 - n. XI/1721 Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per la manutenzione straordinaria lotto da SS 420 alla SP 10 in località Casalbelotto nel comune di Casalmaggiore (CR)	6
Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2020 - n. XI/1722 Ordine del giorno concernente il finanziamento di iniziative in materia di edilizia scolastica e di riqualificazione del patrimonio edilizio comunale esistente	7
Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2020 - n. XI/1723 Ordine del giorno concernente le risorse per opere pubbliche per la tangenziale sud-est di Soresina (CR)	7
Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2020 - n. XI/1724 Ordine del giorno concernente le risorse per opere pubbliche per la tangenziale sud-est di Soresina (CR)	8

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 22 febbraio 2021 - n. XI/4334 Espressione di parere al Ministero dell'Economia e delle finanze sui criteri di riparto e di utilizzazione delle compensazioni finanziarie per gli anni 2020/2021 ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 386 (accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine)	9
Delibera Giunta regionale 22 febbraio 2021 - n. XI/4338 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013): autorizzazione all'Autorità di Gestione del FEASR (Direzione generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi) ad attivare, per l'anno 2021, per la Sottomisura 10.1, la Misura 11 e l'Operazione 13.1.01, bandi condizionati all'approvazione della modifica al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia da parte della Commissione Europea.	10
Delibera Giunta regionale 22 febbraio 2021 - n. XI/4348 Approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004) e sostituzione delle d.g.r.VIII/7977 del 6 agosto 2008, d.g.r.VIII/8139 del 1° ottobre 2008 e d.g.r.VIII/8952 del 11 febbraio 2009.	13

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 23 febbraio 2021 - n. 2371 Rideterminazione della Misura dello sconto sugli acquisti di benzina e del gasolio per autotrazione con obbligo di sospensione della stessa sia per la benzina che per il gasolio, a favore dei cittadini residenti nei comuni lombardi al confine con la Svizzera, ai sensi della l.r. 28/1999, a decorrere dal 1° marzo 2021	19
---	----

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 26 febbraio 2021

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto direttore generale 23 febbraio 2021 - n. 2356

Centri autorizzati di assistenza agricola riconosciuti in Regione Lombardia. Società UNICAA S.R.L., via Carlo Serassi 7, Bergamo: autorizzazione apertura nuova sede operativa dislocata presso la Regione Piemonte 21

Decreto direttore generale 23 febbraio 2021 - n. 2357

Centri autorizzati di assistenza agricola riconosciuti in Regione Lombardia. Società UNICAA S.R.L., via Carlo Serassi 7, Bergamo: autorizzazione a procedere alle variazioni di sedi operative dislocate presso la Regione Emilia-Romagna 23

Decreto dirigente struttura 22 febbraio 2021 - n. 2308

Approvazione dei criteri per la definizione e determinazione dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali nell'anno 2021, in applicazione dell'art. 56 della l.r. 31/2008 26

Decreto dirigente struttura 22 febbraio 2021 - n. 2325

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 1.1.01 «Formazione ed acquisizione di competenze». Approvazione degli esiti istruttori delle domande di aiuto presentate ai sensi del decreto 7823/2020 59

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente struttura 5 febbraio 2021 - n. 1230

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Interventi mirati al miglioramento degli habitat di Tritus Carnefix nel PLIS P.A.N.E.» nel comune di Carnate, con impegno di euro 15.000,00. 65

Decreto dirigente struttura 12 febbraio 2021 - n. 1654

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Interventi di riqualificazione ambientale e forestale in aree del SIC Monticchie riconducibili alla categoria d'habitat 91F0: Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)» e impegno di euro 22.706,00 67

Decreto dirigente struttura 12 febbraio 2021 - n. 1656

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Gestione della garzaia di Monticchie: ricostruzione di radure acquitrinose, prati allagati e rimozione di arbusteti a fini di miglioramento delle aree di foraggiamento degli aironi gregari» e impegno di euro 24.000,00 69

Decreto dirigente struttura 15 febbraio 2021 - n. 1737

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 Costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Riqualificazione degli habitat a Querceto nella ZSC IT20A0019 Barco» e impegno di euro 44.850,00. 71

Decreto dirigente struttura 18 febbraio 2021 - n. 2104

Rettificazione del decreto n. 1230 del 05 febbraio 2021 «d.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 Costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto» interventi mirati al miglioramento degli habitat di tritus carnefix nel Plis P.A.N.E.» nel comune di Carnate e impegno di euro 15.000,00.» 73

Decreto dirigente struttura 18 febbraio 2021 - n. 2105

Rettificazione del decreto n. 1264 del 5 febbraio 2021 d.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - LIFE Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto» ripristino della funzionalità idraulica ed ecologica di un'area umida di proprietà del comune di Osio Sotto» e impegno di euro 15.000,00 74

Decreto dirigente struttura 23 febbraio 2021 - n. 2384

Approvazione del bando «Rinnova autoveicoli e motoveicoli 2021» - contributi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli a basso impatto ambientale destinati a persone fisiche residenti in Lombardia (d.g.r. n. 4266 del 8 febbraio 2021) 75

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Struttura Commissariale per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 27 del 17 febbraio 2021

Ordinanza n. 526 del 29 novembre 2019 inerente alla approvazione e finanziamento del progetto della Fondazione d'Arco, in Mantova, per «Restauro e miglioramento sismico dell'edificio denominato «Serra» danneggiato dal sisma del 20 - 29 maggio 2012» - AP_ONL_03. Approvazione del contributo definitivo dopo la gara d'appalto ed erogazione quota di acconto 1° SAL. 115

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1715

Ordine del giorno concernente le risorse per la riqualificazione del centro sportivo del comune di Piancogno (BS)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	56
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1732 concernente le risorse per la riqualificazione del centro sportivo del comune di Piancogno (BS), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
visto

l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, il fondo «Interventi per la ripresa economica» per un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

individuato

necessario/strategico finanziare l'investimento relativo alla riqualificazione del centro sportivo di Piancogno (BS), frazione di Piamborno, attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 2.126.000,00 nell'anno 2021;

invita la Giunta regionale

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020 da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento dell'intervento di riqualificazione del centro sportivo di Piancogno (BS), frazione di Piamborno, attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 2.126.000,00 nell'anno 2021.»

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1716

Ordine del giorno concernente le risorse per finanziare la ristrutturazione del Palazzo Uffici, in via degli Alpini, a Breno (BS)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	51
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1733 concernente le risorse per finanziare la ristrutturazione del Palazzo Uffici, in via degli Alpini, a Breno (BS), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
visto

l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, il fondo «Interventi per la ripresa economica» per un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

individuato

necessario/strategico finanziare l'investimento relativo all'intervento di ristrutturazione del Palazzo Uffici, in via degli Alpini a Breno (BS), per la realizzazione di spazi idonei a ospitare la scuola di formazione per i medici di base, attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 160.000,00 nell'anno 2021;

invita la Giunta regionale

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento dell'intervento di ristrutturazione del Palazzo Uffici, in via degli Alpini a Breno (BS), per la realizzazione di spazi idonei a ospitare la scuola di formazione per i medici di base, attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 160.000,00 nell'anno 2021.»

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 26 febbraio 2021

**D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1717
Ordine del giorno concernente il finanziamento per la
realizzazione di una rotonda in comune di NiarDO (BS)**

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	46
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	11

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1734 concernente il finanziamento per la realizzazione di una rotonda in comune di NiarDO (BS), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visto

l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, il fondo «Interventi per la ripresa economica» per un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

individuato

necessario/strategico finanziare l'investimento relativo alla realizzazione di una rotonda all'intersezione tra la strada provinciale n. 91, la strada statale n. 42 e la linea ferroviaria Brescia Iseo Edolo, in Comune di NiarDO (BS), attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie al cofinanziamento dell'intervento, per un importo di euro 1.500.000,00 nell'anno 2021;

invita la Giunta regionale

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento dell'intervento per la realizzazione di una rotonda all'intersezione tra la strada provinciale n. 91, la strada statale n. 42 e la linea ferroviaria Brescia Iseo Edolo, in Comune di NiarDO (BS), attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie al cofinanziamento dell'intervento, per un importo di euro 1.500.000,00 nell'anno 2021.»

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

 Il segretario dell'assemblea consiliare
Silvana Magnabosco

**D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1718
Ordine del giorno concernente le risorse per finanziare opere
pubbliche in alcuni comuni della provincia di Brescia**

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	51
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1735 concernente le risorse per finanziare opere pubbliche in alcuni comuni della provincia di Brescia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visto

l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, il fondo «Interventi per la ripresa economica» per un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

individuato

necessario/strategico finanziare gli investimenti dei seguenti interventi:

- riqualificazione di via Della Fonte, situata nella frazione di Cogno, nel comune di Piancogno (BS), attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 150.000,00 nell'anno 2021;
- riqualificazione di via Tassara, via Teatro Nuovo e via Martiri della Libertà, nel comune di Breno (BS), attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 75.000,00 nell'anno 2021;
- sviluppo turistico dell'area denominata «Piano delle Camere» (Artogne-Bovegno) tramite sistemazione della viabilità e costruzione di parcheggi nella strada laterale via Carducci, nel comune di Artogne (BS), attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 75.000,00 nell'anno 2021;
- progetto per la realizzazione di un'area attrezzata a skate park situata nella frazione della Sacca, nel comune di Esine (BS), attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie a cofinanziare la realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 75.000,00 nell'anno 2021;
- riqualificazione di via Marconi, nel comune di Edolo (BS), attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie a cofinanziare la realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 40.000,00 nell'anno 2021;
- sistemazione spazi di sosta a servizio del Municipio, nel comune di Paisco Loveno (BS) attraverso lo stanziamento del-

- le risorse necessarie a cofinanziare la realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 50.000,00 nell'anno 2021;
- completamento della messa in sicurezza di via Falger, in prossimità del centro sportivo, nel comune di Niardo (BS), attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie a cofinanziare la realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 75.000,00 nell'anno 2021;
- completamento messa in sicurezza della viabilità nelle vie Mossino, Cricolo e Ronchi nel comune di Ono San Pietro (BS), attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 50.000,00 nell'anno 2021;
- acquisto di una ambulanza per il servizio di soccorso alla Associazione «Camunia Soccorso» con sede a Darfo Boario Terme (BS), attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie a cofinanziare l'acquisto, per un importo di euro 40.000,00 nell'anno 2021;

impegna la Giunta regionale

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento dei seguenti interventi:

- riqualificazione di via Della Fonte, situata nella frazione di Cagno, nel comune di Piancogno (BS), attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 150.000,00 nell'anno 2021;
- riqualificazione di via Tassara, via Teatro Nuovo e via Martiri della Libertà, nel comune di Breno (BS), attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 75.000,00 nell'anno 2021;
- sviluppo turistico dell'area denominata «Piano delle Camere» (Artogne-Bovegno) tramite sistemazione della viabilità e costruzione di parcheggi nella strada laterale via Carducci, nel comune di Artogne (BS), attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 75.000,00 nell'anno 2021;
- progetto per la realizzazione di un'area attrezzata a skate park situata nella frazione della Sacca, nel comune di Esine (BS), attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie a cofinanziare la realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 75.000,00 nell'anno 2021;
- riqualificazione di via Marconi, nel comune di Edolo (BS), attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie a cofinanziare la realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 40.000,00 nell'anno 2021;
- sistemazione spazi di sosta a servizio del Municipio, nel comune di Paisco Loveno (BS) attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie a cofinanziare la realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 50.000,00 nell'anno 2021;
- completamento della messa in sicurezza di via Falger, in prossimità del centro sportivo, nel comune di Niardo (BS), attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie a cofinanziare la realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 75.000,00 nell'anno 2021;
- completamento messa in sicurezza della viabilità nelle vie Mossino, Cricolo e Ronchi nel comune di Ono San Pietro (BS), attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 50.000,00 nell'anno 2021;
- acquisto di una ambulanza per il servizio di soccorso alla Associazione «Camunia Soccorso» con sede a Darfo Boario Terme (BS), attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie a cofinanziare l'acquisto, per un importo di euro 40.000,00 nell'anno 2021.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1719

Ordine del giorno concernente un'opera pubblica nel comune di Nerviano (MI)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	53
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1736 concernente un'opera pubblica nel comune di Nerviano (MI), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visto

l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, il fondo «Interventi per la ripresa economica» per un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

individuato

necessario/strategico finanziare l'investimento relativo alla riqualificazione del ponte e consolidamento delle sponde sul fiume Olona in località Lazzaretto, nel comune di Nerviano (MI), attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie a cofinanziare la realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 500.000,00 nell'anno 2021;

impegna la Giunta regionale

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020 da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento dell'intervento di riqualificazione del ponte e consolidamento delle sponde sul fiume Olona in località Lazzaretto, nel comune di Nerviano (MI), attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie a cofinanziare la realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 500.000,00 nell'anno 2021.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 26 febbraio 2021

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1720
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per interventi sulla sede stradale di via della Liberazione in comune di Corsico (MI)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	53
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1737 concernente le risorse finanziarie per interventi sulla sede stradale di via della Liberazione in comune di Corsico (MI), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visto

l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, il fondo «Interventi per la ripresa economica» per un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

ritenuto

necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

individuato

strategico finanziare il comune di Corsico per la realizzazione dei lavori su sede stradale in via della Liberazione in comune di Corsico, si rende necessario ridefinire lo stanziamento previsto con l'ordine del giorno n. 1348 (d.c.r. 28 luglio 2020, n. XI/1353), e dalla d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3531 che ha approvato il «Programma degli interventi per la ripresa economica», aggiornato con d.g.r. 30 ottobre 2020, n. XI/3749;

impegna la Giunta regionale e

l'Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento dei lavori su sede stradale in via della Liberazione in comune di Corsico, che necessitano di ulteriori 396.000,00 euro nell'anno 2021.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1721
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per la manutenzione straordinaria lotto da SS 420 alla SP 10 in località Casalbellotto nel comune di Casalmaggiore (CR)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	49
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	6

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1738 concernente le risorse finanziarie per la manutenzione straordinaria lotto da SS 420 alla SP 10 in località Casalbellotto nel comune di Casalmaggiore (CR), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visto

l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, il fondo «Interventi per la ripresa economica» per un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

ritenuto

necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

individuato

strategico finanziare il comune di Casalmaggiore per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria lotto dalla SS 420 alla SP 10 località Casalbellotto nel comune di Casalmaggiore (CR), che necessitano di 880.000,00 euro nell'anno 2021 e 2022 (440.000,00 euro ciascuno);

impegna la Giunta regionale e

l'Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria lotto dalla SS 420 alla SP 10 località Casalbellotto nel comune di Casalmaggiore (CR), che necessitano di 880.000,00 euro nell'anno 2021 e 2022 (440.000 euro ciascuno).».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1722**Ordine del giorno concernente il finanziamento di iniziative in materia di edilizia scolastica e di riqualificazione del patrimonio edilizio comunale esistente**

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	55
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1739 concernente il finanziamento di iniziative in materia di edilizia scolastica e di riqualificazione del patrimonio edilizio comunale esistente, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
richiamata

la deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2018, n. XI/64 di approvazione del «Programma regionale di sviluppo (PRS) della XI legislatura» che individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo in materia di edilizia scolastica: «un buon patrimonio edilizio e una efficiente dotazione strumentale sono elementi necessari di un sistema scolastico di eccellenza. Regione Lombardia, pertanto, intende proseguire nella realizzazione di interventi volti a qualificare e rendere maggiormente competitiva la rete formativa ed educativa presente a livello regionale, attraverso il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture edilizie e tecnologiche. Saranno sostenuti interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, adeguamento del patrimonio scolastico e ammodernamento con forme di accompagnamento agli Enti locali proprietari anche ai fini della progettazione»;

vista

- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia), la quale delinea il sistema unitario di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia ed in particolare:

l'art. 7 bis, comma 1, prevede che, al fine di assicurare il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture edilizie scolastiche, di istruzione e formazione professionale ed universitarie, la Giunta regionale, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, definisce annualmente le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, nonché le modalità di attribuzione delle risorse, anche proprie, in aggiunta a quelle statali;

- la legge per la rigenerazione urbana e territoriale (l.r. 18/2019) che ha introdotto strumenti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente anche di proprietà comunale;

considerata

l'importanza di rendere sempre maggiormente competitiva la rete formativa ed educativa presente a livello regionale, attraverso il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture edilizie;

ritenuto necessario

per l'importanza economica e sociale della tematica, destinare risorse per il finanziamento finalizzato alla riqualificazione dell'edificio della scuola media di via Galatino, nel comune di Soncino (CR);

impegna la Giunta regionale

ad assicurare un finanziamento di 250.000,00 euro, a valere sulla l.r. 9/2020, a favore del comune di Soncino (CR) per finanziare i lavori di riqualificazione dell'edificio della scuola media di via Galatino anche tenuto conto della necessità di:

- interventi di consolidamento e/o rifacimento di porzioni degli intonaci della parte di edificio soggetta a vincolo;
- sistemazione restauro degli apparati decorativi delle facciate e tinteggiatura.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1723**Ordine del giorno concernente le risorse per opere pubbliche per la tangenziale sud-est di Soresina (CR)**

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	58
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1740 concernente le risorse per opere pubbliche per la tangenziale sud-est di Soresina (CR), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
visto

l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» per un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

visto che

- l'intervento in oggetto riguarda un'arteria che risulta prioritaria per tutti i comuni in provincia di Cremona;
- il suddetto intervento alleggerirebbe la pressione sull'arteria principale soresinese in funzione delle tante attività logistiche ivi presenti;
- nel decreto della Direzione generale Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia n. 4732 del 13 maggio 2009 che approva il Bando per la presentazione delle domande di contributo sulla linea di intervento 3.1.2.2 «Potenziamento e miglioramento delle reti stradali secondarie, mediante il miglioramento del collegamento con le reti di trasporto primarie (TEN-T)» la Regione Lombardia ha stanziato la cifra di euro 1.626.576,94;
- con d.g.r. 30 ottobre 2020, n. XI/3749, la Giunta regionale ha già impegnato euro 1.500.000,00 per la realizzazione del tratto di «Collegamento tra la SP 84 e la SP 47 completamento tangenziale di Soresina»;

considerato, inoltre, che

l'opera è fortemente richiesta dal territorio e dai cittadini residenti e come spesso accade solo la Regione risulta essere l'unico ente di ausilio dei comuni;

individuato

necessario/strategico finanziare l'investimento relativo a:

- completare la realizzazione attraverso la realizzazione del tratto del cosiddetto «Collegamento tra la SP 84 e la SP 47

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 26 febbraio 2021

completamento tangenziale di Soresina» appostando le risorse necessarie nell'anno 2021;

invita la Giunta regionale

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento dell'intervento per completare la realizzazione attraverso realizzazione del tratto del cosiddetto «Collegamento tra la SP 84 e la SP 47 completamento tangenziale di Soresina», appostando le risorse necessarie nell'anno 2021.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1724**Ordine del giorno concernente le risorse per opere pubbliche per la tangenziale sud-est di Soresina (CR)**

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	61
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1741 concernente le risorse per opere pubbliche per la tangenziale sud-est di Soresina (CR), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visto

l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, il fondo «Interventi per la ripresa economica» per un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscrivere in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

visto che

- l'intervento in oggetto riguarda un'arteria che risulta prioritaria per tutti i comuni in provincia di Cremona;
- il suddetto intervento alleggerirebbe la pressione sull'arteria principale soresinese in funzione delle tante attività logistiche ivi presenti;
- nel decreto della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia n. 4732 del 13 maggio 2009 che approva il Bando per la presentazione delle domande di contributo sulla linea di intervento 3.1.2.2 «Potenziamento e miglioramento delle reti stradali secondarie, mediante il miglioramento del collegamento con le reti di trasporto pri-

marie (TEN-T)» la Regione Lombardia ha stanziato la cifra di euro 1.626.576,94;

- con d.g.r. 30 ottobre 2020, n. XI/3749, la Giunta regionale ha già impegnato euro 1.500.000,00 per la realizzazione del tratto di «Collegamento tra la SP 84 e la SP 47 completamento tangenziale di Soresina»;

considerato, inoltre, che

l'opera è fortemente richiesta dal territorio e dai cittadini residenti e come spesso accade solo la Regione risulta essere l'unico ente di ausilio dei comuni;

individuato

necessario/strategico finanziare l'investimento relativo a:

- realizzazione del tratto del cosiddetto «Collegamento tra la SP 84 e la SP 47 completamento tangenziale di Soresina», integrando lo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 500.000,00 nell'anno 2021;

impegna la Giunta regionale

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento dell'intervento:

- realizzazione del tratto del cosiddetto «Collegamento tra la SP 84 e la SP 47 completamento tangenziale di Soresina», integrando lo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 500.000,00 nell'anno 2021.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 22 febbraio 2021 - n. XI/4334

Espressione di parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze sui criteri di riparto e di utilizzazione delle compensazioni finanziarie per gli anni 2020/2021 ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 386 (accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 5 «Determinazione criteri di ripartizione e di utilizzazione dei fondi derivanti dalla compensazione finanziaria» della Legge 26 luglio 1975 n. 386 «Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974»;
- il comma 2 lett. i) dell'art. 2 della Legge Regionale 4 gennaio 1985 n. 1 «Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie» e successive modifiche ed integrazioni;
- il comma 1 lett. a) dell'art. 4 della Legge Regionale 24 marzo 2003 n. 3 «Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona»;

Vista la d.g.r. n. 1661 del 27 maggio 2019 con la quale si confermavano per gli anni 2018 e 2019 i criteri di riparto già adottati per il precedente biennio, coerentemente con le indicazioni ministeriali;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 23 gennaio 2020, con il quale sono stati adottati i criteri di riparto e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei Comuni italiani di confine per gli anni 2018 e 2019, che prevedono «per i comuni facenti parte della Regione Lombardia:

- a) ai «comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4% dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente al 31 agosto 2018 e al 31 agosto 2019. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota pro capite» ed il numero dei frontalieri - lavoratori dipendenti in uno dei tre cantoni - residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;
- b) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4% ed il «comune di confine» sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei «comuni di confine» con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;
- c) alla Regione Lombardia, qualora il «comune di confine» con numero di frontalieri inferiori alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stabilito nella precedente lettera b) in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.»;

Vista la nota inviata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, nota registrata sul registro ufficiale con n. 1141 del 18 gennaio 2021, protocollata da Regione Lombardia in data 27 gennaio 2021, prot. n. A1.2021.0052014, con la quale si chiede di predisporre il parere in ordine alla conferma, anche per gli anni 2020 e 2021, della validità dei criteri già adottati per il periodo 2018/2019, per la ripartizione ed utilizzo delle somme derivanti dal ristorno fiscale operato sui lavoratori frontalieri;

Sentita, come anche da indicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione dei Comuni Italiani di Frontiera che, con propria nota trasmessa via PEC in data 10 febbraio 2021 - protocollo n. A1.2021.0088438, ha preso atto della proposta Ministeriale dei criteri da confermarsi per il biennio 2020/2021;

Ritenuto pertanto di esprimere parere di conferma, per gli anni 2020 e 2021, dei criteri di riparto e di utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni svizzeri a favore dei Comuni italiani di confine, comunicati dal Ministero delle Finanze con il citato decreto ministeriale del 28 novembre 2019;

Vagliate e fatte proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di esprimere parere di conferma, anche per gli anni 2020 e 2021, dei criteri di riparto e di utilizzazione della compensazione finanziaria delle imposizioni operate in Svizzera a carico dei lavoratori frontalieri, a favore dei Comuni italiani di confine, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 23 gennaio 2020, con il quale sono stati adottati i criteri di riparto e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni svizzeri a favore dei Comuni italiani di confine per gli anni 2018 e 2019;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di consentire l'emanazione degli atti di competenza;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 26 febbraio 2021

D.g.r. 22 febbraio 2021 - n. XI/4338
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013): autorizzazione all'Autorità di Gestione del FEASR (Direzione generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi) ad attivare, per l'anno 2021, per la Sottomisura 10.1, la Misura 11 e l'Operazione 13.1.01, bandi condizionati all'approvazione della modifica al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia da parte della Commissione Europea

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i Regolamenti (UE):

- n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii.;
- n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii.;
- n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 e ss.mm.ii.;
- n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» che prevede all'art. 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio;

Visto l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020, adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 in cui si definisce la strategia per l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia modificata, da ultimo, dalla Decisione di esecuzione C(2020) 6159 del 2 settembre 2020 che approva la richiesta di modifica del Programma;

Considerato che, come previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia, sono state attivate:

- nel periodo dal 2015 al 2020 la misura 11 «Agricoltura biologica» e l'operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna»;
- nel periodo dal 2016 al 2020 le operazioni relative alla sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»;

Considerato, inoltre, che:

- per la misura 11 «Agricoltura biologica» sono stati completati i 6 anni di impegno previsti dal PSR 2014-2020 per i beneficiari che hanno aderito al bando approvato con d.d.s. n. 4184/2015 «Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Approvazione del bando anno 2015 per la misura 11 «Agricoltura biologica» e ss.mm.ii. ed è terminata la disponibilità finanziaria programmata nel PSR 2014-2020;
- per l'operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna» è terminata la disponibilità finanziaria programmata nel PSR 2014-2020;
- per alcune Operazioni della Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» è in parte terminata la disponibilità finanziaria programmata nel PSR 2014-2020;
- per l'operazione 10.1.01 «Produzioni agricole integrate» sono stati completati i 5 anni di impegno previsti dal PSR 2014-2020 per i beneficiari che hanno aderito al bando approvato con d.d.s. n. 11389/2015 «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 - approvazione del bando anno 2016 per la misura 10 - sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro - climatico - ambientali» e ss.mm.ii.;
- per l'operazione 10.1.06 «Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02», prevista dal PSR 2014-2020, la campagna verrà attivata per la prima volta nel 2021, dal momento che le prime strutture realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 sono state collaudate nel 2020;
- per l'operazione 10.1.07 «Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione», prevista dal PSR 2014-2020, verrà aperta la possibilità di aderire a domande di sostegno (iniziali) nel 2021 per gli interventi realizzati con l'operazione 4.4.02 e collaudati nel 2020;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'approvazione della modifica del PSR di Regione Lombardia sulla base del suddetto Reg. UE n. 2220/2020, di disporre:

- la proroga di 1 anno per gli impegni dei beneficiari che hanno concluso la Misura 11 del PSR 2014 - 2020 al 31 dicembre 2020;
- la riapertura del bando dell'operazione 13.1.01;
- la proroga di 1 anno per gli impegni dei beneficiari che hanno concluso l'operazione 10.1.01 del PSR 2014 - 2020 al 31 dicembre 2020;
- l'attivazione dell'operazione 10.1.06 «Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 02» della durata di 7 anni, avvalendosi della deroga, prevista dall'art. 7 comma 2 del Reg. UE 2220/20, che permette di superare il periodo massimo (da 1 a 3 anni) indicato dallo stesso regolamento per i nuovi impegni presi a partire dal 2021, se ne è debitamente giustificata la valenza ed efficacia ambientale;
- la riapertura del bando per le domande di sostegno (iniziali) dell'operazione 10.1.07 «Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione» della durata di 7 anni, avvalendosi della deroga, prevista dall'art. 7 comma 2 del Reg. UE n. 2220/20, che permette di superare il periodo massimo (da 1 a 3 anni) indicato dallo stesso regolamento per i nuovi impegni presi a partire dal 2021, se ne è debitamente giustificata la valenza ed efficacia ambientale;

al fine di assicurare, per l'anno 2021, continuità nel raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dall'attuale programmazione;

Considerato che gli articoli 28 «Pagamenti agro-climatico-ambientali» e 29 «Agricoltura Biologica» del Reg. 1305/2013 prevedono un periodo di impegno compreso tra 5 e 7 anni e che con la proroga annuale di cui sopra, prevista dal Reg. (UE) 2220/2020, non si oltrepaserebbe questo periodo, in quanto l'operazione 10.1.01, il cui termine di ultimazione degli impegni è fissato al 31 dicembre 2020, avrebbe una durata complessiva pari a 6 anni (5 anni + 1 anno di proroga), mentre la Misura 11, il cui termine di ultimazione degli impegni è fissato al 31 dicembre 2020, avrebbe una durata complessiva pari a 7 anni (6 anni + 1 anno di proroga);

Dato atto che:

- l'adesione alla proroga annuale di cui sopra è a carattere volontario per i beneficiari che al 31 dicembre 2020 han-

- no concluso gli impegni collegati all'operazione 10.1.01 e alla Misura 11 del PSR 2014 - 2020;
- i beneficiari, con riferimento al precedente punto, dovranno esplicitare la propria scelta mediante il sistema informativo Si.Sco;
 - i beneficiari dell'operazione 10.1.01 e della Misura 11 che intendono volontariamente aderire alla proroga di un anno degli impegni, devono comunque rispettare tutti gli impegni, i vincoli e gli obblighi già sottoscritti con i bandi approvati con d.d.s. n. 11389/2015 e ss.mm.ii. e con d.d.s. n. 4184/2015 e ss.mm.ii.;
 - nessuna penalizzazione può essere applicata ai soggetti beneficiari che non intendono avvalersi della proroga di 1 anno prevista per il 2021;
 - è necessario garantire per l'anno 2021 il mantenimento degli obiettivi ambientali collegati alle operazioni della Sottomisura 10.1, Misura 11, Operazione 13.1.01;

Considerati i ritardi, a livello nazionale, nella predisposizione del piano di riparto delle risorse, destinate ad ogni Stato Membro dall'allegato I del regolamento (UE) n. 2220/2020, da assegnare alle singole regioni per il biennio 2021-2022, che stanno comportando a cascata uno slittamento dell'invio ufficiale delle modifiche del PSR 2014-2020 di Regione Lombardia alla Commissione UE;

Ritenuto necessario, al fine di consentire agli agricoltori di poter presentare le domande di sostegno/pagamento (anno 2021) nel rispetto del termine ultimo del 15 maggio fissato a livello comunitario, anticipare l'apertura dei bandi delle sottomisure/misure/operazioni citate sopra, senza peraltro impegnare l'amministrazione in caso di mancata approvazione delle modifiche al PSR 2014-2020;

Ravvisata, quindi, la necessità di attivare bandi per l'anno 2021, la cui efficacia è condizionata all'approvazione delle modifiche del PSR 2014-2020, con riferimento a:

- dotazioni finanziarie per l'anno 2021 messe a bando per la Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali», per la Misura 11 «Agricoltura biologica» e per l'Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna»;
- proroga di 1 anno per l'operazione 10.1.01 «Produzioni agricole integrate», destinata esclusivamente ai beneficiari che hanno concluso gli impegni al 31 dicembre 2020;
- proroga di 1 anno per la Misura 11 «Agricoltura biologica», destinata esclusivamente ai beneficiari che hanno concluso gli impegni al 31 dicembre 2020;
- attivazione delle domande di sostegno (iniziali) dell'operazione 10.1.06 «Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 02» (durata impegni pari a 7 anni) destinata ai beneficiari le cui strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 02 sono state collaudate nell'anno 2020;
- riapertura del bando per le domande di sostegno (iniziali) dell'operazione 10.1.07 «Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione» (durata impegni pari a 7 anni) destinata ai beneficiari le cui zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 sono state collaudate nell'anno 2020;

Dato atto che:

- l'erogazione degli aiuti previsti è subordinata all'approvazione della proposta di modifica al PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europa e all'assegnazione delle relative risorse per la Lombardia sulla base del riparto, in corso di predisposizione a livello nazionale;
- la durata degli impegni pari a 7 anni per le domande di sostegno (iniziali) per le sopra richiamate operazioni 10.1.06 e 10.1.07 è subordinata all'approvazione della proposta di modifica al PSR 2014-2020;
- i richiedenti devono dichiarare in modo esplicito di non avere in alcuna sede nulla da rivendicare nei confronti della Regione Lombardia, dell'Organismo pagatore regionale (OPLO), dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per mancata assegnazione delle risorse necessarie al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 o per mancata approvazione della relativa modifica del Programma;

Ritenuto opportuno, pertanto, nelle more dell'approvazione della modifica al PSR 2014-2020, di dare mandato all'Autorità

di Gestione del PSR 2014-2020 (AdG FEASR) della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, di attivare, per l'anno 2021, bandi la cui efficacia è condizionata all'approvazione delle modifiche citate, per le Operazioni/Sottomisure/Misure che verranno predisposte dai Responsabili di Operazione, individuati con d.d.u.o. n. 10743 del 16 settembre 2020;

Considerato che l'importo massimo complessivo delle risorse a bando disposto dal presente provvedimento a valere sulle disponibilità recate dal PSR 2014-2020 è pari a 76.000.000 euro, a cui corrisponde la quota regionale del 17,06% di cofinanziamento pari a 12.965.600 euro;

Considerato altresì di determinare in 12.965.600 euro, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione si provvederà con successivi atti, disponendo la copertura finanziaria dei fondi stanziati sul capitolo 16.01.104.10732 del bilancio 2021-2023;

Preso atto che l'Autorità di Gestione FEASR, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di dare mandato all'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, nelle more dell'approvazione della modifica al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, di attivare, per l'anno 2021, bandi, la cui efficacia è condizionata all'approvazione della modifica citata, che verranno predisposti dai Responsabili di Operazione, individuati con d.d.u.o. n. 10743 del 16 settembre 2020, per:

- le domande di pagamento (conferme) della Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali», prevedendo, tra l'altro, domande di conferma facoltative per il sesto anno d'impegno per l'operazione 10.1.01 «Produzioni agricole integrate» per i beneficiari che hanno concluso gli impegni nell'anno 2020, avendo aderito al bando approvato con d.d.s. n. 11389/2015 e ss.mm.ii.;
- le domande di sostegno (iniziali) dell'operazione 10.1.06 «Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 02» e dell'operazione 10.1.07 «Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione», della durata dei 7 anni, per i beneficiari le cui strutture realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 sono state collaudate nell'anno 2020;
- le domande di pagamento (conferme) di Misura 11 «Agricoltura biologica», prevedendo, tra l'altro, domande di conferma facoltative per il settimo anno d'impegno per i beneficiari che hanno concluso gli impegni nell'anno 2020, avendo aderito al bando approvato con d.d.s. n. 4184/2015 e ss.mm.ii.;
- le domande di sostegno (iniziali) dell'operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna»;

2. di stabilire che il pagamento delle suddette domande per le operazioni della Sottomisura 10.1, per la Misura 11 e per l'Operazione 13.1.01, presentate a seguito dell'approvazione dei relativi bandi, è subordinato all'assegnazione alla Lombardia delle risorse del PSR 2014-2020, sulla base del riparto in corso di predisposizione a livello nazionale, nonché all'approvazione delle modifiche al PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea;

3. di stabilire che, alla presentazione della domanda di sostegno (iniziale) delle operazioni 10.1.06 e 10.1.07 della Sottomisura 10.1, della domanda di pagamento (conferma) delle operazioni della Sottomisura 10.1 e della Misura 11, nonché della domanda di sostegno dell'Operazione 13.1.01, i richiedenti devono dichiarare in modo esplicito di non avere in alcuna sede nulla da rivendicare nei confronti della Regione Lombardia, dell'Organismo pagatore (OPLO), dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per mancata assegnazione dal riparto nazionale delle risorse necessarie al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

4. di determinare in 76.000.000 euro l'importo massimo complessivo delle risorse a bando disposto dal presente provvedimento a valere sulle disponibilità recate dal PSR 2014-2020, a cui corrisponde la quota regionale di cofinanziamento di 12.965.600 euro;

5. di demandare a successivi provvedimenti l'assunzione delle obbligazioni per l'importo massimo di euro 76.000.000 di cui 12.965.600 euro quale quota di cofinanziamento regionale stanziati sul capitolo 16.01.104.10732 del bilancio 2021-2023;

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 26 febbraio 2021

6. di dare atto che l'AdG FEASR, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt.26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 22 febbraio 2021 - n. XI/4348
Approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004) e sostituzione delle d.g.r. VIII/7977 del 6 agosto 2008, d.g.r. VIII/8139 del 1° ottobre 2008 e d.g.r. VIII/8952 del 11 febbraio 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» che stabilisce i compiti della Regione in materia di autorizzazioni paesaggistiche e nello specifico:

- l'art. 146, comma 5, che attribuisce alla Regione l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio;
- l'art. 146 comma 6, che consente alla Regione di delegare le funzioni autorizzatorie anche ad altri Enti, purché questi «dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenza tecnico-scientifiche», nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- l'art. 148, che attribuisce alle Regioni il compito di disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6;
- l'art. 155, commi 1 e 2, ove si dispone che le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici sono esercitate dal Ministero e dalle Regioni e che quest'ultime devono vigilare anche sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel «codice», da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio;
- l'art. 167 ove si dispone la remissione in pristino o il versamento di indennità pecuniaria in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal TITOLO I della Parte III, oltre che la possibilità di richiedere, all'autorità amministrativa competente, l'accertamento della compatibilità paesaggistica in particolari casi e secondo le procedure previste al comma 5;

Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 «legge per il governo del territorio, che disciplina l'attuazione di quanto stabilito dal «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e nello specifico:

- l'art. 30, comma 1, che delega ai Comuni la facoltà di istituire la Commissione Edilizia;
- l'art. 80 che attribuisce ai Comuni e alle Unioni di Comuni, alla Città metropolitana di Milano e alle Province, alle Comunità Montane ed agli Enti gestori dei Parchi le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli artt. 146, 167 e 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
- l'art. 81 comma 1, ove si stabilisce che ogni ente locale titolare di funzioni amministrative, riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisca e disciplini la Commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta Regionale;
- l'art. 81, comma 2, che prevede la possibilità per gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) di istituire e disciplinare la Commissione per il paesaggio in forma consorziale o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nei PTCP, nei PTC dei Parchi o nei Piani Territoriali Regionali d'Area;

Considerato che:

- Regione Lombardia dal 2008 ad oggi ha svolto direttamente, in base alla d.g.r. n. 7977 del 6 agosto 2008, l'attività di controllo e verifica dei requisiti di organizzazione e di competenza nei soggetti titolari della funzione autorizzatoria e sanzionatoria in materia di paesaggio;
- negli ultimi anni l'evoluzione normativa si è orientata in un'ottica di sempre maggiore devoluzione di competenze agli enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali), in ossequio ai principi dettati dall'art. 1 della l. 241/1990 e dall'art. 1, comma 2 della l.r. 12/2005;

Ricordato che i soggetti titolari della funzione autorizzatoria e sanzionatoria in materia di paesaggio hanno svolto e stanno svolgendo tutt'ora l'attività di nomina dei componenti, istituzione ed organizzazione della Commissione per il paesaggio, sulla

base dei criteri emanati dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008;

Ritenuto che, come riferisce il dirigente proponente:

- alla luce dei principi di buon andamento, di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa nonché di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, flessibilità, semplificazione ed efficienza, Regione Lombardia non svolga più direttamente l'attività di puntuale e preventiva verifica della sussistenza, nei soggetti titolari della funzione autorizzatoria e sanzionatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, ma che questa sia svolta direttamente dagli Enti titolari delle funzioni, mantenendo comunque in capo a Regione i compiti di monitoraggio e controllo a campione degli atti su supporto digitale MAPEL (Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali), per un minimo del 5% degli atti pervenuti e comunque ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sulla veridicità degli atti;
- i soggetti titolari della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio continueranno a svolgere tale attività, mentre Regione Lombardia non svolgerà più la verifica puntuale e preventiva della sussistenza dei requisiti al fine di semplificare e limitare i tempi di attesa per l'efficacia della nomina dei Commissari; tale verifica avverrà solo a posteriori, su un campione limitato di comuni, a seguito dell'inserimento degli atti su supporto digitale MAPEL (Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali) gestito dalla Regione stessa;

Considerato inoltre che la Giunta Regionale con d.g.r. n. VIII/2121 del 15 marzo 2006 e poi con successiva d.g.r. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011, ha approvato, in attuazione dell'art. 84 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, specifici criteri attuativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici, ribadendo l'obbligatorietà per gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) di istituire e disciplinare la Commissione per il Paesaggio;

Dato atto che la maggior parte dei comuni lombardi, stante la loro dimensione territoriale, l'organizzazione tecnico-amministrativa e la dotazione organica di personale, e tenuto conto anche dei vincoli di natura programmatica e finanziaria e dei principi di economicità e semplificazione dell'attività amministrativa, hanno difficoltà a dotarsi di nuove strutture tecniche;

Considerati i contributi forniti dalle Associazioni (ANCI, UNCEM, UPL) degli Enti locali interessati al presente provvedimento a seguito di consultazione avvenuta durante l'iter procedurale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto, sulla base delle considerazioni sopra espresse, di individuare, nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i nuovi criteri cui gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) dovranno uniformarsi per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio, per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica e per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Ritenuto inoltre di sostituire con il presente atto le d.g.r. VIII/7977 del 6 agosto 2008, la d.g.r. VIII/8139 del 1° ottobre 2008 e la d.g.r. VIII/8952 del 11 febbraio 2009;

Visto il vigente Piano Territoriale Regionale approvato con d.c.r. del 19 gennaio 2010, contenente obiettivi, direttive e prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale;

Dato atto che la Commissione Tecnica Regionale in materia di Comunicazione, Editoria ed Immagine, con verbale n.1 del 20 gennaio 2021 ha espresso parere favorevole all'evoluzione del sistema MAPEL (Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali) per adeguarlo ai nuovi criteri;

Visto altresì il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64 e, in particolare, il Risultato Atteso 207 Ter. 09.05 «Promozione della qualità paesaggistica negli strumenti di pianificazione e della cultura del paesaggio»;

Considerata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 84 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, l'Allegato A - Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 26 febbraio 2021

2. di stabilire che gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, si conformino ai criteri di cui al punto precedente;

3. di demandare agli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali), titolari delle funzioni paesaggistiche, per i propri territori, l'attività di nomina dei componenti, la valutazione della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza, l'istituzione, e la certificazione di idoneità delle Commissioni locali per il Paesaggio, con l'obbligo di pubblicazione all'albo pretorio e contestuale comunicazione digitale degli atti assunti sulla piattaforma regionale MAPEL (Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali), nonché sui propri siti web;

4. di demandare alla competente Struttura regionale l'attività di monitoraggio e di controllo «a campione» relativamente alla corretta procedura delle idoneità delle Commissioni per il Paesaggio, da effettuarsi per un minimo del 5% degli atti pervenuti su supporto digitale MAPEL (Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali) e comunque ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sulla veridicità degli atti stessi;

5. di sostituire contestualmente con il presente atto:

- la d.g.r. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008 «Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146 comma 6 del d.lgs. 42/2004);
- la d.g.r. VIII/8139 del 01 ottobre 2008 «Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 8/7977 del 6 agosto 2008 - Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146 comma 6 del d.lgs. 42/2004);
- la d.g.r. VIII/8952 del 11 febbraio 2009 «Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146 comma 6 del d.lgs. 42/2004). Proroga dei termini stabiliti dalla d.g.r. n. 7977/2008 a seguito del decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008»;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di disporre inoltre la pubblicazione del presente atto nella Sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 12, del d.lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale;

8. di stabilire che, a partire dal 3 marzo 2021, l'idoneità della Commissione per il Paesaggio potrà avvenire solo attraverso l'inserimento dei documenti nel nuovo applicativo MAPEL (Monitoraggio delle Autorizzazioni Paesaggistiche), come specificato nell'allegato di cui al punto 1;

9. di stabilire inoltre che la documentazione necessaria per l'idoneità della Commissione per il Paesaggio, che dovesse essere pervenuta agli uffici regionali in data antecedente o corrispondente al 3 marzo 2021, sarà valutata dagli uffici regionali competenti.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A

Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004)

Premessa

Con il presente documento si dettano i criteri cui gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali), titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, dovranno attenersi al fine di esercitare tali funzioni.

Le Commissioni per il paesaggio assicurano un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 6 del D.lgs. 42/2004, e si esprimono sulla materia paesaggistica e ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza dei progetti con i principi, le tutele e le indicazioni dettate dal Piano Territoriale Regionale (PTR) e dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) vigenti.

Gli Enti che, sulla base dei criteri di seguito illustrati, non avranno istituito e disciplinato la Commissione per il paesaggio, non potranno esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dell'art. 146, comma 6 del D.lgs. 42/2004.

1. Competenze e ruolo della Commissione per il Paesaggio

Ai sensi dell'articolo 81 comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, ogni ente locale titolare, ai sensi dell'art. 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina la Commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta Regionale, e ne stabilisce la durata in carica.

In particolare, il comma 3 dispone che la Commissione per il Paesaggio ha il compito di esprimere pareri obbligatori, in merito:

- al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e del d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, della medesima legge;
- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale vigente;
- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali;

L'art. 148 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce che le Commissioni devono essere composte *“da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”* ed assegna loro il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, e 147.

Regione Lombardia con D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 che detta i criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici, in attuazione della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, ha precisato l'attribuzione delle competenze paesaggistiche, i **criteri e le procedure per alcune categorie di opere ed interventi, il procedimento amministrativo in materia di paesaggio, la responsabilità dell'azione locale e dell'attività di supporto e vigilanza della Regione**. I modelli relativi alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, parte integrante della d.g.r. sopra citata, sono stati aggiornati e pubblicati sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Al punto 5.5 dei suddetti criteri si è altresì evidenziata l'opportunità di istituire le Commissioni per il paesaggio in forma consorziata tra gli enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) territorialmente competenti appartenenti al medesimo ambito o alla stessa unità di paesaggio, come individuati dal Piano Paesaggistico

Regionale o dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e dei Parchi, o comunque interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale.

2. Requisiti per i componenti della Commissione per il Paesaggio

La Commissione per il Paesaggio deve essere composta da un numero minimo di componenti, compreso il Presidente, stabilito sulla base della dimensione demografica degli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali), secondo la seguente tabella.

Comuni singoli o associati, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi, Città Metropolitana e Province	Popolazione inferiore o uguale a 15.000 abitanti	minimo 3 componenti
	Popolazione superiore a 15.001 abitanti	minimo 5 componenti

Il Presidente della Commissione Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

I componenti della Commissione per il paesaggio, per i Comuni, per le Comunità Montane, per le Unioni dei Comuni, per gli enti gestori dei Parchi, per le Province e per la Città Metropolitana di Milano, potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente, purché in possesso dei requisiti sopra formulati.

3. Istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio

Gli Enti titolari delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, individuati dall'art. 80 della l.r. 12/2005, con specifico provvedimento e conformemente ai presenti criteri, istituiscono e disciplinano la "Commissione per il Paesaggio" ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Si rammenta la vigente disciplina in materia di affidamenti di incarichi di consulenze e di collaboratori ed in particolare quanto previsto dagli artt. 7 e 53, comma 14, del Dlgs n.165/2001, nonché dall'art. 15 del Dlgs n. 33/2013;

La nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio deve avvenire a seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso all'Albo Pretorio per un tempo minimo di quindici giorni, e sui siti web dell'Ente, al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti amministrativi;

I membri della Commissione per il Paesaggio sono nominati, con provvedimento dell'ente territorialmente competente sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al paragrafo precedente ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti, rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.

Si precisa che ai sensi dell'art. 183, comma 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio s'intende a titolo gratuito e può, se del caso, essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri.

Si ribadisce, in sintonia con il punto 5.5 dei criteri di cui alla d.g.r n. 2727 del 22 dicembre 2011, l'opportunità che la Commissione per il Paesaggio sia costituita in forma consorziata o associata.

Si segnala la possibilità, in base alle disposizioni del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di stipulare convenzioni tra Comuni, Unione dei Comuni o tra Comuni ed altri Enti sovracomunali (Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi, Province), per la costituzione delle Commissioni per il paesaggio: tali convenzioni dovranno chiaramente indicare i rapporti tra i diversi Enti anche relativamente alle competenze attribuite, alla composizione, nomina e durata della Commissione stessa.

In riferimento all'art. 80, comma 9, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 per i comuni e per le Unioni di comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le medesime funzioni amministrative sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori di Parco Regionale, dalle comunità montane, nonché dalla Città metropolitana di Milano o dalle Province per i restanti territori. I Comuni e le Unioni di Comuni privi delle Commissioni per il Paesaggio, in un'ottica di collaborazione tra enti, comunicano all'ente sovraordinato l'assenza dei suddetti requisiti e concordano con il medesimo rapporti e tempistiche al fine del corretto espletamento delle pratiche.

In riferimento all'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e all'art. 148 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri della presente deliberazione, gli Enti titolari delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, approvano un regolamento finalizzato a disciplinare le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio.

4. Durata in carica della Commissione per il Paesaggio

Per tutte le nuove Commissioni o gli eventuali rinnovi, dovrà essere inserita, nell'applicativo MAPEL, la data di scadenza della validità della Commissione per il Paesaggio; tale data dovrà fare riferimento al 31 dicembre del previsto anno di scadenza, in quanto entro tale termine gli enti titolari di funzioni amministrative in materia paesaggistica avranno comunque la possibilità di inserire i documenti relativi ai provvedimenti rilasciati ed effettuare la georeferenziazione delle trasformazioni territoriali. Oltre tale data l'ente titolare non sarà più considerato idoneo e non potrà accedere all'applicativo MAPEL.

5. Adempimenti in ordine alla struttura tecnica dell'Ente

Come stabilito all'art. 146 comma 6 del D.Lgs.42/2004, ogni Ente locale (ivi compresi i Parchi Regionali) titolare di funzioni paesaggistiche, al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, dovrà individuare la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il Paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali elaborati unitamente alla relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento (vedi verbale della commissione) prevista dall'art. 146, comma 7 del d.lgs. 42/2004,

Gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) possono prevedere forme consorziate/convenzionate per la costituzione di tale struttura ovvero per l'attribuzione di tali compiti ad una struttura esistente anche di altro Ente locale.

Gli Enti locali singoli o consorziati (ivi compresi i Parchi Regionali), al fine di non determinare aggravio di costi per l'ente medesimo e tenuto conto della propria organizzazione, possono individuare, anche all'interno della dotazione organica di personale, in luogo della struttura tecnica una specifica professionalità cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

6. Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) titolari delle funzioni amministrative paesaggistiche trasmettono per via telematica attraverso l'applicativo MAPEL, gli atti amministrativi relativi alla istituzione e alla disciplina della Commissione per il Paesaggio e sono tenuti ad esporre all'albo pretorio e sui siti web la ricevuta rilasciata dall'applicativo MAPEL che attesti il caricamento della documentazione necessaria all'idoneità della Commissione per il Paesaggio e all'esercizio delle funzioni paesaggistiche. Tale ricevuta avrà efficacia di validità della Commissione nominata, che da quel momento potrà esercitare le sue funzioni.

La competente Struttura regionale effettuerà, successivamente alla validazione della Commissione di nomina, controlli a campione relativamente all'attività ed alle modalità utilizzate per lo svolgimento delle funzioni paesaggistiche per un minimo del 5% degli atti pervenuti e comunque ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sulla veridicità degli atti.

In caso di individuazione di inadempimento ai criteri regionali, la Struttura regionale competente comunicherà all'Ente l'esito del controllo con richiesta di adempiere entro un congruo termine, all'uopo assegnato. Ove l'Ente non provveda nel termine assegnato, il dirigente della competente Struttura regionale dichiarerà, con proprio atto, la decadenza della Commissione. In tal caso troverà applicazione quanto previsto dall'art. 80, comma 9, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12.

7. Documentazione da elaborare per l'istituzione ed idoneità delle Commissioni per il Paesaggio e da inserire nell'applicativo MAPEL

Istituzione disciplina e nomina dei componenti della Commissione per il paesaggio:

- Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'inserimento degli atti amministrativi nell'applicativo MAPEL;
- Regolamento dell'ente titolare delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, in cui siano disciplinate le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio;
- Atto amministrativo dell'ente locale titolare delle funzioni paesaggistiche di istituzione e disciplina della Commissione per il paesaggio sulla base dei presenti criteri (qualora si tratti di nuove Commissioni per il Paesaggio);
- Atto amministrativo di nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio o di integrazione/sostituzione con nuovi componenti, nonché di nomina o di integrazione/sostituzione del Responsabile dell'istruttoria tecnico amministrativa paesaggistica, individuati sulla base dei presenti criteri;
- Avviso di pubblicazione all'Albo pretorio e sito web della selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio;

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 23 febbraio 2021 - n. 2371

Rideterminazione della Misura dello sconto sugli acquisti di benzina e del gasolio per autotrazione con obbligo di sospensione della stessa sia per la benzina che per il gasolio, a favore dei cittadini residenti nei comuni lombardi al confine con la Svizzera, ai sensi della l.r. 28/1999, a decorrere dal 1° marzo 2021

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

Vista la normativa vigente in materia di riduzione della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione:

- l'art. 3, comma 15 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 «Misura di razionalizzazione della finanza pubblica»;
- l'art. 10, comma 1, lettera p), della legge 13 maggio 1999, n. 133 «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale»;
- la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione»;
- la l. 4 dicembre 2008, n. 189 di conversione del d.l. 7 ottobre 2008, n. 154, che all'art. 2-ter detta disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione a decorrere dall'1 gennaio 2009;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- 1 marzo 2000, n. 48802 «Modalità per la fruizione della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine»;
- 31 maggio 2000, n. 26 «Individuazione dei Comuni lombardi compresi nel territorio regionale interessati alla riduzione del prezzo alla pompa delle benzine e definizione dell'entità dello sconto»;
- 1 dicembre 2000, n. 2400 «Modificazione dei provvedimenti attuativi della l.r. 20 DICembre 1999, n. 28. Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine», con la quale, tra l'altro sono state rideterminate le fasce di sconto (A, B, C) fissate dalla D.G.R. 31 maggio 2000, n. 26 con la riduzione alle sole A e B, rispettivamente distanti dal confine Elvetico, da 0 a 10 km e da 10,001 a 20 km e nella misura di lire 200 e lire 350, ora euro 0.10 ed euro 0.18;
- 27 Luglio 2001, n. 5707, «Modifica dei criteri per l'erogazione dei contributi da assegnare ai Comuni. Attribuzione delle somme riscosse ed effettivamente introitate dai Comuni a seguito dell'attività di vigilanza effettuata dai Comuni medesimi ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28»;

Visto il d.l. 7 ottobre 2008 n. 154, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 4, della legge 4 dicembre 2008 n. 189, che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ha attribuito alle regioni confinanti con la Svizzera una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto;

Visto il d.m. Economia e Finanze 25 Febbraio 2009, «Attuazione dell'articolo 2ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante: Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione», attraverso il quale sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2-ter, del citato d.l. 7 ottobre 2008 n. 154;

Richiamata la d.g.r. 30 marzo 2011, n. 1509 con la quale si è dato l'avvio alla realizzazione di un nuovo sistema per la gestione delle agevolazioni recate dalla l.r. 28/1999 attraverso l'introduzione della C.R.S. quale strumento per ottenere il rifornimento di benzina a prezzo scontato;

Visto il d.d.u.o. Entrate regionali e Federalismo Fiscale 1 aprile 2011, n. 2949 con il quale, a decorrere dal 4 aprile 2011, si è dato avvio al nuovo sistema per la gestione delle agevolazioni recate dalla l.r. 28/1999 con l'introduzione della C.R.S. ed ha perso efficacia, in pari data, il sistema della «carta sconto benzina»;

Richiamata la d.g.r. del 30 gennaio 2015 n. X/3076, avente ad oggetto «Legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione» e successive modificazioni e integrazioni. Introduzione, dal giorno 1° febbraio 2015, del beneficio dello sconto sui rifornimenti di gasolio per autotrazione,

limitatamente ai cittadini residenti nei comuni ricompresi nella fascia di sconto A (comuni distanti da 0,000 a 10,000 km dal confine Elvetico)», con la quale, tra l'altro sono state attribuite alla dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Regionali, ora U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali, le valutazioni e gli atti concernenti i costi di gestione del sistema sconto carburanti e i conseguenti atti di gestione finanziaria;

Dato altresì atto che con la medesima d.g.r. del 30 gennaio 2015 n. X/3076, stante l'impossibilità di definire lo sconto alla data della sua approvazione per le motivazioni nella stessa espresse, l'attivazione della misura sui rifornimenti di gasolio è stata rinviata ad un provvedimento della dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Regionali, ora U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali;

Visto il d.d.u.o. Tutela delle Entrate Regionali 25 febbraio 2015, n. 1399 «Rideterminazione della misura dello sconto sugli acquisti di benzina e attivazione della misura dello sconto sul gasolio per autotrazione a favore dei cittadini residenti nei comuni lombardi al confine con la Svizzera, ai sensi della l.r. 28/1999, con decorrenza 27 febbraio 2015», mediante il quale oltre ad attivare la misura sui rifornimenti di gasolio per autotrazione è stata anche rideterminata l'entità della misura sui rifornimenti di benzina per autotrazione;

Visto altresì il d.d.u.o. Tutela delle Entrate Regionali 6 marzo 2020 n. 3017, «Rideterminazione della misura dello sconto sugli acquisti di benzina e del gasolio per autotrazione con sospensione della stessa per il solo gasolio, a favore dei cittadini residenti nei comuni lombardi al confine con la Svizzera, ai sensi della l.r. 28/1999, con decorrenza 13 marzo 2020», mediante il quale è stata rideterminata, l'entità della misura sui rifornimenti di carburante per autotrazione, mediante riduzione per la benzina e sospensione per il gasolio;

Dato atto che la vigente misura dello sconto alla pompa sui carburanti per autotrazione, ai sensi del citato d.d.u.o. Tutela delle Entrate Regionali 6 marzo 2020 n. 3017, è così determinata:

Per la benzina

- Fascia A: da 0,000 a 10,000 Km sconto pari a 0,10 euro/litro
- Fascia B: da 10,001 a 20,000 Km sconto pari a 0,02 euro/litro

Per il gasolio

- Fascia A: da 0,000 a 10,000 Km Sospesa

Considerato che tale misura deve essere adeguata, ai sensi dell'art. 2-ter, del d.l. 7 ottobre 2008 n. 154, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 4, della legge 4 dicembre 2008 n. 189, nonché dall'art. 1, comma 4, del d.m. Economia e Finanze 25 febbraio 2009, di attuazione del citato art. 2-ter, purché sia garantito che il prezzo finale praticato nei territori dei comuni coinvolti dalla misura non risulti inferiore a quello praticato in Svizzera e se, come disposto dall'art. 2, comma 2-bis, della legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28, la differenza di prezzo ordinario, la cui rilevazione è effettuata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dello stesso d.m. Economia e Finanze 25 febbraio 2009, di norma trimestralmente dall'Ambasciata d'Italia presso la confederazione Elvetica, sia superiore ad euro 0,05 per litro;

Vista la comunicazione dell'Ambasciata d'Italia presso la confederazione Elvetica in data 13 gennaio 2021, concernente la rilevazione del prezzo ordinario della benzina e del gasolio effettuata il giorno 13 gennaio 2021, ai sensi del richiamato art. 1, comma 2, del d.m. Economia e Finanze 25 febbraio 2009;

Vista la rilevazione, come certificata (<https://dgsaie.mise.gov.it/>) ai sensi della d.G.R. 30 gennaio 2015 n. X/3076, in ordine al prezzo medio di benzina e gasolio per autotrazione praticato presso gli impianti di distribuzione aderenti al circuito sconto carburante;

Considerato che il prezzo medio certificato dall'Ambasciata d'Italia presso la confederazione Elvetica è risultato pari a euro 1,44 per la benzina e euro 1,47 per il gasolio e che il prezzo medio certificato dalla fonte dati del Ministero per lo Sviluppo Economico è risultato pari a euro 1,450 per la benzina e euro 1,325 per il gasolio;

Verificato che la differenza del prezzo medio ordinario tra la confederazione Elvetica e lo Stato Italiano risulta pari ad euro 0,01 per la benzina e euro -0,15 per il gasolio e che, quindi, il prezzo praticato in Lombardia è sì superiore a quello praticato in Svizzera per la benzina ma non sufficientemente alto per giustificare la riduzione del relativo prezzo alla pompa di distribuzione ed inferiore a quello praticato in Svizzera per il gasolio;

Acclarata quindi la necessità di adeguare, per la benzina e per il gasolio, lo sconto rideterminandone, come segue, la rela-

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 26 febbraio 2021

tiva misura mediante sospensione sia per la benzina che per il gasolio sino a quando, nel rispetto delle citate norme statali e regionale, la differenza del prezzo medio ordinario tra la confederazione Elvetica e lo Stato Italiano non ne consentiranno la riattivazione:

Per la benzina

- Fascia A: da 0,000 a 10,000 Km Sospesa
- Fascia B: da 10,001 a 20,000 Km Sospesa

Per il gasolio

- Fascia A: da 0,000 a 10,000 Km Sospesa

Richiamata la citata d.g.r. 30 marzo 2011, n. 1509, che, tra l'altro, attribuisce al Dirigente della U.O. Entrate Regionali e Federalismo Fiscale, ora Tutela delle Entrate Tributarie Regionali, per le competenze allo stesso assegnate, gli adempimenti connessi all'adeguamento della misura dello sconto;

Ritenuto di fissare nel giorno 1° marzo 2021 la decorrenza delle nuove misure come sopra indicate, mantenendo la sospensione sia per la benzina che per il gasolio sino a quando non intervengano variazioni del relativo prezzo medio, tra Italia e Svizzera, tali da giustificare la rispettiva reintroduzione, nel rispetto delle citate norme statali e regionale;

Ritenuto, in considerazione della portata del presente provvedimento, necessario pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e rendere preventiva ed adeguata informazione ai cittadini, ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti ed alle Associazioni di categoria, ai Comuni interessati attraverso A.N.C.I. Lombardia, anche mediante pubblicazione del provvedimento sul portale della Regione Lombardia, sulla pagina Tributi del Portale della Regione Lombardia e nella sezione Avvisi dell'applicativo per la gestione dello Sconto carburanti in uso ai Comuni interessati dalla misura;

Ritenuto altresì necessario notificare il presente atto:

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Roma - nonché all'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del d.m. Economia e Finanze 25 febbraio 2009;
- ad ARIA S.P.A. perché provveda ad adeguare alle nuove misure il sistema informatico «Sconto carburanti»;

Vista la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare le d.g.r. 25 gennaio 2021, n. 4222 per la parte che afferisce alle competenze della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie regionali e alla nomina del dr. Michele Colosimo quale dirigente della medesima Unità Organizzativa,

DECRETA

1. di adeguare, per la benzina e per il gasolio, lo sconto rideterminandone, come segue, la relativa misura mediante sospensione sia per la benzina che per il gasolio sino a quando, nel rispetto delle citate norme statali e regionale, la differenza del prezzo medio ordinario tra la confederazione Elvetica e lo Stato Italiano non ne consentiranno la riattivazione:

Per la benzina

- Fascia A: da 0,000 a 10,000 Km Sospesa
- Fascia B: da 10,001 a 20,000 Km Sospesa

Per il gasolio

- Fascia A: da 0,000 a 10,000 Km Sospesa;

2. di fissare nel giorno 1° marzo 2021 la decorrenza della sospensione delle misure;

3. di notificare il presente provvedimento:

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Roma - nonché all'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. Economia e Finanze 25 febbraio 2009;
- ad ARIA S.P.A. perché provveda ad adeguare alle nuove misure il sistema informatico «Sconto carburanti»;

4. in considerazione della portata del presente provvedimento, di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e rendere preventiva ed adeguata informazione ai cittadini, ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti ed alle Associazioni di categoria, ai Comuni interessati attraverso A.N.C.I. Lombardia, anche mediante pubblicazione del provvedimento sul portale della Regione Lombardia, sulla pagina Tributi del Portale della Regione Lombardia e nella sezione Avvisi dell'applicativo per la gestione dello Sconto carburanti in uso ai Comuni interessati dalla misura;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Michele Colosimo

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.g. 23 febbraio 2021 - n. 2356

Centri autorizzati di assistenza agricola riconosciuti in Regione Lombardia. Società UNICAA S.R.L., via Carlo Serassi 7, Bergamo: autorizzazione apertura nuova sede operativa dislocata presso la Regione Piemonte

IL DIRETTORE GENERALE

ALL'AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Visti

- il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188»;
- l'art. 3 bis, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n.165, che disciplina l'attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), rimette a un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la definizione dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento dell'attività dei CAA e affida alle Regioni i compiti di verifica e di vigilanza dei medesimi requisiti, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di CAA all'interno del proprio territorio;
- il decreto 27 marzo 2001 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che ha fissato i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per svolgere le attività di Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);
- la deliberazione di Giunta regionale numero 6402 del 12 ottobre 2001 che ha recepito il citato decreto ministeriale 27 marzo 2001 ed ha approvato la circolare applicativa per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di CAA nel territorio della Regione Lombardia;
- il decreto del Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia n. 8060 del 13 maggio 2002 che ha autorizzato la Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari S.R.L. (SISA) con sede legale in Via Ghislanzoni,15, Bergamo, in applicazione della richiamata d.g.r. 6402/2001 a svolgere le attività di Centro autorizzato di assistenza agricola nel territorio della Regione Lombardia;
- il decreto del Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia numero 19106 del 15 ottobre 2002 con cui la società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari SRL (SISA), con sede legale in Via Ghislanzoni,15, Bergamo in applicazione del cit. decreto ministeriale 27 marzo 2001 è stata autorizzata a svolgere l'attività di CAA anche nella Regione Piemonte e ad operare nelle sedi indicate nell'allegato al medesimo decreto;
- il decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante «Riforma dei Centri autorizzati di assistenza agricola», che ha modificato la normativa sul funzionamento dei Centri autorizzati di assistenza agricola, al fine di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza delle attività degli stessi svolta a favore delle imprese agricole, ha abrogato il proprio precedente decreto 27 marzo 2001 sopra citato ed ha confermato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, che «la verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento nel caso di ambito territoriale distribuito tra più regioni, previa intesa tra le regioni interessate, compete alla regione in cui è compresa la sede legale della società richiedente»;
- il decreto del Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia n. 461 del 25 gennaio 2010 con cui si è preso atto che la Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari (SISA) SRL ha modificato la propria ragione sociale in Società UNICAA SRL, con sede legale in Via Ghislanzoni, 15, Bergamo;
- la deliberazione di Giunta regionale numero 2228 del 21 settembre 2011 che ha dettato nuove determinazioni in ordine al riconoscimento e controllo dei Centri autorizzati di assistenza agricola operanti nel territorio di Regione Lombardia assunte ai sensi del decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed ha abrogato la propria precedente deliberazione numero 6402 del 12 ottobre 2001;

Preso atto della nota protocollo numero 5560/15 del 29 luglio 2015, acquisita al protocollo regionale numero M1.2015.0307676 del 29 luglio 2015, con la quale la Società UNICAA S.R.L. ha comunicato alla Direzione Generale Agricoltura il cambio di indiriz-

zo della sede legale da Via Ghislanzoni, 15, Bergamo a Via Carlo Serassi, 7 Bergamo;

Dato atto del seguente percorso istruttorio:

- con nota protocollo numero IT102-U12866/20 del 28 dicembre 2020, acquisita al protocollo regionale numero M1.2020.0257184 del 29 dicembre 2020, la Società UNICAA S.R.L. ha presentato alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la richiesta di apertura di una nuova sede operativa presso la Regione Piemonte, denominata UNICAA TO 7 dislocata nel Comune di Pinerolo in Via Del Gibuti, 1;
- con nota protocollo numero M1.2021.0004063 del 12 gennaio 2021, la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha avviato il procedimento amministrativo al fine di acquisire dalla Regione Piemonte, nei termini prescritti dall'art. 9 del decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il parere in ordine alla variazione sopra citata comunicando alla medesima regione che, decorso detto termine senza ricevere alcun riscontro, avrebbe autorizzato la Società UNICAA S.R.L. ad effettuare l'apertura della nuova sede operativa di Pinerolo assumendo come positivo il parere della Regione Piemonte;
- con nota protocollo numero A1700A.2021.0002306 del 27 gennaio 2021, acquisita al protocollo regionale numero M1.2020.0257184 del 29 gennaio 2021 la Regione Piemonte ha chiesto alla Società UNICAA S.R.L. di trasmettere la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'istruttoria;
- con e-mail certificata protocollo numero T-U1299/21 del 03 febbraio 2021, la Società UNICAA S.R.L. ha trasmesso alla Regione Piemonte la documentazione richiesta;
- con nota protocollo numero A1700A.2021.0003947 del 15 febbraio 2021, acquisita al protocollo regionale numero M1.2021.0028084 del 15 febbraio 2021, la Regione Piemonte, esperiti i necessari accertamenti, ha espresso Parere Favorevole all'apertura della nuova sede operativa di Pinerolo in Via Del Gibuti 1 rilasciando il nulla osta anche al designato responsabile di sede;

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra descritto e verificato dalla Regione Piemonte di autorizzare la Società UNICAA S.R.L. a procedere all'apertura di una nuova sede operativa nella Regione Piemonte denominata UNICAA TO 7, dislocata nel Comune di Pinerolo in Via Del Gibuti, 1;

Ritenuto, altresì, di aggiornare l'elenco generale delle sedi operative della Società UNICAA S.R.L. dislocate in Regione Piemonte così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dall'art. 9 del decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, individuate dalla d.g.r. XI/126 del 17 maggio 2018;

Visto l'art. 16 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

Recepite le premesse:

1. di autorizzare la Società UNICAA S.R.L., con sede legale in Via Carlo Serassi, 7, Bergamo a procedere all'apertura di una nuova sede operativa nella Regione Piemonte denominata UNICAA TO 7, dislocata nel Comune di Pinerolo in Via Del Gibuti, 1;

2. di aggiornare l'elenco generale delle sedi operative della Società UNICAA S.R.L. dislocate in Regione Piemonte così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dall'art. 9 del decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società UNICAA S.R.L., alla Regione Piemonte, ad AGEA per i successivi adempimenti di competenza;

6. di pubblicare il presente atto nel BURL.

Il direttore generale
Anna Bonomo


Allegato 1
**Società UNICAA SRL
Elenco sedi autorizzate ad operare nella Regione PIEMONTE**

Sedi operative	Responsabile	Indirizzo
UNICAA - AL 2	Giuseppe Re	Via Pontida, 18 - 15100 – Alessandria -
UNICAA - AL 6	Massimo Carelli	Via Roma, 30 – 15038 - Ottiglio – Alessandria
UNICAA - AL 7	Carlo Antonio D’Angelone	Via Roma, 2 – 15010 - Ricaldone – Alessandria
UNICAA - AT 2	Gianluca Ravizza	Corso Alfieri, 185 – 14100 - Asti -
UNICAA - AT 3	Massimo Vecchiattini	Viale Pietro Laudano, 2 - 14040 Castel Boglione – Asti
UNICAA – CN 1	Emanuele Bosticco	Via Alba, 15 – 12050 Castagnito – Cuneo
UNICAA - CN 6	Davide Mondino	Via Basse di Chiusano, 23 - 12020 Cuneo -
UNICAA – CN 7	Marcella Isoardi	Via XXVIII Aprile, 6 – 12100 – Cuneo -
UNICAA - NO 2	Mauro Cerfeda	Via Giacinto Morera, 5 – 28100 – Novara -
UNICAA - TO 2	Alberto Morera	Via Morghen, 5 – 10143 – Torino -
UNICAA - TO 4	Simona Sado	Corso Francia 325 – 10138 – Torino -
UNICAA - TO 5	Selena Bosio	Via Nazionale 32 – 10010 - Carema – Torino
UNICAA - TO 6	Andrea Crivellari	Via S. Francesco di Sales, 56 – 10022 Carmagnola - TO
UNICAA – TO 7	Alessandro Franco Fogliatto	Via Del Gibuti, 1 – 10064 Pinerolo – Torino
UNICAA - VC 1	Umberto Momo	Corso Gastaldi 55 – 13100 - Vercelli –

Riepilogo delle variazioni approvate con il presente decreto

Nuova sede operativa - Denominazione: UNICAA T07
Responsabile: Alessandro Franco Fogliatto
Indirizzo: Via del Gibuti 1 - 10064 Pinerolo (TO)

D.d.g. 23 febbraio 2021 - n. 2357

Centri autorizzati di assistenza agricola riconosciuti in Regione Lombardia. Società UNICAA S.R.L., via Carlo Serassi 7, Bergamo: autorizzazione a procedere alle variazioni di sedi operative dislocate presso la Regione Emilia-Romagna

IL DIRETTORE GENERALE

ALL'AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Visti

- il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che reca soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
- l'art. 3 bis, commi 2 e 4, del citato decreto n. 165, che disciplina l'attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e affida a un decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la definizione dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento dell'attività dei CAA e alle Regioni i compiti di verifica e di vigilanza dei medesimi requisiti, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di CAA all'interno del proprio territorio;
- il decreto 27 marzo 2001 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che ha fissato i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per svolgere le attività di Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);
- la deliberazione di Giunta regionale numero 6402 del 12 ottobre 2001 che ha recepito il citato decreto ministeriale 27 marzo 2001 ed ha approvato la circolare applicativa per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di CAA nel territorio della Regione Lombardia;
- il decreto del Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia n. 8060 del 13 maggio 2002 che ha autorizzato la Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari SRL (SISA) con sede legale in Via Ghislanzoni, 15, Bergamo, in applicazione in applicazione della richiamata d.g.r. 6402/2001 a svolgere le attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola nel territorio della Regione Lombardia;
- il decreto del Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia numero 24867 dell'11 dicembre 2002 con cui la Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari SRL (SISA), con sede legale in Via Ghislanzoni, 15, Bergamo, in applicazione del decreto ministeriale 27 marzo 2001, è stata autorizzata a svolgere l'attività di CAA anche nella Regione Emilia-Romagna e ad operare nelle sedi indicate nell'allegato al medesimo decreto;
- il decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante «Riforma dei Centri autorizzati di assistenza agricola» che ha modificato la normativa sul funzionamento dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, al fine di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza delle attività degli stessi svolta a favore delle imprese agricole, ha abrogato il proprio precedente decreto 27 marzo 2001 sopra menzionato ed ha confermato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, che «la verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento nel caso di ambito territoriale distribuito tra più regioni, previa intesa tra le regioni interessate, compete alla regione in cui è compresa la sede legale della società richiedente»;
- il decreto del Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia n. 461 del 25 gennaio 2010 con cui si è preso atto della modifica della ragione sociale della Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari (SISA) S.R.L. che ha assunto la denominazione di Società UNICAA S.R.L., mantenendo la medesima sede legale in Via Ghislanzoni, 15, Bergamo;
- la deliberazione di Giunta regionale numero 2228 del 21 settembre 2011 che ha dettato nuove determinazioni in ordine al riconoscimento e controllo dei Centri autorizzati di assistenza agricola operanti nel territorio di Regione Lombardia assunte ai sensi del decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed ha abrogato la propria precedente deliberazione numero 6402 del 12 ottobre 2001;

Preso atto della nota protocollo numero 5560/15 del 29 luglio 2015, acquisita al protocollo regionale numero M1.2015.0307676 del 29 luglio 2015, con la quale la Società UNICAA S.R.L. ha comunicato a questa amministrazione il cambio di indirizzo della sede legale da Via Ghislanzoni, 15 a Via Carlo Serassi, 7 Bergamo;

Dato atto del seguente percorso istruttorio:

- con nota protocollo numero IT102-U12864/20 del 28 dicembre 2020 acquisita al protocollo regionale numero M1.2020.0256919 del 28 dicembre 2020 la Società UNICAA SRL ha presentato alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi le seguenti richieste di variazione di sedi operative dislocate presso la Regione EMILIA-ROMAGNA:
 1. Chiusura sedi
 - Denominazione: UNICAA FC4
 - Indirizzo: Via Andrea Dragoni 114 - 47122 Forlì (FC)
 - Denominazione: UNICAA RA3
 - Indirizzo: Via di Roma 108 - 48121 Ravenna
 2. Nuovo responsabile sede
 - Denominazione: UNICAA RE3
 - Responsabile: Fabio Tagliavini sostituisce Giorgio Bondavalli
 - Indirizzo: Via Carlo Calvi di Coenzo 4 - 42124 Reggio nell'Emilia (RE)
 - Denominazione: UNICAA RE4
 - Responsabile: Lorenzo Caraffi sostituisce Fabrizio Ricchi
 - Indirizzo: Largo Marco Gerra, 1
 3. Nuovo convenzionato
 - Convenzionato: Confcooperative Romagna- C.F. 92093410394
 - Denominazione: UNICAA FC3
 - Indirizzo: Via Battuti Rossi 6a - 47121 Forlì (FC)
 - con note protocollo numero M1.2021.0004062 del 12 gennaio 2021 e protocollo numero M1.2021.0007342 del 15 gennaio 2021 la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha avviato il procedimento amministrativo al fine di acquisire dalla Regione Emilia-Romagna, nei termini prescritti dall'art. 9 del decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il parere in ordine alle variazioni di cui ai punti 2 e 3 sopra citati tenuto conto che per il punto 1 non sono previste attività istruttorie e comunicando alla medesima regione che decorso detto termine senza ricevere alcun riscontro avrebbe autorizzato la Società UNICAA SRL a procedere a dette variazioni assumendo come positivo il parere della Regione Emilia-Romagna;
 - con nota protocollo numero 0125367.U del 12 febbraio 2021 acquisita al protocollo regionale numero M1.2021.0027729 del 15 febbraio 2021, la Regione Emilia-Romagna ha comunicato alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi il parere positivo per il cambio del responsabile delle sedi operative UNICAA RE3 - Via Carlo Calvi di Coenzo, 4 - 42124 Reggio Emilia (RE) e UNICAA RE4 - Largo Marco Gerra, 1 Reggio Emilia (RE), mentre per quanto riguarda la sede UNICAA FC3, ha precisato che con atto di fusione Rep. 67760 - Raccolta n. 29805, si è proceduto alla fusione tra Confcooperative Forlì Cesena e Confcooperative Forlì Cesena, entrambi soggetti già precedentemente autorizzati, costituendo una nuova società denominata «Confcooperative Romagna».
- Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra descritto e verificato da parte della Regione Emilia-Romagna di autorizzare la Società UNICAA S.R.L. a procedere alle variazioni di sedi operative dislocate presso la Regione Emilia-Romagna nei termini sopra evidenziati;
- Ritenuto, altresì, di aggiornare l'elenco generale delle sedi operative della Società UNICAA S.R.L. dislocate presso la Regione Emilia-Romagna di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dall'art. 9 del decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, individuate dalla d.g.r. XI/126 del 17 maggio 2018;
- Visto l'art. 16 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 26 febbraio 2021

DECRETA

Recepito le premesse:

1. di autorizzare la Società UNICAA S.R.L. , con sede legale in Via Carlo Serassi, 7, Bergamo a procedere alle variazioni di sedi operative dislocate presso la Regione Emilia-Romagna come di seguito indicato:

Chiusura sedi

Denominazione: UNICAA FC4

Indirizzo: Via Andrea Dragoni 114 - 47122 Forlì (FC)

Denominazione: UNICAA RA3

Indirizzo: Via di Roma 108 - 48121 Ravenna

Nuovo responsabile sede

Denominazione: UNICAA RE3

Responsabile: Fabio Tagliavini sostituisce Giorgio Bondavalli

Indirizzo: Via Carlo Calvi di Coenzo 4 - 42124 Reggio nell'Emilia (RE)

Denominazione: UNICAA RE4

Responsabile: Lorenzo Caraffi sostituisce Fabrizio Ricchi

Indirizzo: Largo Marco Gerra, 1

Nuovo convenzionato

Convenzionato: Confcooperative Romagna- C.F. 92093410394

Denominazione: UNICAA FC3

Indirizzo: Via Battuti Rossi 6a - 47121 Forlì (FC)

2. di aggiornare l'elenco generale delle sedi operative della Società UNICAA S.R.L. dislocate presso la Regione Emilia-Romagna di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dall'art. 9 del decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società UNICAA S.R.L., alla Regione Emilia-Romagna e ad AGEA per i successivi adempimenti di competenza;

6. di pubblicare il presente atto nel BURL.

Il direttore generale
Anna Bonomo

— • —



Allegato 1

SOCIETA' UNICAA SRL
Elenco sedi autorizzate ad operare nella Regione EMILIA-ROMAGNA

Sedi operative	Responsabile sede	Indirizzo
UNICAA - BO 2	Roberto Guidotti	Via del Trebbo, 1/abc - 40128 Bologna
UNICAA - BO 4	Gian Luca Audia	Via Delle Lame 118, - 40122 Bologna
UNICAA - FC 1	Edmondo Chiusoli	Via G. Cardano 7/9 - 47122 Forlì
UNICAA - FC 3	Riccardo Nascè	Via Battuti Rossi 6/A - 47100 Forlì
UNICAA - FE 4	Michele Pedriali	Via Bela Bartok, 2 - 44100 Ferrara
UNICAA - MO 2	Massimo Alberghini Maltoni	Via del Mercato, 6 - 41100 Modena
UNICAA - MO 3	Massimo Alberghini Maltoni	Piazza Ceretti, 11 - 41037 Mirandola – Modena
UNICAA - MO 5	Alessandro Rossi	Via Emilia Ovest 101 - 41100 Modena
UNICAA - PC 1	Marco Campominosi	Viale Risorgimento 33/A – Piano 5 - 29121 Piacenza
UNICAA - PC 2	Maria Elena Massarini	Via Voghera, 4 - 29100 Piacenza
UNICAA - PC 3	Massimo Modenesi	Via Risorgimento, 45 - 29100 Piacenza
UNICAA -PR 2	Ilaria Bedodi	Via Emilia Ovest, 8/b - 43100 Parma
UNICAA - PR 3	Rainieri Fabio	Piazza degli Alpini, 1 località Ponte Taro – 43015 Noceto – Parma
UNICAA - PR 4	Thomas Corradi	Via Sidney Sonnino 35/A - 43126 Parma
UNICAA - RA 2	Roberto Scozzoli	Via Berlinguer, 14 - 48100 Ravenna
UNICAA - RE 1	Barbara Curini	Via Carlo Marx, 11 - 42020 Quattro Castella – Reggio Emilia
UNICAA - RE 3	Fabio Tagliavini	Via Calvi di Coenzo, 4 - 42100 Reggio Emilia
UNICAA - RE 4	Lorenzo Caraffi	Largo Marco Gerra 1 - 42100 Reggio Emilia

Elenco delle variazioni approvate con il presente decreto

Chiusura sedi

UNICAA FC4 - Indirizzo: Via Andrea Dragoni 114 – 47122 Forlì (FC)
 UNICAA RA3 - Indirizzo: Via di Roma 108 - 48121 Ravenna

Nuovo responsabile sede

UNICAA RE3 - Responsabile: Fabio Tagliavini sostituisce Giorgio Bondavalli
 Indirizzo: Via Carlo Calvi di Coenzo 4 - 42124 Reggio nell'Emilia (RE)

UNICAA RE4 - Responsabile: Lorenzo Caraffi sostituisce Fabrizio Ricchi
 Indirizzo: Largo Marco Gerra, 1

Nuovo convenzionato

Convenzionato: Confcooperative Romagna- C.F. 92093410394
 UNICAA FC3-Indirizzo: Via Battuti Rossi 6a – 47121 Forlì (FC)

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 26 febbraio 2021

D.d.s. 22 febbraio 2021 - n. 2308
Approvazione dei criteri per la definizione e determinazione
dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali nell'anno
2021, in applicazione dell'art. 56 della l.r. 31/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare l'art. 56 «Associazionismo e consorzi forestali», comma 6;

Vista la decisione della Commissione Europea n. C(2016) 491 del 26 gennaio 2016 Aiuto di Stato Italia (Lombardia) - SA.42825 (2015/N) «Servizi ambientali erogati dai Consorzi Forestali», con la quale la Commissione Europea ritiene che le agevolazioni concesse nell'ambito del presente atto siano compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la decisione C(2020) 9152 finale del 16 dicembre 2020 - Aiuto di stato SA.59101 (2020/N), con la quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 l'Aiuto di Stato Italia (Lombardia) SA.42825 (2015/N) «Servizi ambientali erogati dai Consorzi Forestali»;

Visti inoltre:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6 e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;
- decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (GU Serie Generale n.175 del 28 luglio 2017) con particolare riferimento agli articoli 8 «Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc», 9 «Registrazione degli aiuti individuali»; 13 «Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG», 15 «Verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero»;

Viste:

- la d.g.r. 4217 del 25 ottobre 2012 «Direttive per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi forestali, ai sensi dell'art. 56, comma 7, della l. r. 31/2008 - Contestuale revoca delle deliberazioni n. 20554/2005 e n. 3621/2006»;
- la d.g.r. 5140 del 9 maggio 2016 «Modifica della deliberazione n. X/3948 del 31 luglio 2015 - Criteri per la definizione e determinazione dei Servizi Ambientali erogati dai Consorzi Forestali, in applicazione dell'art. 56 della l.r. 31/2008» che, tra l'altro:
 - approva l'Allegato 1 relativo ai «Criteri per la definizione e determinazione dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali, in applicazione dell'articolo 56 della l.r. 31/2008»;
 - stabilisce di demandare a successivo provvedimento della competente Struttura della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione delle modalità di accesso ai contributi in oggetto, nel rispetto della succitata decisione della Commissione Europea n.C(2016) 491 del 26 gennaio 2016;

Ritenuto quindi:

- di definire i «Criteri per la definizione e determinazione dei Servizi Ambientali erogati dai Consorzi Forestali nell'anno 2021, in applicazione dell'art. 56 della l.r. 31/2008», come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di procedere all'istruttoria delle domande, che verranno presentate dai Consorzi Forestali, per il tramite delle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi territorialmente competenti, e successivamente all'erogazione dei fondi, a favore degli stessi Consorzi Forestali, che ammontano complessivamente a € 1.201.824,00 e che trovano copertura sul capitolo di spesa 9.05.203.5396 nell'esercizio finanziario 2021;

Precisato che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite nella Comunicazione della Commissione Europea «Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà, (2014/C

249/01)» par. 2.2., né saranno erogate agevolazioni alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Verificato che la registrazione su SIAN del Regime SA.42825 (2015/N) «Servizi ambientali erogati dai Consorzi Forestali» come da disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto SIAN - CAR» n. 8489;

Vista la d.g.r. XI/4286 del 15 febbraio 2021 (variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 (d.lgs. 118/2011 - l.r. 19/2012 art. 1, c. 4) - 6° provvedimento - (atto da trasmettere al Consiglio regionale);

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Sviluppo delle Politiche Forestali e Agroambientali» individuate dalla d.g.r. del 31 gennaio 2020, n. 2795;

DECRETA

1. di approvare i «Criteri per la definizione e determinazione dei Servizi Ambientali erogati dai Consorzi Forestali nell'anno 2021, in applicazione dell'art. 56 della l.r. 31/2008», come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che è adottato in esecuzione della decisione C(2016) 491 del 26 gennaio 2016 Aiuto di stato SA.42825 (2015/N) «Servizi ambientali erogati dai Consorzi Forestali» e alla d.g.r. 5140 del 9 maggio 2016 «Modifica della deliberazione n. X/3948 del 31 luglio 2015 - Criteri per la definizione e determinazione dei Servizi Ambientali erogati dai Consorzi Forestali, in applicazione dell'art. 56 della l.r. 31/2008»;

2. di demandare la raccolta e l'istruttoria delle domande alle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca territorialmente competenti della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

3. che la Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e Agroambientali e le Strutture Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca, in qualità di soggetti concedenti ed eroganti, sono tenute - secondo le competenze dettagliate nell'allegato - ad attuare le presenti disposizioni in osservanza alle disposizioni europee di cui regime di aiuto SA.42825 (2015/N) «Servizi ambientali erogati dai Consorzi Forestali», prorogato con decisione C(2020) 9152 finale del 16 dicembre 2020 - Aiuto di stato SA.59101 (2020/N);

4. che i dirigenti della Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e Agroambientali e delle Strutture Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca, in qualità di soggetti concedenti ed eroganti, sono individuati - secondo le competenze dettagliate nell'allegato - quali responsabili per l'effettuazione delle verifiche propedeutiche e la registrazione dei beneficiari di aiuti di stato in applicazione alla normativa nazionale di cui all'art 52 della legge 234/2012 e del d.m. 115/2017;

5. di demandare a successivo atto della Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e Agroambientali, in esito all'istruttoria delle domande presentate dai Consorzi Forestali, l'erogazione dei fondi a favore degli stessi che ammontano complessivamente a € 1.201.824,00 e trovano copertura sul capitolo di spesa 9.05.203.5396 dell'esercizio finanziario 2021;

6. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito web di Regione Lombardia.

Il dirigente
Roberto Carovigno

_____ • _____

Allegato n. 1

Criteri per la definizione e determinazione dei Servizi Ambientali erogati dai Consorzi Forestali nell'anno 2021, in applicazione dell'art. 56 della l.r. 31/2008

1. PREMESSE
2. CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA
3. AIUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI
 - 3.1 Misure d'intervento
 - 3.2 Spese ammissibili
 - 3.2.1 Lavori indicativi di pronto intervento
 - 3.2.2 Spese generali
 - 3.3 Ulteriori condizioni, limiti e divieti generali
 - 3.3.1 Interventi in aree percorse dal fuoco
 - 3.3.2 Interventi in parchi nazionali, regionali, riserve e Siti Natura 2000
 - 3.4 Ammontare dell'aiuto
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
 - 6.1 Avvio del procedimento
 - 6.2 Istruttoria
 - 6.3 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente
 - 6.4 Richieste di riesame
7. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI ED AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
8. PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI
9. ESECUZIONE DEI LAVORI
 - 9.1 Esecuzione dei "lavori indicativi di pronto intervento"
 - 9.2 Esecuzione dei "lavori programmabili"
10. VARIANTI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
 - 10.1 Come ottenere il permesso ad eseguire una variante
11. PROROGHE
12. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
 - 12.1 Accertamento finale dei lavori e saldo

- 12.2 Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento finale dei lavori
- 13. IMPEGNI DEI BENEFICIARI
- 14. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
- 15. REVOCA E PENALITA'
 - 15.1 Revoca totale del contributo
 - 15.2 Riduzione parziale del contributo (penalità)
- 16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
 - Allegato A Domanda di contributo
 - Allegato B Quadro Riepilogativo Interventi: Preventivo
 - Allegato C Scheda Intervento: Preventivo
 - Allegato D Autocertificazione
 - Allegato D Dichiarazione
 - Allegato F Variante
 - Allegato G Domanda di Pagamento Saldo
 - Allegato H Quadro Riepilogativo Interventi: Consuntivo
 - Allegato I Scheda Intervento: Consuntivo
 - ALLEGATO L. rendicontazione lavori in amministrazione diretta

1. PREMESSE

L'articolo 56 della l. r. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) prevede il finanziamento, a valere sui fondi regionali, dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti dalla Regione.

Lo stesso articolo di legge stabilisce:

- al comma 1: *«I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le attività di miglioramento fondiario di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), le attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 49, le attività selvicolturali di cui all'articolo 50, nonché le attività di apicoltura di cui all'articolo 51. Tali attività sono svolte prevalentemente sui terreni conferiti dai soci, nonché sul reticolo idrico minore, sulla viabilità agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 59 e sulla rete escursionistica di cui alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia). I consorzi forestali svolgono altresì assistenza tecnica prevalentemente nei confronti dei loro soci.»*
- al comma 6. *«La Regione trasferisce alla provincia di Sondrio, per il relativo territorio, ed eroga direttamente, nel restante territorio, fondi per il finanziamento dei servizi svolti dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale...OMISSIS»*

Obiettivo del presente provvedimento è pertanto stabilire le modalità di accesso ai contributi dei servizi ambientali dei consorzi forestali nel territorio di competenza di Regione Lombardia, in attuazione:

- della d.g.r. 5140 del 9 maggio 2016 "Modifica della deliberazione n. X/3948 del 31/07/2015 - Criteri per la definizione e determinazione dei Servizi Ambientali erogati dai Consorzi Forestali, in applicazione dell'art. 56 della l.r. 31/2008";
- della decisione C (2016) 491 del 26 gennaio 2016, aiuto di stato SA.42825 (2015/N) "Servizi Ambientali erogati dai Consorzi Forestali" agli atti degli uffici della Unità Organizzativa "Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie";
- degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01).

Nel territorio della Provincia di Sondrio l'erogazione dei contributi avviene con modalità stabilite dalla Provincia stessa, nel rispetto degli atti sopra indicati.

2. CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda i 19 Consorzi Forestali riconosciuti da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008 e della d.g.r. 4217 del 25/10/2012 "Direttiva per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi forestali", che gestiscono terreni prevalentemente in Province diverse da quella di Sondrio.

Non possono presentare domanda:

- i quattro consorzi forestali che gestiscono terreni prevalentemente in Provincia di Sondrio (Alta Valtellina, Prata Campotaccio, Boschi Isola, Val Codera), che potranno però presentare domanda alla Provincia di Sondrio.
- il Consorzio Forestale Presolana, in via di liquidazione.

3. AIUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI

Salvo quanto sotto riportato per il reticolo idrografico minore (RIM) e per la rete escursionistica regionale (l.r. 5/2017) e per la viabilità agrosilvopastorale (art. 59 l.r. 31/2008), l'ambito territoriale dei Servizi Ambientali è costituito esclusivamente dalle superfici conferite in gestione ai consorzi e correttamente inseriti nel fascicolo aziendale degli stessi al momento della presentazione della domanda di aiuto. I predetti terreni devono risultare conferiti anche al momento dell'istruttoria della domanda di aiuto, della domanda di saldo e della relativa istruttoria, nonché di eventuali ulteriori controlli.

Fanno eccezione:

- gli interventi sul reticolo idrografico minore RIM, che sono ammissibili anche senza conferimento, ma sulle aree non conferite l'intervento è finanziabile solo se il Sindaco autorizza per iscritto i lavori;
- gli interventi sulla rete escursionistica regionale (l.r. 5/2017), che sono ammissibili anche senza conferimento, ma sulle aree non conferite l'intervento è finanziabile solo se l'Ente territorialmente competente o il Sindaco autorizza per iscritto l'intervento;

- gli interventi di viabilità agro-silvo-pastorale (art. 59 l.r.31/2008), che sono ammissibili anche senza conferimento, ma su tratti non conferiti l'intervento è finanziabile solo se il Consorzio è gestore della strada stessa o, in mancanza, se il Sindaco autorizza per iscritto l'intervento.

3.1 Misure d'intervento

- Misura 1 "Prevenzione e ripristino foreste danneggiate da avversità biotiche e abiotiche";
- Misura 2 "Miglioramento del deflusso idrico";
- Misura 3 "Investimenti in infrastrutture per migliorare il valore ecologico delle foreste";
- Misura 4 "Interventi per ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità";
- Misura 5 "Ripristino e manutenzione di sentieri naturali per la fruizione del paesaggio";
- Misura 6 "Ripristino e manutenzione habitat naturali per gli animali del settore forestale";
- Misura 7 "Viabilità per la prevenzione di incendi boschivi".

Gli interventi ammissibili¹, **definiti in dettaglio dalla d.g.r. 5140/2016 e pertanto non modificabili da un decreto**, sono riportati nella tabella che segue.

Ulteriori condizioni, limiti e misure a carattere trasversale sono riportati successivamente.

Misure, spese ammissibili, limiti e divieti approvati con d.g.r. 5140/2016		
Misure	Spese ammissibili	Limiti e divieti
1 Prevenzione e ripristino foreste danneggiate da avversità biotiche e abiotiche in conformità con il par. 2.1.3 degli Orientamenti UE	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Taglio di piante danneggiate da avversità abiotiche, quali schianti da neve, slavine, valanghe, alluvioni e simil²;</i> • <i>Sfolli e diradamenti in boschi con funzione ricreativa, protettiva o naturalistica;</i> • <i>Spalcatore e potature con finalità antincendio o per favorire la fruizione del bosco o su un ristretto numero di piante d'avvenire²;</i> • <i>Prevenzione, eradicazione e trattamento di fitopatie e parassitologie attraverso il taglio</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nel caso di interventi ricostitutivi del potenziale forestale, danneggiato da attacchi parassitari e fitopatie, l'accertamento dei danni è in capo al Servizio Fitosanitario regionale, che ne attesta l'estensione e la distruzione di almeno il 20% del potenziale forestale nell'area colpita dall'evento. Bisognerà in ogni caso dimostrare che il rischio di comparsa dell'organismo nocivo è giustificato da fondate prove</i>

¹ Le stesse sono state definite in ottemperanza alle disposizioni degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01), e in particolare:

- "Prevenzione e ripristino foreste danneggiate da calamità naturali e avversità biotiche e abiotiche" di cui al capitolo 2.1.3. degli Orientamenti (2014/C 204/01) - Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici;
- "Miglioramento e manutenzione del suolo e del deflusso idrico" di cui a capitolo 2.1.3. degli Orientamenti (2014/C 204/01) - Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici;
- "Investimenti in infrastrutture per migliorare il valore ecologico delle foreste" di cui a capitolo 2.1.4. degli Orientamenti (2014/C 204/01) - Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
- "Interventi per ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità" di cui al capitolo 2.8.1. degli Orientamenti (2014/C 204/01)- Aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale;
- "Ripristino e manutenzione di sentieri naturali per la fruizione del paesaggio" di cui al capitolo 2.8.3. degli Orientamenti (2014/C 204/01) - Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale;
- "Ripristino e manutenzione habitat naturali per gli animali del settore forestale" di cui al capitolo 2.8.3. degli Orientamenti (2014/C 204/01)- Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale.

² Compresi gli schianti da vento e temporali.

Misure, spese ammissibili, limiti e divieti approvati con d.g.r. 5140/2016		
Misure	Spese ammissibili	Limiti e divieti
	<p>e l'asportazione delle piante malate o morte;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevenzione, eradicazione e trattamento della processionaria del pino, tramite raccolta o distruzione dei nidi invernali o l'uso del <i>Bacillus thuringiensis</i> (Berliner)³; • Posa di trappole a feromoni per verificare e controllare la dinamica di popolazione degli insetti nocivi; • Rinnovazione artificiale in boschi danneggiati da calamità naturali, senza creazione di aumento della superficie boschiva. 	<p>scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici⁴.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli interventi ammissibili dovranno essere coerenti con le previsioni e le prescrizioni della pianificazione forestale di cui all'art. 47 della l.r. 31/2008, ossia dei piani di assestamento forestale (PAF) e dei piani di indirizzo forestale (PIF). • Non possono altresì essere concessi aiuti per il mancato reddito dovuto a incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico. • Devono beneficiare di contributo solo le aree forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio nel piano di protezione delle foreste secondo la pianificazione di settore⁵.
<p>2</p> <p>Miglioramento del deflusso idrico in conformità con il par. 2.1.3 degli Orientamenti UE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Piccoli interventi urgenti di manutenzione di opere di sistemazione idraulico forestale esistenti; • Svassi e pulizia dei corsi e specchi d'acqua, in particolare in prossimità di opere di sistemazione idraulico forestale esistenti o di ponti; • Interventi su piccoli dissesti o processi erosivi con tecniche di ingegneria naturalistica; • Lavorazioni localizzate del suolo volte a favorire la decomposizione della lettiera accumulata in eccesso e di conseguenza la rinnovazione naturale e il corretto deflusso delle acque. 	<p>Le spese destinate a questo comparto non possono costituire più del 50% del totale dell'assegnazione annuale ad ogni singolo consorzio forestale;</p> <p>Apporto di concimi e fertilizzanti di qualsiasi tipo;</p> <p>Interventi che tendano a ridurre la biodiversità;</p> <p>Interventi che possano provocare un impatto negativo sugli ecosistemi idrici o sui bacini idrici;</p> <p>Interventi di sistemazione idraulica che non consistano in tecniche di ingegneria naturalistica.</p>
<p>3</p> <p>Investimenti in infrastrutture per migliorare il valore ecologico delle foreste in</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione e posa di arredo in legno, esclusivamente se ricavato dai boschi gestiti dal consorzio stesso, secondo il quaderno delle opere tipo⁶; • Realizzazione e posa di bacheche in legno, ricavato dai propri boschi, finalizzati a illustrare le attività di miglioramento 	<p>Fornitura e manutenzione di arredo con legno non prodotto dai terreni gestiti dal consorzio;</p> <p>Le spese destinate a questo comparto non possono costituire più del 10% del totale dell'assegnazione annuale ad ogni singolo consorzio forestale.</p>

³ Gli interventi di natura fitosanitaria dovranno tener conto della Deliberazione di Giunta della Lombardia n° X/ 3233 del 06/03/2015 approvazione delle linee guida per l'applicazione in Lombardia del piano di azione nazionale (pan) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

⁴ Il paragrafo va inteso nel senso che, nel caso di interventi in aree danneggiate da patogeni o parassiti, l'Ufficio AFCP, nel corso dell'istruttoria, deve formalmente verificare che l'area di intervento rientri nel perimetro dell'area danneggiata secondo le procedure del decreto 10717 del 23 luglio 2018

⁵ In altre parole, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi sono ammissibili solo nei comuni classificati a medio (3), medio-alto (4) o alto (5) rischio di incendio boschivo dal Piano Anti Incendio Boschivo approvato con d.g.r. n. 2725 del 23 dicembre 2019, pubblicata sul BURL n. 1, Serie Ordinaria, del 4 gennaio 2020. Vedi allegato 1. Clicca [qui](#)

⁶ Prodotto dalla Provincia di Como in collaborazione con Ersaf nell'ambito del "Grande Progetto di Montagna" finanziato da Regione Lombardia.

Misure, spese ammissibili, limiti e divieti approvati con d.g.r. 5140/2016		
Misure	Spese ammissibili	Limiti e divieti
conformità con il par. 2.1.4 degli Orientamenti UE	dell'ambiente, della difesa idrogeologica e gli aspetti ricreazionali della foresta realizzate dal consorzio con fondi pubblici.	
4 Interventi per ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità in conformità con il par. 2.8.1 degli Orientamenti UE	<ul style="list-style-type: none"> • Cure colturali con finalità di mantenimento o ripristino delle condizioni ecologiche della foresta; • Conversioni da ceduo a fustaia, in boschi con funzione ricreativa, protettiva o naturalistica, su superfici al di sotto dei 5 ettari; • Rinnovazione artificiale finalizzata a reintrodurre in bosco specie rare o scomparse localmente; • Taglio e sradicamento di specie vegetali esotiche ed eventuale rinnovazione artificiale con specie autoctone; • Impianto o semina di specie erbacee nemorali in imboschimenti recenti⁷ in pianura o fondovalle. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tagli di utilizzazione di qualsiasi tipo; • Tagli a finalità produttiva, ossia finalizzati a produrre legno a scopo commerciale; • Possibilità di rinnovazione artificiale a seguito di tagli di utilizzazione o di tagli successivi o diradamenti; • Creazione di nuovi boschi (imboschimenti e rimboschimenti), anche se su piccole superfici, non destinati a scopi commerciali; • Impianto di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti.
5 Ripristino e manutenzione di sentieri naturali e di elementi caratteristici del paesaggio in conformità con il par. 2.8.3 degli Orientamenti UE	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione di percorsi pedonali, ciclabili o equestri finalizzati alla fruizione del bosco, degli spazi aperti o naturali; • Manutenzione di piccoli elementi caratteristici del paesaggio, quali muretti a secco; • Mantenimento di "cannocchiali visivi", ossia punti panoramici, tagliando la vegetazione in eccedenza che occulta la visuale; • Ripristino e la manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali, compresi i costi di pianificazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi in boschi non aperti alla libera fruizione del pubblico (a meno che le limitazioni non esistano per scopi di tutela della biodiversità o di tutela della sicurezza dei visitatori). • Da questo tipo di aiuto sono escluse le misure volte ad attuare le direttive «Habitat» e «Uccelli».
6 Ripristino e manutenzione habitat naturali per gli animali del settore forestale in conformità con il par. 2.8.3 degli Orientamenti UE	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento o ripristino di radure finalizzate alla conservazione della biodiversità (es. arene di canto per i tetraonidi); • Mantenimento o ripristino di piccoli stagni o specchi d'acqua (es. lanche, rami morti di fiumi) per la tutela e l'incremento della fauna anfibia o testuggine palustre europea⁸ o invertebrati di ambienti umidi o della flora natante o sommersa o semi-sommersa; • Cure colturali a piante destinate all'invecchiamento a tempo 	<ul style="list-style-type: none"> • Possono essere realizzati solamente interventi specificatamente previsti dalla pianificazione forestale o dalla pianificazione delle aree protette o dalla programmazione faunistico-venatoria. • Da questo tipo di aiuto sono escluse le misure volte ad attuare le direttive «Habitat» e «Uccelli».

⁷ Per "imboschimenti recenti" si considerano qui quelli messi a dimora dall'inverno 1989-1990 in poi.

⁸ *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758).

Misure, spese ammissibili, limiti e divieti approvati con d.g.r. 5140/2016		
Misure	Spese ammissibili	Limiti e divieti
	<i>indefinito di notevole importanza paesaggistica o naturalistica;</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Realizzazione, posa, manutenzione di cassette nido per Chiroterri, Falconiformi e Strigiformi;</i> • <i>Realizzazione, posa, manutenzione di cassette nido⁹ in imboscamenti recenti in pianura o fondovalle;</i> • <i>Realizzazione, posa, manutenzione di piattaforme galleggianti per nidi di uccelli acquatici o di ripa in specchi d'acqua;</i> • <i>Delimitazione con staccionate di aree vietate ai visitatori per motivi di tutela ambientale o di pericolo;</i> • <i>Posa di legnaie in corsi e specchi d'acqua di pianura per realizzare luoghi di rifugio e riproduzione per i pesci.</i> 	
<p style="text-align: center;">7</p> <p style="text-align: center;">2.8.4 Viabilità per la prevenzione di incendi boschivi in conformità con il par. 2.8.4 degli Orientamenti UE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Manutenzione della viabilità (strade chiuse al traffico pubblico motorizzato) a finalità antincendio</i> 	<p><i>Le spese destinate a questo comparto non possono costituire più del 30% del totale dell'assegnazione annuale ad ogni singolo consorzio forestale;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Manutenzione straordinaria della viabilità;</i> • <i>Nuova realizzazione di viabilità;</i> • <i>Interventi in boschi non aperti alla libera fruizione del pubblico (a meno che le limitazioni non esistano per scopi di tutela della biodiversità o di tutela della sicurezza dei visitatori;</i> • <i>Gli interventi dovranno essere compatibili col Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi¹⁰.</i>

Ogni Consorzio Forestale dovrà individuare, al momento della domanda, le peculiari necessità di manutenzione del territorio affidatogli in gestione dai soci.

3.2 Spese ammissibili

- Le spese, di cui alla tabella sopra riportata, esclusivamente se presenti all'interno di "costi standard" o, in mancanza, del prezzario delle opere forestali approvato dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, nei limiti delle voci di costo ivi indicate (vedi sotto per ulteriori specifiche);
- l'IVA, nei casi in cui non sia recuperabile da parte del soggetto finanziato; nel caso di lavori in amministrazione diretta è riconosciuta esclusivamente sugli acquisti di materiali e noli di attrezzature utilizzati per gli interventi, che dovranno essere comprovati da fatture quietanzate;
- le spese generali specificate al paragrafo seguente.

⁹ Anche a favore dello scoiattolo rosso europeo e dei chiroterri. Per la realizzazione di cassette nido e simili, si consiglia di consultare il sito <http://www.cisniar.it/> o il sito <https://www.vogelwarte.ch/>.

¹⁰ In altre parole, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi sono ammissibili solo nei comuni classificati a medio (3), medio-alto (4) o alto (5) rischio di incendio boschivo dal Piano Anti Incendio Boschivo approvato con d.g.r. n. 2725 del 23 dicembre 2019, pubblicata sul BURL n. 1, Serie Ordinaria, del 4 gennaio 2020. Vedi allegato 1. Clicca [qui](#)

Le spese sono ammissibili nei limiti dei “**costi standard**” definiti per il Programma di Sviluppo Rurale, così come previsto dall’art. 67, paragrafo 1, punto b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La metodologia utilizzata ed i calcoli effettuati per determinare i costi standard relativi alla sopraccitata deliberazione sono riportati nell’**Allegato L** al Programma di Sviluppo Rurale¹¹.

Nel caso di voci di spesa non indicate nell’Allegato L (cioè per le quali non esiste il costo standard), sono ammissibili solo nei limiti massimi del “**Prezzario delle opere forestali – aggiornamento 2019**” approvato da Regione Lombardia col decreto n. 14785 del 15.10.2019 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 - Serie ordinaria del 21.10.2019 (clicca [qui](#)).

I “costi per la sicurezza” sono compresi nei “Costi standard”, ma possono essere aggiunti alle voci di costo del “Prezzario delle opere forestali – aggiornamento 2019”.

Qualora alcune spese, contemplate nella tabella precedente, siano assenti sia nei “costi standard”, sia nel “Prezzario delle opere forestali – aggiornamento 2019”, possono essere ritenute ammissibili mediante una **analisi dei prezzi** dimostrata da un computo metrico estimativo, partendo dalle voci di costo elementari del prezzario in parola. Unica eccezione è costituita dalla posa e gestione delle **trappole a feromoni per il controllo dei coleotteri scolitidi (ipidi)**, nella misura 1, le cui spese sono ammissibili secondo le seguenti modalità:

- *trappola a feromoni* per scomparti per il monitoraggio o la cattura massale di coleotteri scolitidi: massimo 25,00 € cadauno oltre IVA di legge;
- *cartuccia a feromoni* per il monitoraggio o la cattura massale di coleotteri scolitidi, con durata indicativa di 6 settimane (massimo ammissibile, costo di 6 cartucce all’anno per trappola in pianura, a quote maggiori in funzione dell’altimetria): massimo 14,00 € cadauna oltre IVA di legge;
- *posa e controllo in bosco*: massimo costo, operaio qualificato, ore in funzione della distanza fra luogo di posa e bordo strada e della distanza fra le trappole;
- *elaborazione dati in ufficio*: da conteggiarsi nelle spese generali.

3.2.1 Lavori indicativi di pronto intervento

Per la loro natura, alcuni interventi possono essere descritti con sufficiente precisione e con largo anticipo, ad esempio le cure colturali ai boschi, gli interventi di ripristino delle funzioni paesaggistiche o quelli a finalità faunistiche.

Altri, invece, possono essere indicati solo con minore grado di precisione, in quanto non si sa bene quando e dove accadranno: è il caso del pronto intervento a seguito di calamità naturali, della sistemazione di piccoli dissesti dopo piogge intense, dei problemi legati alla presenza di patogeni e parassiti. Si tratta peraltro di lavori che è opportuno eseguire con rapidità, al fine di evitare che la situazione peggiori e il territorio degradi. Quindi, pretendere una descrizione molto dettagliata di tutti gli interventi comporterebbe il rischio di concentrare tutti i servizi ambientali sulle sole operazioni programmabili, distogliendo risorse dalle restanti. Oppure, si costringerebbe il consorzio forestale a chiedere numerose varianti, allungando i tempi di realizzazione e i costi, sia per il consorzio che per la Pubblica Amministrazione.

Pertanto, la descrizione dei lavori sarà suddivisa, oltre che per Misure, anche in due gruppi, quello dei “lavori programmabili” e quello dei “lavori indicativi di pronto intervento”.

Nel primo saranno descritte con precisione, come in tutti gli altri bandi, i lavori programmabili con anticipo, definendo aree di intervento, natura dei lavori, quantità e costi e saranno ordinati ~~ed~~ secondo il criterio della priorità di intervento, dal più prioritario a quello meno.

Nel secondo ci si limiterà a stimare, sulla base dell’esperienza e della statistica storica degli anni precedenti, la natura e la quantità degli interventi urgenti che si prevede si dovranno affrontare. Ad esempio, un consorzio di montagna stimerà un certo numero di interventi urgenti (a seguito di temporali o altre calamità naturali) di ripristino delle VASP o di sentieri, che si presume interesseranno in media X metri cubi. Questo elenco ha carattere indicativo e non esaustivo, in quanto ovviamente potrebbero verificarsi eventi difficilmente previsti o prevedibili, che potranno comunque essere realizzati se rientrano nelle categorie di “interventi ammissibili” di cui alle presenti disposizioni attuative.

Poiché, inoltre, in linea teorica in un anno potrebbe non verificarsi alcun intervento con carattere di urgenza, l’elenco dei “lavori programmabili” potrà svilupparsi fino a prevedere la copertura totale del contributo erogabile al singolo consorzio forestale.

¹¹ Certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell’Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma di Sviluppo Rurale)

3.2.2 Spese generali

Le spese generali comprendono:

- la progettazione/stesura della relazione tecnica;
- la direzione dei lavori (anche nel caso di lavori in amministrazione diretta);
- le spese di redazione del piano e il coordinamento della sicurezza nei cantieri di lavoro;
- gli oneri aziendali della sicurezza (art. 32 DPR 207/2010).

Le spese generali sono riconosciute solo per i lavori a carattere strutturale ed infrastrutturale fino alle percentuali massime, calcolate sull'importo complessivo dei lavori al netto di IVA, sotto riportate:

- a) per gli oneri e le spese relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale dell'importo lavori, del 15%;
- b) per le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori;
- c) per lavori svolti in amministrazione diretta, progettati e diretti da personale dei Consorzi forestali, è riconosciuto un ulteriore onere del 3% sull'importo dei lavori per la direzione del cantiere e la gestione diretta degli operai.

Le spese generali, fermo restando le percentuali sopra indicate, non possono complessivamente superare il 15% dell'importo dei lavori.

3.3 Ulteriori condizioni, limiti e divieti generali

Il contributo dei servizi ambientali erogati spetta solo ai consorzi che:

- mantengono il riconoscimento regionale;
- siano in regola con la trasmissione annuale alla Regione Lombardia della documentazione prevista dalla d.g.r. 4217 del 25.10.2012.

Inoltre:

- ogni richiedente può presentare solo una domanda dell'importo massimo omnicomprensivo indicato in tabella;
- non possono essere finanziati lavori iniziati prima della presentazione della domanda;
- non possono essere finanziati interventi su patrimonio conferito dopo la data di presentazione della domanda di aiuto o della domanda di variante;
- tutti gli interventi che prevedono il taglio di alberi in bosco possono iniziare solo dopo la presentazione di una apposita istanza in SITaB, da inserire dopo la presentazione della domanda di aiuto, che indichi che l'intervento è finanziato dall'art. 56 della l.r. 31/2008, selezionando nell'apposito menù a tendina la voce "**L.R. 31/2008, ART. 56 (SERVIZI AMBIENTALI CONSORZI FORESTALI)**"; le denunce in SITaB devono essere presentate successivamente alla data di presentazione della domanda¹² e obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori e devono indicare l'esecutore materiale dei lavori in bosco nel rispetto del r.r. 5/2007;
- per tutti gli interventi che prevedono il taglio di alberi in bosco su superfici superiori ai due ettari, la denuncia di taglio deve comprendere il piedilista di martellata o contrassegnatura, che indichi il numero e la classe diametrica delle piante da abbattere per la componente a fustaia o le piante da mantenere in piedi per il ceduo, anche nei casi in cui non fosse obbligatorio per i sensi del r.r. 5/2007.

L'Amministrazione regionale è sollevata da qualsiasi obbligo nei confronti del richiedente qualora lo stesso esegua i lavori senza attendere l'ammissione al finanziamento.

I contributi previsti dalle presenti disposizioni non sono cumulabili con altre "fonti di aiuto" concesse per i medesimi interventi.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di altre "fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento, optare per l'accesso ad una sola fonte di

¹² L'istanza deve essere presentata in occasione dell'inizio dei lavori. Ove occorra un'autorizzazione (aree protette), il progetto deve essere trasmesso via pec all'ente gestore chiedendone l'approvazione, senza chiedere l'inizio lavori. L'ente gestore approverà (se del caso) il progetto subordinando l'inizio lavori all'inserimento dell'istanza di taglio in SITaB. Ciò permetterà di avere dati statistici a SITaB solo relativi a lavori effettivamente eseguiti

finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

Non possono essere realizzati:

1. gli interventi che già beneficiano di finanziamenti o contributi erogati con qualsiasi altra linea di aiuto concessa da soggetti pubblici;
2. gli interventi connessi, in ambito di selvicoltura e apicoltura, che hanno beneficiato di finanziamenti in base alla l.r. 31/2008 negli ultimi tre anni;
3. gli interventi di compensazione imposti a seguito di trasformazione del bosco;
4. gli interventi di compensazione o mitigazione ambientale imposti da enti pubblici;
5. gli interventi a macchiatico positivo;
6. i tagli di utilizzazione di qualsiasi tipo e in generale i tagli il cui scopo principale non sia culturale ma produttivo, ossia siano finalizzati a produrre legno a scopo aziendale o commerciale;
7. le attività selvicolturali di ordinaria amministrazione, ossia:
 - a) il taglio di erbe o arbusti del sottobosco;
 - b) il taglio di singole piante morte, spezzate o deperienti in bosco;
 - c) **il taglio di erbe, alberi o arbusti lungo strade o sentieri a scopo di periodica manutenzione (è ammesso il taglio solo qualora esso serva per l'esecuzione di lavori, edili o di sterro, volti a sistemare o allargare il fondo, a sistemare i parapetti o simili);**
8. il taglio dell'erba;
9. gli interventi obbligatori previsti dalle regole di condizionalità (attualmente: d.g.r. XI/1462/2019);
10. interventi di Misura 1 e di Misura 4 in aree non classificate bosco ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008¹³;
11. gli interventi di Misura 1 (solo interventi preventivi) e 4 (tutti) che non siano esplicitamente previsti:
 - a) dai Piani di Assestamento Forestale approvati, anche se scaduti dal 2011;
 - b) in mancanza dei PAF, dai Piani di Indirizzo Forestale approvati e vigenti, e in particolare dagli "indirizzi selvicolturali" o "modelli selvicolturali";
12. gli interventi che prevedano l'impiego di specie non autoctone, di piante di provenienza non certificata nonché di specie non comprese nell'allegato C del r.r. 5/2007 o di specie esotiche invasive di cui alla l.r. n. 10/2008, o comunque non adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e tali da non soddisfare requisiti ambientali minimi;
13. l'acquisto di legname di qualsiasi genere (è tuttavia ammesso lo scambio di legname fra i vari consorzi forestali, finalizzato alla realizzazione di opere per favorire la fruizione dei visitatori in bosco, per la didattica ambientale, per le tecniche di ingegneria naturalistica, per nidi artificiali e per altre opere rientranti fra gli "interventi ammissibili"), nonché di bacheche, staccionate, arredo, nidi e altre opere in legno;
14. la creazione di nuovi boschi (imboschimenti e rimboschimenti), compresa la chiusura di radure;
15. gli interventi con un parere contrario espresso dall'ente gestore del sito "Natura 2000", del parco regionale o nazionale o della riserva naturale nel cui territorio rientri, eventualmente, l'area d'intervento, come indicato nel successivo paragrafo 3.3.2¹⁴;
16. gli interventi che riguardano superfici boscate di intervento pari o superiori a 5 ettari¹⁵;
17. gli interventi ricadenti all'interno del "Tessuto Urbano Consolidato" di cui all'art. 10 c. 1 lettera a) della l.r. 12/2005¹⁶;
18. gli interventi ricadenti all'interno di boschi suscettibili di trasformazione ordinaria a finalità urbanistica, a finalità di cava o miniera, a finalità di impianti sciistici in base a quanto indicato dai Piani di Indirizzo Forestale;
19. gli investimenti in contrasto con le indicazioni del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
20. gli interventi in impianti arborei il cui scopo principale è la produzione di biomassa destinata alla generazione di energia.

¹³ Fa fede il perimetro riportato nel Geoportale nello strato "Carta forestale (perimetro del bosco)"

¹⁴ Per verificare se un intervento è in parco, riserva o sito natura 2000, fa fede il perimetro riportato nel Geoportale nello strato "Aree protette"

¹⁵ In caso di contrasto fra superficie o lunghezza del poligono digitale e superficie o lunghezza del computo metrico estimativo, si considera in istruttoria il valore più basso fra i due.

¹⁶ Il "tessuto urbano consolidato" è definito dalla l.r. 12/2005 (Legge per il governo del territorio) come «insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento». Può essere visualizzato da tutti nel Geoportale della Lombardia, nel servizio "PGT - Tavola delle previsioni di piano".

E' vietato suddividere un unico intervento in due o più parti al fine di ricondurlo sotto i 5 ettari: pertanto più aree confinanti o comunque gestibili con un unico cantiere saranno considerate come un'unica scheda.

Non possono altresì essere concessi aiuti:

- per il mancato reddito dovuto a incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico;
- per attività connesse all'agricoltura in zone interessate da impegni agro-climatico-ambientali.

Dall'aiuto di cui al presente regime verranno dedotti eventuali importi che il beneficiario può aver ottenuto sulla base di coperture assicurative o altre forme di indennizzo che possano intervenire sugli stessi costi ammissibili.

Non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà, (2014/C 249/01)" par. 2.2, né saranno erogate agevolazioni alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

I limiti e i divieti specifici per ciascuna Misura d'intervento sono indicati nella tabella al paragrafo 2.

3.3.1 Interventi in aree percorse dal fuoco

Inoltre, qualora gli interventi riguardino aree percorse dal fuoco da meno di cinque anni, qualsiasi intervento può essere finanziato solo con l'autorizzazione ad eseguire le «attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche» ai sensi dell'art. 10 c. 1 della L. 353/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), come da deliberazione di Giunta regionale n. XI/1670 del 27 maggio 2019 e da decreto 10717 del 23 luglio 2018¹⁷.

- Se l'autorizzazione fosse di competenza di Regione Lombardia, questa – se non fosse già stata rilasciata precedentemente - è valutata dall'AFCP competente per territorio nel corso dell'istruttoria della domanda di aiuto: in caso di diniego gli interventi relativi sono stralciati.
- Se l'autorizzazione fosse di competenza di una Comunità montana o di un Ente gestore di parco o riserva, la stessa deve essere allegata alla domanda di aiuto. In alternativa, alla domanda di aiuto può essere allegata solo la richiesta di autorizzazione all'Ente competente: in questo caso l'autorizzazione deve pervenire a Regione Lombardia, Ufficio AFCP istruttore, entro il termine perentorio indicato per il parere degli enti gestori (paragrafo 3.3.2 sottostante), pena la bocciatura della domanda.

3.3.2 Interventi in parchi nazionali, regionali, riserve e Siti Natura 2000

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi regionali, nazionali o riserve naturali o in siti natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione), il richiedente che intende presentare la domanda di contributo provvede ad acquisire un parere di compatibilità dall'ente gestore delle predette aree, inviando via pec copia del progetto. Gli Enti gestori esprimono il parere di compatibilità entro i termini previsti dalla normativa vigente o, in mancanza, entro 30 giorni.

Il parere ha come oggetto la compatibilità dell'intervento proposto con:

- le "misure di conservazione" delle zone facenti parte della rete "Natura 2000";
- gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali.

Il parere deve essere allegato alla domanda di aiuto. In alternativa, può essere allegata solo la richiesta di parere all'Ente gestore: in questo caso il parere deve pervenire a cura del Consorzio Forestale a Regione Lombardia, Ufficio AFCP competente, **entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.**

La domanda di aiuto è bocciata qualora il parere non giunga a Regione Lombardia entro il termine perentorio sopra citato¹⁸.

3.4 Ammontare dell'aiuto

Il finanziamento è concesso sotto forma di contributo in conto capitale ed è pari al 100% della spesa ammessa.

¹⁷ Clicca [qui](#) per informazioni.

¹⁸ Qualora l'Ente gestore, nel rispondere al richiedente, invii la pec per conoscenza anche a Regione Lombardia, AFCP di competenza, non è necessario che il Consorzio invii di nuovo il parere a Regione Lombardia.

La dotazione finanziaria complessiva dell'Operazione, disponibile per l'applicazione del presente provvedimento, è pari a € **1.201.824,00**¹⁹.

La spesa ammessa per Consorzio forestale è in funzione della superficie conferita in gestione al 31 dicembre 2019, come attestata dal Rapporto sullo Stato delle Foreste²⁰ di ERSAF e sotto indicato.

Superficie gestita in ettari secondo il Rapporto Stato Foreste al 31.12.2019	Spesa ammissibile massima, omni-comprendiva, cadauno	n. consorzi	Totale
meno di 1.000	€ 30.412,00	2	€ 60.824,00
da 1.000 a 2.000	€ 59.000,00	7	€ 413.000,00
da 2.000 a 3.000	€ 64.000,00	2	€ 128.000,00
da 3.000 a 5.000	€ 71.000,00	6	€ 426.000,00
da 10.000 a 20.000	€ 82.000,00	1	€ 82.000,00
oltre 20.000	€ 92.000,00	1	€ 92.000,00
SOMMA		19	1.201.824,00

A ogni Consorzio Forestale non può essere concesso un contributo omnicomprensivo maggiore di 100.000,00 €, come stabilito dalla d.g.r. 5140/2016.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Le domande di aiuto devono essere presentate via PEC a Regione Lombardia, all'Ufficio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca nel cui territorio si trova la **sede legale** del Consorzio Forestale, che svolge pertanto la funzione di ufficio istruttore.

Ufficio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca	Province di competenza	Pec
Bergamo	Bergamo	agricolturabergamo@pec.regione.lombardia.it
Brescia	Brescia	agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it
Brianza	Lecco e Monza	agricolturabrianza@pec.regione.lombardia.it
Città metropolitana	Milano	agricoltura@pec.regione.lombardia.it
Insubria	Como e Varese	agricolturainsubria@pec.regione.lombardia.it
Pavia e Lodi	Lodi e Pavia	agricolturapavialodi@pec.regione.lombardia.it
Valpadana	Cremona e Mantova	agricolturavalpadana@pec.regione.lombardia.it

Le domande possono essere presentate, **da pec a pec**, dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL fino al **16 aprile 2021** compreso

Non sono valide le domande inviate da caselle di posta elettronica ordinaria.

La documentazione da presentare è la seguente:

1. domanda firmata elettronicamente o digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, utilizzando l'allegato A;
2. relazione tecnica firmata elettronicamente o digitalmente dal direttore del Consorzio con:

¹⁹ Ossia l'importo a bilancio meno la quota parte trasferita alla Provincia di Sondrio, stabilita coi criteri della d.g.r. 3577/2012.

²⁰ Fa fede la superficie gestita dichiarata a SISCO e riportata in **Tabella 58** a pagina 74 del Rapporto sullo Stato delle Foreste redatto da Ersaf al 31 dicembre 2019

- quadro economico riepilogativo a preventivo (allegato B),
 - schede dei singoli interventi (allegato C), comprensive dei disegni dettagliati di palificate e briglie e di manufatti, strutture e arredi da realizzare,
 - cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile") con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84,
 - atto formale di conferimento/convenzione o autorizzazione per la gestione al Consorzio dei sentieri e del reticolo idrografico minore (per interventi Misura 2 e 5),
 - documentazione fotografica georeferenziata e datata dello stato dei luoghi prima degli interventi;
- IMPORTANTE: Ogni singola scheda deve essere riferita a una sola tipologia di intervento, essere facilmente correlata a uno o più poligoni o linee digitali facilmente identificabili racchiuse in un unico file zippato e avere un computo metrico indipendente.**
3. autocertificazione del **legale rappresentante del Consorzio**, firmata elettronicamente o digitalmente, secondo quanto previsto dal DPR 445 del 28/12/2000, art. 47, riportata in allegato D;
 4. dichiarazione del **direttore tecnico del Consorzio**, firmata elettronicamente o digitalmente, riportata in allegato E.

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente della Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e Agroambientali della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi - Regione Lombardia, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990.

La pec del responsabile del procedimento è agricoltura@pec.regione.lombardia.it

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Per l'istruttoria delle domande il Responsabile del procedimento si avvale della collaborazione delle UO/Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) della medesima Direzione Generale, di seguito "Uffici Istruttori".

6.1 Avvio del procedimento

L'attribuzione alla domanda del numero di protocollo assegnato al momento della presentazione costituisce avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/1990.

6.2 Istruttoria

Entro 45 giorni dal termine di presentazione delle domande, i funzionari incaricati degli Uffici Istruttori procederanno con l'istruttoria tecnico – amministrativa, che prevede la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nel presente provvedimento e in particolare:

- 1) il controllo amministrativo della **completezza** (schede, poligoni, dichiarazioni, pareri) e della **validità** (es. firma dei titolari) della documentazione presentata; qualora la documentazione a supporto della domanda di aiuto risultasse incompleta, il Dirigente dell'Ufficio Istruttore ne chiede l'integrazione tramite pec al richiedente e per conoscenza al Responsabile del Procedimento; il richiedente deve trasmettere la documentazione mancante, tramite pec, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta (trascorsi i quali in caso di mancato invio viene disposta la non ammissibilità della domanda);
- 2) la verifica dell'assenza di provvedimenti di sospensione o di revoca del **requisito di riconoscimento** del Consorzio forestale;
- 3) la **verifica dei poligoni digitali**, confrontando gli stessi con gli strati del Geoportale, in particolare con gli strati "Aree protette", "Carta forestale (perimetro del bosco)", "Mappe catastali", "PGT – Tavole delle Previsioni di piano", "Piani di assestamento forestale", eliminando le superfici o i tracciati privi dei requisiti previsti dal presente provvedimento (es. le porzioni fuori bosco per le Misure 1 e 4, le aree o i tracciati all'interno del TUC o che ricadono su mappali non conferiti in gestione ecc) e calcolando pertanto le superfici o le lunghezze dei tracciati ammissibili a contributo; in caso le superfici e le lunghezze dei poligoni non corrispondano a quelle del computo metrico estimativo, saranno ammissibili i valori di superficie e lunghezza inferiori fra quanto indicato nelle due parti;

- 4) nel caso di interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, che i comuni in cui si intende operare siano classificati a medio (3), medio alto (4) o alto (5) rischio di incendio dal **piano AIB vigente**;
- 5) nel caso di interventi che devono essere coerenti o previsti dalla pianificazione forestale, verifica della **coerenza con la pianificazione forestale, con i perimetri dei Piani di Assestamento risultanti nel Geoportale e con le tipologie forestali della "Carta forestale (perimetro del bosco)" del Geoportale**;
- 6) la **congruità dei prezzi** indicati, anche attraverso la misurazione, nel Geoportale della Lombardia, della distanza e della pendenza fra il baricentro del poligono digitale dell'area di intervento e la strada (ordinaria o ASP) più vicina (usando il Geoportale, in particolare con lo sfondo "Stradario" e lo strato "Strade agrosilvopastorali" e la funzione "Traccia profilo altimetrico"), nonché della corretta conversione dei metri cubi in quintali della massa legnosa da movimentare;
- 7) la **congruità del calcolo di eventuali analisi dei prezzi e delle spese tecniche generali**;
- 8) un **sopralluogo**, solo se ritenuto necessario e compatibilmente con le misure vigenti per il contrasto alla pandemia da COVID-19.

La verifica si conclude con la redazione e sottoscrizione, da parte dei funzionari incaricati, del verbale con gli esiti dell'istruttoria.

Non è prevista l'attribuzione di un punteggio alle domande, in quanto le risorse economiche sono sufficienti a finanziare tutte le domande che potranno essere finanziate.

6.3 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

I dirigenti degli Uffici Istruttori competenti, sentito il Responsabile del Procedimento, comunicheranno via pec ai richiedenti, e per conoscenza al Responsabile del Procedimento stesso, l'esito delle istruttorie del proprio AFCP, motivandone dettagliatamente le cause in caso di esito parzialmente o totalmente negativo, inviando ai richiedenti stessi il verbale sottoscritto.

6.4 Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare via pec al Responsabile del Procedimento, e per conoscenza all'Ufficio AFCP istruttore, memorie per chiedere il riesame della domanda (L. 241/1990) e ridefinire la propria posizione. Il Responsabile del Procedimento valuta le memorie entro dieci giorni dal ricevimento delle stesse, sentiti gli Uffici Istruttori interessati.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo.

7. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI ED AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Al termine delle predette procedure, i dirigenti degli AFCP trasmettono via pec al Responsabile del Procedimento gli esiti delle istruttorie (una sola comunicazione per singolo AFCP), indicando:

- 1) domande non ammissibili all'istruttoria, in quanto pervenute fuori termine o con modalità non previste dal presente provvedimento;
- 2) domande con esito istruttorio negativo;
- 3) domande con esito positivo e pertanto da ammettere a finanziamento, con l'indicazione dell'importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso.

Il Responsabile del procedimento predispone e approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi di istruttoria, definendo i seguenti elenchi per l'intero territorio regionale (provincia di Sondrio ovviamente esclusa):

- 1) domande non ammissibili all'istruttoria, in quanto pervenute fuori termine o con modalità non previste dal presente provvedimento;
- 2) domande con esito istruttorio negativo;
- 3) domande con esito positivo ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso.

8. PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente sarà pubblicato sul BURL e sul sito internet della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'Ufficio Istruttore segnalerà comunque mediante pec ai richiedenti (di seguito "beneficiari"), a titolo di cortesia, l'avvenuta pubblicazione sul BURL del decreto di ammissione a finanziamento, ricordando loro l'importo della spesa ammessa e del contributo.

9. ESECUZIONE DEI LAVORI

A seguito della pubblicazione sul BURL del decreto di ammissione al finanziamento, il beneficiario darà avvio ai lavori appena possibile.

Come disposto dalla d.g.r. 5140/2016, gli interventi devono essere realizzati:

- da personale dipendente (lavori in amministrazione diretta);
- da imprese specializzate che siano socie dei consorzi forestali;
- **da altre imprese specializzate non socie, nella misura massima del 25% dell'importo dei lavori.**

Nel caso di beneficiari tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, le imprese esecutrici non socie dovranno essere state individuate nel rispetto delle predette procedure.

I lavori dovranno essere conclusi entro:

- il 29 ottobre 2021, qualora eseguiti prevalentemente a quote superiori a 600 m.
- il 26 novembre 2021, qualora eseguiti prevalentemente a quote inferiori o pari a 600 m.

9.1 Esecuzione dei "lavori indicativi di pronto intervento"

Qualora si verifichi la necessità di eseguire uno o più lavori con carattere di urgenza indicati al paragrafo 3.2.1, il consorzio forestale deve informare senza indugio l'Ufficio Istruttore e, per conoscenza, l'ente gestore di parco o riserva o di Sito Natura 2000 eventualmente interessati. In tale comunicazione, da far pervenire agli enti sopra menzionati via pec **con almeno tre giorni lavorativi di anticipo** rispetto all'inizio dei lavori, il consorzio descrive in maniera sintetica ma esaustiva:

- la calamità che si è verificata (con allegata documentazione fotografica);
- il luogo esatto, con cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile") con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono previsti i lavori e il percorso migliore per permettere ai funzionari regionali di effettuare un sopralluogo;
- la natura e la quantità dei lavori necessari;
- il costo presunto dell'intervento (da rendicontare in conformità al presente provvedimento);
- l'inizio dei lavori e la durata presunta degli stessi;
- il recapito telefonico (cellulare) di una persona sempre presente in cantiere, preferibilmente del direttore lavori o del capo squadra.

La documentazione completa deve essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata. Regione Lombardia può bloccare in ogni momento i lavori qualora verificasse che gli stessi non sono compatibili con le condizioni e le regole del presente regime di aiuto oppure qualora l'Ente gestore dell'area protetta eventualmente interessato lo richieda. In questo caso, i lavori non saranno riconosciuti e pertanto non soggetti a contributo, che viene pertanto ridotto.

9.2 Esecuzione dei "lavori programmabili"

I "lavori programmati" possono essere realizzati senza alcun preavviso, purché siano svolti secondo le modalità stabilite dal presente avviso e secondo le priorità indicate in domanda.

Regione Lombardia può bloccare in ogni momento i lavori qualora verificasse che gli stessi non sono compatibili con le condizioni e le regole del presente regime di aiuto oppure qualora l'Ente gestore dell'area protetta eventualmente interessato lo richieda per validi motivi. In caso di blocco definitivo, i lavori non saranno riconosciuti e pertanto non soggetti a contributo.

10. VARIANTI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Sono considerate varianti i cambiamenti relativi agli interventi programmati, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e alle caratteristiche dei lavori finanziati, fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le varianti possono essere autorizzate, fermo restando il principio che eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

Non sono considerate varianti, purché opportunamente motivate in sede di rendicontazione e fermo restando che eventuali maggiori costi sono a carico del Consorzio forestale:

- le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore, purché ciò non comporti il ricorso a voci di "elenco prezzi" o di "costo standard" diverse da quelle approvati nella domanda iniziale;
- l'incremento della spesa di una singola Misura di intervento fino a 1.000,00 € accompagnata da una riduzione delle spese nelle altre Misure, a parità di voci di elenco prezzi utilizzate;
- spostamenti o modifiche dell'area di intervento effettuate all'interno della medesima particella assestamentale o catastale oppure, solo in mancanza di piano di assestamento, sconfinando nelle particelle catastali limitrofe²¹ (purché corredate se del caso dal parere favorevole dell'ente gestore del parco, riserva o sito natura 2000, ove necessario), ovviamente eseguendo le medesime lavorazioni;
- la necessità di realizzare lavori di pronto intervento come indicato ai paragrafi 3.2.1 e 9.1;
- la mancata esecuzione di una o di più lavorazioni indicate nei "lavori programmati", purché essa sia causata dalla necessità di eseguire lavorazioni urgenti (vedi "lavori indicativi di pronto intervento") e segua l'ordine di priorità a suo tempo indicata in domanda.

10.1 Come ottenere il permesso ad eseguire una variante

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare al dirigente dell'Ufficio Istruttore competente un'apposita domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del programma inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto (come da allegato F) tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante.

Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di raffrontare la situazione precedentemente approvata con quella risultante dalla variante richiesta. Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa.

Il dirigente dell'Ufficio Istruttore competente valuta la domanda di variante e la documentazione allegata ed entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta concede o meno l'autorizzazione e ne dà comunicazione via pec al beneficiario e per conoscenza al Responsabile del Procedimento. È possibile concedere, per ogni Consorzio, una sola variante dei lavori ammessi a finanziamento.

In caso di diniego parziale o totale della variante, il beneficiario può inviare una richiesta di riesame direttamente al Responsabile del Procedimento e, per conoscenza, all'Ufficio Istruttore. Il Responsabile del procedimento entro dieci giorni conferma o rivede il diniego alla variante, comunicando l'esito al beneficiario e all'Ufficio Istruttore via pec.

Non possono essere autorizzate varianti prive del parere favorevole dell'ente gestore dell'area protetta o dell'ente gestore del sito Natura 2000 (nei casi in cui il parere era richiesto nella domanda iniziale o si rendesse successivamente necessario).

Il beneficiario può eseguire le varianti subito dopo aver presentato la domanda di variante, senza attendere l'autorizzazione di Regione Lombardia, ma si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

Al beneficiario che esegua varianti non preventivamente richieste non saranno riconosciute le spese sostenute per la porzione di intervento difforme dal programma approvato.

11. PROROGHE

In presenza di valide motivazioni, non riconducibili alla volontà o negligenza del beneficiario, è possibile chiedere via pec al Responsabile del Procedimento una proroga dei lavori fino al 31 agosto 2022. La proroga deve essere richiesta prima del termine assegnato per la fine lavori.

²¹ Pertanto, lo sconfinamento nella particella assestamentale confinante è considerato variante.

12. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

12.1 Accertamento finale dei lavori e saldo

Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare via pec al dirigente dell'Ufficio Istruttore competente una domanda di pagamento (come da allegato G). La domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, allegando:

1. certificato di fine lavori;
2. relazione accompagnatoria illustrante fasi, modalità di esecuzione degli interventi e conseguimento degli obiettivi previsti a firma del Direttore del Consorzio;
3. quadro economico riepilogativo a consuntivo (allegato H);
4. schede degli interventi a consuntivo con dichiarazione del Direttore del consorzio, sotto la sua personale responsabilità, dell'esatta estensione (ad es. mq/m) degli interventi eseguiti, nonché della realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nel piano o autorizzato con varianti in corso d'opera (allegato I);
5. cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile") con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84: per ogni scheda di intervento eseguito deve essere allegato un file zippato;
6. relazione fotografica post intervento, datata e georeferenziata, che permetta un confronto con le foto presentate in sede di domanda (di aiuto o di variante);
7. nel caso si utilizzino i costi standard, dichiarazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni Misura, con riferimento ai costi standard stessi;
8. nel caso non si utilizzino i costi standard, fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice e tracciabilità dei pagamenti effettuati;
9. nel caso non si utilizzino i costi standard e si sia effettuato il lavoro in amministrazione diretta:
 - dichiarazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni Misura (vedi allegato L);
 - prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro) firmati dal responsabile aziendale.

12.2 Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento finale dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, l'Ufficio Istruttore effettua un sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori. Il sopralluogo può riguardare solo anche un campione significativo dei lavori svolti.

Nel caso di utilizzo dei "costi standard", non sono richieste fatture o altri documenti fiscali (salvo per le spese generali non riferite al Consorzio stesso) e il pagamento può avvenire dopo aver verificato la corretta (a regola d'arte) e completa esecuzione dei lavori, in base alle quantità effettuate e ai prezzi indicati nei "costi standard".

Nel caso del prezzario regionale, delle trappole a feromoni e delle analisi dei prezzi, le spese sono liquidabili solo se saranno così rendicontate al momento della presentazione della domanda di pagamento:

- se effettuate **in amministrazione diretta** (ossia realizzate da personale del consorzio beneficiario o da consorziati), i beneficiari dovranno comprovarne i costi mediante prospetti analitici che attestino la paga oraria o giornaliera del personale utilizzato, il numero di ore o giornate lavorate, il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali (comprovato dal DURC) e degli stipendi (comprovato dai listini paga del personale);
- **negli altri casi** (compresi per i noli e le forniture nei lavori in amministrazione diretta), i beneficiari devono comprovarne i costi con fatture quietanzate o, nel caso in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fatture, da documenti contabili avente forza probatoria equivalente.

È vietata ogni forma di sovra-compensazione. Pertanto, in fase di verifica dei costi, vanno accertate che le ore o giornate rendicontate siano solo quelle effettivamente riferite alle attività previste dall'aiuto. Ciò ovviamente non si applica in caso di utilizzo dei costi standard.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

I funzionari incaricati dell'Ufficio Istruttore redigono il relativo verbale, evidenziando eventuali spese non ammissibili e/o inadempienze che possano comportare riduzione o revoca del contributo. Gli Uffici Istruttori effettuano la liquidazione del saldo, informando il Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento può disporre ulteriori controlli a campione in campo dei lavori svolti entro 5 anni dal pagamento del saldo, anche avvalendosi di ERSAF o di ARPA per l'uso di droni.

13.IMPEGNI DEI BENEFICIARI

I Consorzi beneficiari si impegnano a:

- realizzare completamente il programma degli interventi;
- rispettare il r.r. 5/2007 e l'art. 50 della l.r. 31/2008;
- effettuare i lavori previsti, a regola d'arte, seguendo le regole indicate nelle presenti disposizioni attuative;
- consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai funzionari incaricati o da Enti regionali, anche a mezzo di droni;
- mantenere le strutture e gli arredi realizzati per un periodo di cinque anni dal pagamento del saldo.

14.RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Ufficio Istruttore, in fase di liquidazione del saldo, procede allo stralcio delle voci di contributo relative a:

1. lavori eseguiti in contrasto col presente provvedimento, con gli esiti istruttori, col r.r. 5/2007 o con l'art. 50 della l.r. 31/2008;
2. acquisto di materiali e noli non inerenti ai lavori effettuati;
3. lavori non realizzati a regola d'arte ed emersi in sede di controllo da parte di Regione Lombardia o dei suoi incaricati;
4. lavori realizzati su superfici che al momento del controllo risultino non conferite in gestione ai consorzi e correttamente inserite nel fascicolo aziendale degli stessi.

15.REVOCA E PENALITA'

Qualora in istruttoria o a seguito di un controllo (in itinere o ex-post) si evidenzino delle irregolarità che comportino la decadenza della domanda ammessa a contributo, il Responsabile del Procedimento comunica la revoca dei contributi al beneficiario e, ove necessario, procede per gli adempimenti di competenza (recupero delle erogazioni).

15.1 Revoca totale del contributo

Il Responsabile del Procedimento procede alla revoca totale dei contributi concessi qualora:

1. non siano stati eseguiti, nei tempi stabiliti, almeno il 40% degli interventi ammessi a finanziamento;
2. siano state fornite indicazioni non veritiere, tali da indurre l'Amministrazione in errore rispetto alla concessione del contributo;
3. siano state fornite dichiarazioni non veritiere in sede di rendicontazione, tali da indurre l'Amministrazione a effettuare pagamenti non dovuti;
4. il beneficiario abbia ostacolato il regolare svolgimento dei controlli e dei sopralluoghi;
5. negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi, disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione degli aiuti, in cui si ravvisi colpa grave o dolo del beneficiario;
6. gli interventi non conformi, o non regolari, stralciati comportino una riduzione del contributo pari o superiore al 60% dei costi ammessi;
7. non venga presentata la domanda di saldo oppure questa sia presentata con oltre 30 giorni naturali e consecutivi di ritardo rispetto alla scadenza dei lavori stabilita dal presente provvedimento.

15.2 Riduzione parziale del contributo (penalità)

1. Nel caso siano stati effettuati interventi non conformi o non regolari, compresi i lavori effettuati da soggetti non titolati ai sensi del r.r. 5/2007 o del presente bando, essi verranno stralciati dalla liquidazione;

2. nel caso siano state apportate varianti non autorizzate e che non avrebbero potuto essere autorizzate, i relativi lavori sono stralciati e non saranno liquidati: qualora a seguito dello stralcio, vi sia una riduzione pari o superiore al 60% dei costi ammessi, si procederà alla revoca totale del contributo;
3. qualora sia stata presentata una denuncia di taglio a SITaB senza indicare correttamente, nell'apposito "menù a tendina", la voce esatta del contributo, ossia "L.R. 31/2008, ART. 56 (SERVIZI AMBIENTALI CONSORZI FORESTALI)", si procederà a una riduzione forfetaria di euro 200,00 (duecento/00). Tale riduzione viene applicata anche qualora si sia fatto riferimento al contributo nel campo note, senza selezionare l'apposito "menù a tendina";
4. qualora non sia stata presentata una denuncia di taglio a SITaB, oltre alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 c. 5 della l.r. 31/2008, si procederà a una riduzione forfetaria di euro 2.000,00 (duemila/00);
5. la presentazione della domanda di saldo in ritardo comporta una penalità fissa di euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino a un massimo di 30 giorni;
6. nel caso in cui l'esecutore dei lavori non sia quello dichiarato nella denuncia di taglio a SITaB, oltre alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 c. 7 della l.r. 31/2008, si procederà a una riduzione forfetaria di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

16.CAUSE DI FORZA MAGGIORE

La mancata realizzazione di parte dei lavori per causa di forza maggiore, da intendersi come eventi non previsti e non prevedibili al momento della domanda in analogia con quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale, anche se complessivamente superiori al 60%, non comporta penalità o revoche, ma esclusivamente la riduzione del contributo corrispondente ai lavori non effettuati.

Allegato A Domanda di contributo

Oggetto: Servizi Ambientali erogati dai Consorzi Forestali, art. 56 l.r. 31/2008 e d.g.r. 5140 del 9 maggio 2016

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Provincia/Stato estero _____ il __/__/____
Codice fiscale _____,
in qualità di legale rappresentante del Consorzio Forestale _____, riconosciuto
dalla Regione Lombardia, CUA _____
avente sede in Comune di _____
tel _____ e-mail _____
pec _____

ai sensi dell'art. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al presente provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.;

CHIEDE

di poter usufruire del contributo per l'erogazione di interventi di servizi ambientali ai sensi dell'art. 56 c. 6 della l.r. 31/2008 e della d.g.r. 5140/2016:

per un investimento complessivo di € _____ nel territorio conferito in gestione al Consorzio Forestale così come risulta dalle schede e quadro economico riepilogativo a preventivo allegati.

DICHIARA

che il Consorzio è in regola coi requisiti del riconoscimento previsti dalla d.g.r. 4217/2012;

di aver preso visione e di essere a conoscenza delle disposizioni in materia di Servizi Ambientali stabilite da Regione Lombardia con d.g.r. 5140 del 09 maggio 2016 e con decreto n. _____ del _____ 2021;

di aver preso visione e di accettare limiti, divieti, regole e penalità previsti dal presente provvedimento;

ALLEGA

- Relazione tecnica a firma del direttore del Consorzio nella quale viene descritto il programma degli interventi con:
 - ✓ quadro economico riepilogativo degli interventi per i quali si richiede il finanziamento elencati in ordine di priorità;
 - ✓ schede dei singoli interventi riportanti numerazione crescente in ordine di priorità;
 - cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile") con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84: per ogni scheda di intervento allego un file zippato;
 - documentazione fotografica datata e georeferenziata (ossia con coordinate geografiche) dello stato dei luoghi prima degli interventi;
 - formale conferimento in gestione di sentieri per anni;
 - autorizzazione a intervenire in RIM/VASP/sentieri non conferiti

- Autocertificazione del legale rappresentante ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, art. 47;

- Dichiarazione del direttore del Consorzio forestale

Firmato digitalmente o
elettronicamente
Il legale rappresentante del
Consorzio Forestale

Data, _____

Allegato B
Quadro Riepilogativo Interventi: Preventivo

n° scheda	Misura intervento	Comune amministrativo	Località	Descrizione e finalità	Nome file zippato con poligoni	costo totale	costo cumulato	contributo cumulato
Numerazione progressiva in ordine di priorità								

SPESA RICHIESTA A CONTRIBUTO

Voci di Spesa	Importo
Totale Lavori	
Spese generali (... %)	
IVA presunta	
Totale spesa richiesta	

Allegato C**Scheda Intervento: Preventivo****SCHEDA INTERVENTO N. _____****Misura intervento** (codice) _____**Comune Amministrativo di** _____**Località** _____**Dati catastali (Comune censuario, Fogli, numeri....)**
_____**Vincoli (parchi, riserve, siti natura 2000):** _____**Government e tipologia forestale:** _____**Nome del file zippato contenente gli shapefiles:** _____**Descrizione e finalità dell'intervento** (se interventi sulla VASP specifica Codice strada VASP)

Coerenza con la pianificazione forestale e i modelli selvicolturali (fare riferimento a quanto previsto dalla particella del PAF, se presente; in caso di PIF, spiegare perché l'intervento è coerente, indicando Carte e modelli selvicolturali di riferimento che permettono di rendere l'intervento finanziabile)

Descrizione	Prezzario utilizzato	Codice	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Costo totale
TOTALE						

Il Direttore del Consorzio

Allegato D**Autocertificazione****Oggetto: d.g.r. 5140 del 9 maggio 2016 - Servizi Ambientali erogati dai Consorzi Forestali**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Provincia _____ il ___/___/___

residente nel Comune di _____ Provincia _____

via _____,

Codice fiscale _____,

in qualità di legale rappresentante del Consorzio Forestale _____

con riferimento alla presente domanda di contributo per i Servizi Ambientali anno _____, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

- di avere richiesto per gli interventi oggetto di contributo il finanziamento anche con altre fonti d'aiuto e precisamente _____ (specificare quali)
- che gli interventi inseriti nella domanda di contributo in oggetto:
 - non hanno beneficiato di analoghi contributi concessi in base alla l.r. 31/2008 negli ultimi tre anni;
 - non beneficiano di finanziamenti o contributi erogati con qualsiasi altra linea di aiuto concessa da soggetti pubblici;
- di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del DPCM 23 maggio 2007;
oppure
- di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b) del citato DPCM 23 maggio 2007 e di essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruitive o di aver rimborsato la somma percepita comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile.
- di non rientrare tra le imprese in difficoltà secondo la definizione della Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà (2014/C 249/01)".

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

Il legale rappresentante del
Consorzio Forestale

Data, _____

Allegato D**Dichiarazione****Oggetto: d.g.r. 5140 del 9 maggio 2016 - Servizi Ambientali erogati dai Consorzi Forestali**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Provincia _____ il ___/___/___

residente nel Comune di _____ Provincia _____

via _____,

Codice fiscale _____,

in qualità di direttore del Consorzio Forestale _____

con riferimento alla domanda di contributo per i Servizi Ambientali relativa al presente provvedimento anno 2021,

DICHIARA

1) di aver verificato **personalmente** che:

- i poligoni digitali trasmessi sono conformi alle schede e in particolare che le superfici e le lunghezze sono coerenti col computo metrico estimativo;
- ogni singola scheda riguarda superfici boscate di intervento inferiori a 5 ettari;
- gli interventi non riguardano superfici all'interno del "Tessuto Urbano Consolidato" di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005, tramite controllo sul Geoportale dello strato "PGT – Tavole delle Previsioni di piano";
- gli interventi di tipologia 1, schede (*scrivere quali*), finalizzati alla riduzione dal rischio di incendio boschivo, sono localizzati in Comuni con classe di rischio di incendio 3 (medio) o 4 (medio alto) o 5 (alto) del Piano Antincendio Boschivo 2020-2020 approvato con d.g.r. n. 2725 del 23 dicembre 2019, pubblicata sul BURL n. 1, Serie Ordinaria, del 4 gennaio 2020;
- nel caso di interventi che riguardano boschi, i poligoni sono totalmente ricadenti in bosco, tramite controllo sul Geoportale dello strato "Carta forestale (perimetro del bosco)";
- nel caso di interventi che riguardano piani di assestamento forestale, che i poligoni rientrano totalmente all'interno di detti piani, tramite controllo sul Geoportale dello strato "Piani di assestamento forestale" (salvo per i piani scaduti prima del 2016);
- che per interventi che devono essere coerenti coi piani di indirizzo forestale, ho indicato chiaramente nelle schede come i funzionari regionali potranno verificare la coerenza dell'intervento col PIF;
- che i poligoni che indicano le aree o i tracciati di intervento ricadono interamente su particelle conferite in gestione al consorzio, tramite controllo sul Geoportale dello strato "Mappe catastali" oppure su RIM/VASP/rete sentieristica oggetto di regolare autorizzazione;
- per gli interventi i cui poligoni rientrano in aree parchi, riserve o siti natura 2000, dopo verifica sul Geoportale dello strato "Aree protette", il Consorzio ha chiesto parere agli Enti gestori, che hanno risposto favorevolmente (*oppure: «che non hanno ancora risposto, ma allego la richiesta di parere e mi impegno a inviarvi la risposta in tempo utile, come da criteri 2021»*);
- per gli interventi i cui poligoni rientrano in aree percorse dal fuoco, il Consorzio ha chiesto parere all'Ente competente, che ha risposto favorevolmente (*oppure: «che non ha ancora risposto, ma allego la richiesta di parere e mi impegno a inviarvi la risposta in tempo utile, come da presente criteri 2021»*);
- non sono in contrasto con le indicazioni del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- nel caso di strade e sentieri, che gli interventi proposti nelle schede non sono meri interventi di taglio di erbe, arbusti o singole piante morte o spezzate, che ho appreso essere vietati dal presente provvedimento, ma interventi più ampi di miglioramento o ripristino dei tracciati;
- non sono interventi di compensazione imposti a seguito di trasformazione del bosco;
- non sono interventi di compensazione o di mitigazione ambientale imposti da enti pubblici;

- non sono interventi di creazione di nuovi boschi.
- 2) di essere consapevole che durante l'istruttoria tecnico amministrativa i funzionari regionali controlleranno quanto sopra e che eventuali lavorazioni proposte non coerenti col presente provvedimento e con le mie dichiarazioni non saranno ammissibili a finanziamento;
 - 3) di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

Il direttore del
Consorzio Forestale

Data, _____

Allegato F**Variante**

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante.

Descrizione variante e motivazioni

Codice	Intervento inizialmente previsto	Codice	Variante	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)

Allego i nuovi poligoni digitali in file zippati

Allegato G Domanda di Pagamento Saldo**DOMANDA DI PAGAMENTO**

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Provincia/Stato estero _____ il ___/___/___
residente nel Comune di _____ Provincia _____
via _____,
Codice fiscale _____,
in qualità di legale rappresentante del Consorzio Forestale _____
beneficiario del contributo finanziato con decreto n. _____ del ___/___/___,

CHIEDE

l'erogazione del saldo del contributo di € _____ rispetto all'importo ammesso a seguito dell'istruttoria pari ad € _____;

e a tal fine allega:

- Certificato di inizio e fine lavori;
- Relazione accompagnatoria illustrante fasi, modalità di esecuzione degli interventi e conseguimento degli obiettivi previsti a firma del Direttore del Consorzio;
- schede degli interventi a consuntivo con dichiarazione del Direttore del consorzio, sotto la sua personale responsabilità, dell'esatta estensione (ad es. mq/ml) degli interventi eseguiti, nonché della realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nel piano o autorizzato con varianti in corso d'opera;
- relazione fotografica corredata di date e georeferenziazione, che confronti i luoghi prima e dopo l'intervento;
- cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile") con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84: per ogni scheda di intervento allego un file zippato;
- quadro economico riepilogativo a consuntivo;
- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- nel caso di utilizzo di personale aziendale:
 - ✓ dichiarazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni Misura;
 - ✓ prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro) firmati dal responsabile aziendale.

Sono consapevole che i poligoni digitali degli interventi realizzati saranno pubblicati sul Geoportale della Lombardia.

Il legale rappresentante del
Consorzio Forestale

Data, _____

CODICE IBAN n. _____
c/o Istituto Bancario _____ di _____

Allegato H**Quadro Riepilogativo Interventi: Consuntivo**

n° scheda	Misura intervento	Comune	Località	descrizione	Nome file zippato con poligoni	costo totale a preventivo	costo totale a consuntivo
Numerazione progressiva in ordine di priorità							

RIEPILOGO DEI COSTI SOSTENUTI

Voci di Spesa	Importo
Totale Lavori	
Spese generali (... %)	
IVA	
Totale spesa sostenuta	

Allegato I

Scheda Intervento: Consuntivo

SCHEDA INTERVENTO N. _____

Misura intervento (codice) _____

Comune Amministrativo di _____

Località _____

Dati catastali (Comune censuario, fogli, numeri....) _____

Vincoli (Parchi, Riserve, Siti Natura 2000) _____

Nome del file zippato contenente gli shapefiles: _____

Descrizione intervento eseguito (se interventi su VASP specifica Codice strada VASP)

Codice prezzario e prezzario utilizzato	Unità di misura	Quantità preventivo	Quantità consuntivo	Costo unitario	Costo totale preventivo	Costo totale consuntivo
TOTALE						

Si attesta che l'esatta estensione dell'intervento è di (unità di misura) _____ come sopra evidenziato e che i lavori sono conformi a quanto previsto nel piano o autorizzato con varianti in corso d'opera.

Il Direttore del Consorzio

D.d.s. 22 febbraio 2021 - n. 2325
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia.
Operazione 1.1.01 «Formazione ed acquisizione di
competenze». Approvazione degli esiti istruttori delle domande
di aiuto presentate ai sensi del decreto 7823/2020

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITÀ

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 14 che prevede il sostegno per il «Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione»;

Richiamata la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia (Italia), ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, modificata da ultimo dalla Decisione di esecuzione C (2020) 6159 del 2 settembre 2020;

Richiamati i decreti numero:

- 7823/2020 di approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande a valere sull'operazione 1.1.01 «Formazione ed acquisizione di competenze», pubblicato in BURL S.O n.28 del 8 luglio/2020, così come modificato dalla nota di «errata corrige», pubblicata in BURL S.O. n. 41 del 7 ottobre 2020;
- 12010/2020 di rettifica per mero errore materiale del paragrafo 8.1 «Elementi di selezione», contenuto nel succitato decreto 7823/2020;
- 15786/2020, con il quale è stato costituito il Gruppo tecnico a supporto della valutazione per l'operazione 1.1.01, cui è stata demandata l'istruttoria di valutazione delle domande di aiuto presentate nell'anno 2020, composto dal Responsabile di Operazione, dai Dirigenti delle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca, di seguito A.F.C.P., competenti per territorio e dall'Amministrazione Provinciale di Sondrio - Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca;

Dato atto che:

- nel periodo stabilito per la presentazione delle domande di finanziamento dalle richiamate disposizioni attuative, decreto 7823/2020, risultano pervenute al protocollo regionale numero 25 domande di aiuto di cui:
 - n. 6 a valere sulle risorse collegate ai «Percorsi di coaching»;
 - n. 19 a valere sulle risorse collegate alla «Formazione ed acquisizione di competenze»;
- il Gruppo tecnico di supporto alla valutazione si è riunito in modalità on-line nelle date 13 gennaio 2021 e 2 febbraio 2021, così come risulta dai verbali agli atti della Struttura Servizi alle imprese e multifunzionalità;
- in applicazione del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 35 bis, comma 1, lett. c) concernente la prevenzione del fenomeno della corruzione, sono state effettuate le verifiche di competenza prima dell'avvio dei lavori del Gruppo medesimo;
- nell'ambito dell'attività istruttoria realizzata dalle Strutture A. F. C. P. competenti per territorio si è proceduto ad attivare la fase di partecipazione al procedimento istruttorio dei richiedenti ai sensi della legge 241/90, e non sono pervenuti da parte degli Enti di formazione riscontri o istanze di riesame;

Preso atto dell'esito dell'attività istruttoria rassegnata dalle Strutture A.F.C.P. in merito alle suddette 25 domande di finanziamento, in seguito alla quale tutte risultano avere esito istruttorio positivo per l'importo complessivo pari a € 163.106,14 di cui:

- n. 6 a valere sulle risorse collegate ai «Percorsi di coaching» per importo pari a € 56.547,50;
- n. 19 a valere sulle risorse collegate alla «Formazione ed acquisizione di competenze» per un importo pari a € 106.558,64;

Considerato che la dotazione finanziaria prevista dalle disposizioni attuative è pari ad un importo complessivo di € 1.100.000,00, sufficiente a finanziare tutte le richieste di contributo;

Ritenuto pertanto di approvare l'esito istruttorio delle domande di aiuto e ammetterle al finanziamento per un contributo complessivo pari a € 163.106,14, definito negli elenchi di cui

all'allegato A «Percorsi di coaching» e B «Formazione ed acquisizione di competenze», parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che:

- il sopracitato importo di € 163.106,14, grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), che provvederà a liquidare gli importi dovuti;
- che il procedimento di ammissione al finanziamento avviato con la pubblicazione del decreto n. 7823/2020, si conclude con la pubblicazione della graduatoria, nei termini previsti;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità», individuate dalla d.g.r.n. 294/2018;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n° 6196 del 22 luglio 2015, da ultimo aggiornato con il d.d.u.o. n. 10743/2020, con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro-tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui l'operazione 1.1.01 «Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione»;

Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati;

DECRETA

Recepite le motivazioni espresse nelle premesse:

1. di approvare l'esito istruttorio della valutazione delle domande di aiuto presentate a valere sull'Operazione 1.1.01, di cui al decreto n. 7823/2020, definito negli elenchi sotto riportati, ordinati secondo il punteggio ottenuto da ciascuna domanda di aiuto, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- A) «Percorsi di coaching», per un importo pari a € 56.547,50;
- B) «Formazione ed acquisizione di competenze», per un importo pari a € 106.558,64;

2. di ammettere a finanziamento le 25 domande presentate ai sensi del citato decreto n. 7823/2020, per un importo complessivo pari a € 163.106,14, gravante sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale OPR, ordinate secondo il punteggio ottenuto, così come indicato negli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

3. di demandare all'OPR le attività connesse alla gestione ed alla liquidazione delle risorse di cui al presente decreto;

4. di comunicare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai richiedenti l'approvazione del presente decreto, utilizzando l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale dai richiedenti alla presentazione della domanda;

5. dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- 6. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet di Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale.

Il dirigente
Lucia Silvestri

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 26 febbraio 2021

ALLEGATO A operazione 1.1.01 Percorsi di coaching - Elenco delle domande ammesse al finanziamento										
N.	NUMERO DOMANDA	TITOLO DEL PERCORSO	CUAA	RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO	COMUNE	PROV.	PUNTEGGIO	CONTRIBUTO RICHIESTO EURO	CONTRIBUTO CONCESSO EURO
1	202001715582	ECONOMIA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L'AZIENDA AGRICOLA	01647960192	INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VIA GALANTINO, 66	SONCINO	CR	98	8.090,00	8.090,00
2	202001707307	LE NUOVE METODOLOGIE E LA SOSTENIBILITÀ A SOSTEGNO DELL'IMPRESA	11293970155	E.A.PR.A.L. - ENTE PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA DELLA LOMBARDIA	VIA PIETRASANTA, 14	MILANO	MI	63	6.037,50	6.037,50
3	202001706234	LE NUOVE TECNICHE DI PRODUZIONE E IL RISPARMIO IDRICO A SUPPORTO DELLA CRESCITA DELL'IMPRESA	11293970155	ENTE PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA DELLA	VIA PIETRASANTA, 14	MILANO	MI	63	7.245,00	7.245,00
4	202001708766	AGRICOLTURA ORGANICA E RIGENERATIVA	05240450964	C.F.P. UNIONE ARTIGIANI	VIA ANTONINI, 26	MILANO	MI	61	13.965,00	13.965,00
5	202001718018	AGRICOLTURA ORGANICA E RIGENERATIVA PER CASCINA OSPITALE	05240450964	C.F.P. UNIONE ARTIGIANI	VIA ANTONINI, 26	MILANO	MI	61	13.965,00	13.965,00
6	202001702612	LA MODERNA GESTIONE ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA AGRICOLA	80102890151	ENTE PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA DELLA	VIA PIETRASANTA, 14	MILANO	MI	60	7.245,00	7.245,00
TOTALE CONCESSO										56.547,50

ALLEGATO B operazione 1.1.01 Formazione ed acquisizione di competenze- Elenco delle domande ammesse al finanziamento										
N.	NUMERO DOMANDA	TITOLO CORSO	CUAA	RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO	COMUNE	PROV.	PUNTEGGIO	CONTIBUTO RICHIESTO EURO	CONTRIBUTO CONCESSO EURO
1	202001718197	COME MIGLIORARE LE PRESTAZIONI ECONOMICHE AMBIENTALI ATTRAVERSO L'APPROCCIO ALL'AGRICOLTURA DI PRECISIONE	1647960192	INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VIA GALANTINO 66	SONCINO	CR	93	3.560,00	3.436,00
2	202001715475	METODI E MACCHINE PER L'IMPIEGO RAZIONALE DEI FITOFARMACI, DEI FERTILIZZANTI E DELL'ACQUA DI IRRIGAZIONE	13055150158	QUANTA - RISORSE UMANE - S.P.A.	VIA ASSIETTA 19	MILANO	MI	89	10.408,64	10.408,64
3	202001714357	ECONOMIA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	1647960192	INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VIA GALANTINO 66	SONCINO	CR	87	4.000,00	3.920,00
4	202001680427	VERDE BIODINAMICO	1686510197	C.V. - CREARE VALORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VIA CAPPUCCINI 32/36	CREMA	CR	84	10.410,00	10.410,00
5	202001706885	MARKETING VERDE SOCIAL	1686510197	C.V. - CREARE VALORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VIA CAPPUCCINI 32/36	CREMA	CR	79	4.511,00	4.511,00
6	202001685590	TRASFORMAZIONE VERDE	1686510197	C.V. - CREARE VALORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VIA CAPPUCCINI 32/36	CREMA	CR	78	4.511,00	4.511,00

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 26 febbraio 2021

7	202001717927	LA GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO CAPRINO ATTRAVERSO LA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI FATTORI DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA E DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	2586600187	PVI FORMAZIONE	Strada Prov. 195 km 0 + 230 snc	Inverno e Monteleone	PV	74	10.393,00	10.393,00
8	202001716577	GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO: COME RIDURRE LE EMISSIONI DI INQUINANTI IN ATMOSFERA E MIGLIORARE LE PRESTAZIONI ECONOMICHE E AMBIENTALI DELL'IMPRESA AGRICOLA	1647960192	INCHIOSTRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	VIA GALANTINO 66	SONCINO	CR	70	3.000,00	2.940,00
9	202001681165	VERDE BIO 2	1686510197	C.V. - CREARE VALORE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	VIA CAPPUCCINI 32/36	CREMA	CR	64	4.511,00	4.511,00
10	202001711702	I SISTEMI DI IRRIGAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI AZIENDALI	11293970155	ENTE PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA DELLA LOMBARDIA - E.A.PR.A..L	VIA PIETRASANTA 14	MILANO	MI	61	3.090,00	3.090,00
11	202001705526	LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE UMIDE E MARGINALI DEL TERRITORIO MANTOVANO, IMPIEGO E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SUE PRODUZIONI	11293970155	ENTE PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA DELLA LOMBARDIA - E.A.PR.A..L	VIA PIETRASANTA 14	MILANO	MI	60	5.080,00	5.080,00

12	202001715935	IL BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO BOVINO EDIZIONE II	11293970155	ENTE PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA DELLA LOMBARDIA - E.A.PR.A..L	VIA PIETRASANTA 14	MILANO	MI	60	3.380,00	3.380,00
13	202001715144	CORSO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO - LIVELLO BASE	11293970155	ENTE PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA DELLA LOMBARDIA - E.A.PR.A..L	VIA PIETRASANTA 14	MILANO	MI	60	5.010,00	5.010,00
14	202001705550	CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL SETTORE AGRICOLO RLS	11293970155	ENTE PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA DELLA LOMBARDIA - E.A.PR.A..L	VIA PIETRASANTA 14	MILANO	MI	60	7.064,00	7.064,00
15	202001715611	IL BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO BOVINO EDIZIONE I	11293970155	ENTE PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA DELLA LOMBARDIA - E.A.PR.A..L	VIA PIETRASANTA 14	MILANO	MI	60	3.380,00	3.380,00
16	202001711799	CORSO DI FORMAZIONE SULL'AGRICOLTURA DI PRECISIONE	11293970155	ENTE PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA DELLA LOMBARDIA - E.A.PR.A..L	VIA PIETRASANTA 14	MILANO	MI	58	3.090,00	3.090,00
17	202001717985	IL BENESSERE DELLA LATTIFERA	3240540165	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE	VIA MONTE GLENO 2	BERGAMO	BG	48	4.164,00	4.164,00
18	202001712550	CASEIFICAZIONE	3240540165	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE	VIA MONTE GLENO 2	BERGAMO	BG	45	13.880,00	13.880,00

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 26 febbraio 2021

19	202001707788	CORSO DI FORMAZIONE SULL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	80102890151	ENTE PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA DELLA LOMBARDIA - E.A.PR.A..L	VIA PIETRASANTA 14	MILANO	MI	43	3.380,00	3.380,00
TOTALE CONCESSO										106.558,64

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 5 febbraio 2021 - n. 1230

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto» interventi mirati al miglioramento degli habitat di Triturus Carnifex nel PLIS P.A.N.E.» nel comune di Carnate, con impegno di euro 15.000,00.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita tramite il d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli»;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. X/4543, con cui Regione Lombardia ha approvato la partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 (di seguito «Progetto LIFE Gestire2020»).

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. XI/3583 «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni concrete del progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020»;
- il decreto del Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente e Clima 9 ottobre 2020 n. 11951 «Approvazione del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020» costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583» (di seguito «Bando»).

Considerato che il suddetto d.d.s. 11951/2020:

- approva il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020», in attuazione delle azioni concrete C4, C5, C8, C9, C10, C12, C15, C16 e C17 del progetto Life Gestire 2020;
- approva le seguenti linee d'intervento che compongono il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità»:
 - Allegato 1 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione degli interventi previsti nelle 41 schede delle aree prioritarie di intervento (API) approvate con d.g.r. 2423/2019, in attuazione dell'azione C4 «Supporto all'attuazione degli interventi necessari al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN 2000» del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato 2 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di eradicazione/ contenimento di specie vegetali aliene invasive, in attuazione dei Protocolli approvati con d.g.r. 1923/2019;
 - Allegato 3 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione di interventi a favore della

Chiroterofauna, previsti dal piano d'azione approvato con d.g.r. 1028/2018;

- Allegato 4 - Assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di conservazione e gestione di habitat di brughiera, in attuazione dell'azione C.9 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 5 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombarde di anfibi e rettili di interesse comunitario, in attuazione del «Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis» approvato con d.g.r. 1922/2019 e per interventi di controllo della Trachemys scripta spp., in attuazione del «Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (Trachemys scripta spp.) di cui alla d.g.r. 2673/2019»;
- Allegato 6 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 per interventi di conservazione e gestione di habitat di querceto, in attuazione dell'azione C.12 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 7 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti di garzaie attive per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, in attuazione dell'azione C.15 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 8 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 importanti per lo svernamento e la riproduzione dell'avifauna acquatica, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 9 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti o potenziali, naturali o artificiali, di starnidi e altri uccelli di greti fluviali, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- approva i seguenti allegati tecnici che costituiscono le linee guida per gli interventi da realizzare nell'ambito del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020»:
 - Allegato A.1 - Studio per l'individuazione delle Aree Prioritarie di Intervento (API) per la connettività ecologica;
 - Allegato A.2 - Tipologici di intervento;
 - Allegato B - Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di specie vegetali aliene invasive in Lombardia;
 - Allegato C.1 - Piano d'azione Chiroteri;
 - Allegato C.2 - Schede tecniche di interventi;
 - Allegato D.1 - Linee guida brughiere;
 - Allegato D.2 - Linee guida elettrodotti;
 - Allegato E.1 - Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana latastei, Triturus - carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis;
 - Allegato E.2 - Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri;
 - Allegato F.1 - Linee guida querceti;
 - Allegato F.2 - Beneficiari e priorità querceti;
 - Allegato G.1 - Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lombardia nel 2017;
 - Allegato G.2 - Linee guida garzaie;
 - Allegato H - Linee guida avifauna acquatica;
 - Allegato I - Linee guida starnidi;
- stabilisce gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti nel Bando, che ammontano complessivamente a euro 2.077.514,21 (euro 1.026.112,22 di fondi regionali ed euro 1.051.401,99 di fondi del Programma Comunitario Life 2014-2020 - Gestire 2020 e trovano copertura come segue:
 - capitolo 13875 «Cofinanziamento regionale per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 34.600 anno 2021; euro 87.600 anno 2022;

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 26 febbraio 2021

- capitolo 11400 «Trasferimenti dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 23.800 anno 2021;
- capitolo 11635 «Cofinanziamento regionale per contributi agli investimenti ad amministrazioni locali relative al progetto Life Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020»: euro 262.176 anno 2021; euro 444.271 anno 2022;
- capitolo 11402 «Contributi in capitale dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali»: euro 169.000 anno 2021; euro 29.954 anno 2022;
- capitolo 5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario»: euro 389.337 anno 2021; euro 636.745 anno 2022.

Dato atto che:

- attraverso l'applicativo regionale Bandi online, con nota prot. n.T1.2020.0052261 del 12 novembre 2020, è pervenuto il progetto «INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT DI TRITUS CARNEFIX NEL PLIS P.A.N.E» nel Comune di Carnate presentato dal Consorzio Parco Agricolo Nord Est Milano per la linea d'intervento n. 5 del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità» a tutela delle popolazioni lombarde di anfibi e rettili di interesse comunitario, che prevede una spesa complessiva di euro 15.000,00, totalmente a carico del bilancio regionale
- come previsto al punto C3.c del Bando, in seguito all'istruttoria condotta dagli uffici della Struttura Natura e Biodiversità, con nota del 04 dicembre 2020 (prot. regionale n T1.2020.0057833) sono state richieste al Consorzio Parco Agricolo Nord Est Milano integrazioni documentali, che sono pervenute con nota del 11 dicembre 2020 (prot. regionale n T1.2020.0060264).

Verificato che, con le integrazioni trasmesse dal Consorzio Parco Agricolo Nord Est Milano la documentazione progettuale presentata rispetta i requisiti previsti dal Bando;

Preso atto che nel Bando sono riportate le seguenti modalità di liquidazione del contributo regionale:

- 40% successivamente al ricevimento dell'atto di accettazione del contributo, a partire dal 1° gennaio 2021;
- 60% entro 60 giorni dalla presentazione completa della rendicontazione finale del progetto a partire dal 1° gennaio 2022;

Verificato che i 15.000,00 euro necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto «INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT DI TRITUS CARNEFIX NEL PLIS P.A.N.E» nel Comune di Carnate, trovano copertura come segue:

- euro 6.000,00 sul capitolo 9.05.104.13875 del bilancio 2021,
- euro 9.000,00 sul capitolo 9.05.104.13875 del bilancio 2022;

Ritenuto pertanto;

- di approvare il progetto «INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT DI TRITUS CARNEFIX NEL PLIS P.A.N.E» nel Comune di Carnate, presentato dal Consorzio Parco Agricolo Nord Est Milano, che prevede una spesa complessiva di euro 15.000,00, totalmente a carico del bilancio regionale;
- di trasmettere a Consorzio Parco Agricolo Nord Est Milano il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;
- di impegnare sul capitolo 9.05.104.13875 la somma complessiva di euro 15.000,00 come segue:
 - euro 6.000,00 sul bilancio 2021,
 - euro 9.000,00 sul bilancio 2022;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sulla Homepage di Bandi Online.

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che

devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021 e 2022.

Considerato che le suddette attività concorrono al conseguimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, che prevede, tra l'altro, nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dell'Area Territoriale, il Risultato Atteso «Valorizzazione del capitale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della biodiversità» (Ter 9.05.208).

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e Biodiversità individuate dalla d.g.r. 20 giugno 2018, n XI/294.

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso.

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di approvare il progetto «INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT DI TRITUS CARNEFIX NEL PLIS P.A.N.E», presentato dal Consorzio Parco Agricolo Nord Est Milano che prevede una spesa complessiva di euro 15.000,00, totalmente a carico del bilancio regionale;

2. di trasmettere al Consorzio Parco Agricolo Nord Est Milano il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
CONSORZIO PARCO AGRICOLO NORD EST	966257	9.05.104.13875	6.000,00	9.000,00	0,00

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sulla Homepage di Bandi Online.

Il dirigente
Stefano Antonini

D.d.s. 12 febbraio 2021 - n. 1654

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Interventi di riqualificazione ambientale e forestale in aree del SIC Monticchie riconducibili alla categoria d'habitat 91F0: Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris)» e impegno di euro 22.706,00

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita tramite il d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli»;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. X/4543, con cui Regione Lombardia ha approvato la partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 (di seguito «Progetto LIFE Gestire2020»).

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. XI/3583 «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni concrete del progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020»;
- il decreto del Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente e Clima 9 ottobre 2020 n. 11951 «Approvazione del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020» costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583» (di seguito «Bando»).

Considerato che il suddetto d.d.s. 11951/2020:

- approva il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020», in attuazione delle azioni concrete C4, C5, C8, C9, C10, C12, C15, C16 e C17 del progetto Life Gestire 2020;
- approva le seguenti linee d'intervento che compongono il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità»:
 - Allegato 1 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione degli interventi previsti nelle 41 schede delle aree prioritarie di intervento (API) approvate con d.g.r. 2423/2019, in attuazione dell'azione C4 «Supporto all'attuazione degli interventi necessari al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN 2000» del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato 2 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di eradicazione/ contenimento di specie vegetali aliene invasive, in attuazione dei Protocolli approvati con d.g.r. 1923/2019;
 - Allegato 3 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione di interventi a favore della

Chiroterofauna, previsti dal piano d'azione approvato con d.g.r. 1028/2018;

- Allegato 4 - Assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di conservazione e gestione di habitat di brughiera, in attuazione dell'azione C.9 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 5 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombarde di anfibi e rettili di interesse comunitario, in attuazione del «Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis» approvato con d.g.r. 1922/2019 e per interventi di controllo della Trachemys scripta spp., in attuazione del «Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (Trachemys scripta spp.) di cui alla d.g.r. 2673/2019»;
- Allegato 6 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 per interventi di conservazione e gestione di habitat di querceto, in attuazione dell'azione C.12 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 7 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti di garzaie attive per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, in attuazione dell'azione C.15 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 8 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 importanti per lo svernamento e la riproduzione dell'avifauna acquatica, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 9 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti o potenziali, naturali o artificiali, di sternidi e altri uccelli di greti fluviali, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- approva i seguenti allegati tecnici che costituiscono le linee guida per gli interventi da realizzare nell'ambito del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020»:
 - Allegato A.1 - Studio per l'individuazione delle Aree Prioritarie di Intervento (API) per la connettività ecologica;
 - Allegato A.2 - Tipologici di intervento;
 - Allegato B - Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di specie vegetali aliene invasive in Lombardia;
 - Allegato C.1 - Piano d'azione Chiroteri;
 - Allegato C.2 - Schede tecniche di interventi;
 - Allegato D.1 - Linee guida brughiera;
 - Allegato D.2 - Linee guida elettrodotti;
 - Allegato E.1 - Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis;
 - Allegato E.2 - Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri;
 - Allegato F.1 - Linee guida querceti;
 - Allegato F.2 - Beneficiari e priorità querceti;
 - Allegato G.1 - Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lombardia nel 2017;
 - Allegato G.2 - Linee guida garzaie;
 - Allegato H - Linee guida avifauna acquatica;
 - Allegato I - Linee guida sternidi;
- stabilisce gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti nel Bando, che ammontano complessivamente a euro 2.077.514,21 (euro 1.026.112,22 di fondi regionali ed euro 1.051.401,99 di fondi del Programma Comunitario Life 2014-2020 - Gestire 2020) e trovano copertura come segue:
 - capitolo 13875 «Cofinanziamento regionale per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 34.600 anno 2021; euro 87.600 anno 2022;

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 26 febbraio 2021

- capitolo 11400 «Trasferimenti dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 23.800 anno 2021;
- capitolo 11635 «Cofinanziamento regionale per contributi agli investimenti ad amministrazioni locali relative al progetto Life Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020»: euro 262.176 anno 2021; euro 444.271 anno 2022;
- capitolo 11402 «Contributi in capitale dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali»: euro 169.000 anno 2021; euro 29.954 anno 2022;
- capitolo 5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario»: euro 389.337 anno 2021; euro 636.745 anno 2022.

Dato atto che:

- attraverso l'applicativo regionale Bandi online, con nota prof. n. T1.2021.0005433 del 20 gennaio 2020, è pervenuto il progetto «Interventi di riqualificazione ambientale e forestale in aree del SIC Monticchie riconducibili alla categoria d'habitat 91F0: Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris)» presentato dal Comune di Somaglia per la linea di intervento querceti, che prevede una spesa complessiva di euro 22.706,00, totalmente a carico del bilancio regionale,
- come previsto al punto C3.c del Bando, in seguito all'istruttoria condotta dagli uffici della Struttura Natura e Biodiversità, con nota del 27 gennaio 2021 (prot. regionale n. T1.2021.0007411) sono state richieste al Comune di Somaglia integrazioni documentali, che sono pervenute con nota del 02 febbraio 2021 (prot. regionale n. T1.2021.0008940 del 03 febbraio 2021).

Verificato che, con le integrazioni trasmesse dal Comune di Somaglia la documentazione progettuale presentata rispetta i requisiti previsti dal Bando;

Preso atto che nel Bando sono riportate le seguenti modalità di liquidazione del contributo regionale:

- 40% successivamente al ricevimento dell'atto di accettazione del contributo, a partire dal 1° gennaio 2021;
- 60% entro 60 giorni dalla presentazione completa della rendicontazione finale del progetto a partire dal 1° gennaio 2022;

Verificato che i 22.706,00 euro necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto «Interventi di riqualificazione ambientale e forestale in aree del SIC Monticchie riconducibili alla categoria d'habitat 91F0: Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris)», trovano copertura come segue:

- euro 9.082,40 sul capitolo 9.05.203.11635 del bilancio 2021,
- euro 13.623,60 sul capitolo 9.05.203.11635 del bilancio 2022;

Ritenuto pertanto;

- di approvare il progetto «Interventi di riqualificazione ambientale e forestale in aree del SIC Monticchie riconducibili alla categoria d'habitat 91F0: Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris)», presentato dal Comune di Somaglia, per la linea d'intervento querceti, che prevede una spesa complessiva di euro 22.706,00, totalmente a carico del bilancio regionale;
- di impegnare la somma complessiva di euro 22.706,00 come segue:
 - euro 9.082,40 sul capitolo 9.05.203.11635 del bilancio 2021,
 - euro 13.623,60 sul capitolo 9.05.203.11635 del bilancio 2022;
- di trasmettere al Comune di Somaglia il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;
- di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e su Bandi Online.

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021 e 2022.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Considerato che le suddette attività concorrono al conseguimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, che prevede, tra l'altro, nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dell'Area Territoriale, il Risultato Atteso «Valorizzazione del capitale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della biodiversità» (Ter 9.05.208).

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e Biodiversità individuate dalla d.g.r. 20 giugno 2018, n. XI/294.

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso.

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura.

DECRETA

1. di approvare il progetto «Interventi di riqualificazione ambientale e forestale in aree del SIC Monticchie riconducibili alla categoria d'habitat 91F0: Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris)», presentato dal Comune di Somaglia per la linea d'intervento querceti, che prevede una spesa complessiva di euro 22.706,00, totalmente a carico del bilancio regionale;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
COMUNE DI SOMAGLIA	11102	9.05.203.11635	9.082,40	13.623,60	0,00

3. di trasmettere al Comune di Somaglia il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;

4. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sulla Homepage di Bandi Online.

Il dirigente
Stefano Antonini

D.d.s. 12 febbraio 2021 - n. 1656

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Gestione della garzaia di Monticchie: ricostruzione di radure acquitrinose, prati allagati e rimozione di arbusti a fini di miglioramento delle aree di foraggiamento degli aironi gregari» e impegno di euro 24.000,00

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita tramite il d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli»;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. X/4543, con cui Regione Lombardia ha approvato la partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 (di seguito «Progetto LIFE Gestire 2020»).

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. XI/3583 «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni concrete del progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020»;
- il decreto del Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente e Clima 9 ottobre 2020 n. 11951 «Approvazione del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020» costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583» (di seguito «Bando»).

Considerato che il suddetto d.d.s. 11951/2020:

- approva il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020», in attuazione delle azioni concrete C4, C5, C8, C9, C10, C12, C15, C16 e C17 del progetto Life Gestire 2020;
- approva le seguenti linee d'intervento che compongono il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità»:
 - Allegato 1 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione degli interventi previsti nelle 41 schede delle aree prioritarie di intervento (API) approvate con d.g.r. 2423/2019, in attuazione dell'azione C4 «Supporto all'attuazione degli interventi necessari al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN 2000» del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato 2 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di eradicazione/ contenimento di specie vegetali aliene invasive, in attuazione dei Protocolli approvati con d.g.r. 1923/2019;
 - Allegato 3 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione di interventi a favore della Chiroterofauna, previsti dal piano d'azione approvato con d.g.r. 1028/2018;

- Allegato 4 - Assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di conservazione e gestione di habitat di brughiera, in attuazione dell'azione C.9 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 5 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombarde di anfibi e rettili di interesse comunitario, in attuazione del «Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis» approvato con d.g.r. 1922/2019 e per interventi di controllo della *Trachemys scripta* spp., in attuazione del «Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (*Trachemys scripta* spp.) di cui alla d.g.r. 2673/2019»;
- Allegato 6 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 per interventi di conservazione e gestione di habitat di querceto, in attuazione dell'azione C.12 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 7 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti di garzaie attive per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, in attuazione dell'azione C.15 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 8 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 importanti per lo svernamento e la riproduzione dell'avifauna acquatica, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 9 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti o potenziali, naturali o artificiali, di starnidi e altri uccelli di greti fluviali, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- approva i seguenti allegati tecnici che costituiscono le linee guida per gli interventi da realizzare nell'ambito del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020»:
 - Allegato A.1 - Studio per l'individuazione delle Aree Prioritarie di Intervento (API) per la connettività ecologica;
 - Allegato A.2 - Tipologici di intervento;
 - Allegato B - Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di specie vegetali aliene invasive in Lombardia;
 - Allegato C.1 - Piano d'azione Chiroteri;
 - Allegato C.2 - Schede tecniche di interventi;
 - Allegato D.1 - Linee guida brughiere;
 - Allegato D.2 - Linee guida elettrodotti;
 - Allegato E.1 - Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis;
 - Allegato E.2 - Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri;
 - Allegato F.1 - Linee guida querceti;
 - Allegato F.2 - Beneficiari e priorità querceti;
 - Allegato G.1 - Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lombardia nel 2017;
 - Allegato G.2 - Linee guida garzaie;
 - Allegato H - Linee guida avifauna acquatica;
 - Allegato I - Linee guida starnidi;
- stabilisce gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti nel Bando, che ammontano complessivamente a euro 2.077.514,21 (euro 1.026.112,22 di fondi regionali ed euro 1.051.401,99 di fondi del Programma Comunitario Life 2014-2020 - Gestire 2020) e trovano copertura come segue:
 - capitolo 13875 «Cofinanziamento regionale per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 34.600 anno 2021; euro 87.600 anno 2022;
 - capitolo 11400 «Trasferimenti dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Inte-

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 26 febbraio 2021

grated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 23.800 anno 2021;

- capitolo 11635 «Cofinanziamento regionale per contributi agli investimenti ad amministrazioni locali relative al progetto Life Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020»: euro 262.176 anno 2021; euro 444.271 anno 2022;
- capitolo 11402 «Contributi in capitale dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali»: euro 169.000 anno 2021; euro 29.954 anno 2022;
- capitolo 5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario»: euro 389.337 anno 2021; euro 636.745 anno 2022.

Dato atto che:

- attraverso l'applicativo regionale Bandi online, con nota prot. n. T1.2021.0005371 del 20 gennaio 2021, è pervenuto il progetto «Gestione della garzaia di Monticchie: ricostruzione di radure acquitrinose, prati allagati e rimozione di arbusteti a fini di miglioramento delle aree di foraggiamento degli aironi gregari» presentato dal Comune di Somaglia per la linea di intervento garzaie, che prevede una spesa complessiva di euro 24.000,00, totalmente a carico del bilancio regionale,
- come previsto al punto C3.c del Bando, in seguito all'istruttoria condotta dagli uffici della Struttura Natura e Biodiversità, con nota del 27 gennaio 2021 (prot. regionale n. T1.2021.0007411) sono state richieste al Comune di Somaglia integrazioni documentali, che sono pervenute con nota del 1 febbraio 2021 (prot. regionale n. T1.2021.0008403 del 1 febbraio 2021).

Verificato che, con le integrazioni trasmesse dal Comune di Somaglia la documentazione progettuale presentata rispetta i requisiti previsti dal Bando;

Preso atto che nel Bando sono riportate le seguenti modalità di liquidazione del contributo regionale:

- 40% successivamente al ricevimento dell'atto di accettazione del contributo, a partire dal 1° gennaio 2021;
- 60% entro 60 giorni dalla presentazione completa della rendicontazione finale del progetto a partire dal 1° gennaio 2022;

Verificato che i 24.000,00 euro necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto «Gestione della garzaia di Monticchie: ricostruzione di radure acquitrinose, prati allagati e rimozione di arbusteti a fini di miglioramento delle aree di foraggiamento degli aironi gregari», trovano copertura come segue:

- euro 9.600,00 sul capitolo 9.05.203.11635 del bilancio 2021,
- euro 14.400,00 sul capitolo 9.05.203.11635 del bilancio 2022;

Ritenuto pertanto;

- di approvare il progetto «Gestione della garzaia di Monticchie: ricostruzione di radure acquitrinose, prati allagati e rimozione di arbusteti a fini di miglioramento delle aree di foraggiamento degli aironi gregari», presentato dal Comune di Somaglia, per la linea d'intervento garzaie, che prevede una spesa complessiva di euro 24.000,00, totalmente a carico del bilancio regionale;
- di impegnare la somma complessiva di euro 24.000,00 come segue:
 - euro 9.600,00 sul capitolo 9.05.203.11635 del bilancio 2021,
 - euro 14.400,00 sul capitolo 9.05.203.11635 del bilancio 2022;
- di trasmettere al Comune di Somaglia il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;
- di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e su Bandi Online.

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento

e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);

- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021 e 2022.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Considerato che le suddette attività concorrono al conseguimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, che prevede, tra l'altro, nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dell'Area Territoriale, il Risultato Atteso «Valorizzazione del capitale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della biodiversità» (Ter 9.05.208).

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e Biodiversità individuate dalla d.g.r. 20 giugno 2018, n. XI/294.

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso.

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura.

DECRETA

1. di approvare il progetto «Gestione della garzaia di Monticchie: ricostruzione di radure acquitrinose, prati allagati e rimozione di arbusteti a fini di miglioramento delle aree di foraggiamento degli aironi gregari», presentato dal comune di Somaglia per la linea d'intervento garzaie, che prevede una spesa complessiva di euro 24.000,00, totalmente a carico del bilancio regionale;
2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
COMUNE DI SOMAGLIA	11102	9.05.203.11635	9.600,00	14.400,00	0,00

3. di trasmettere al Comune di Somaglia il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;

4. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sulla Homepage di Bandi Online.

Il dirigente
Stefano Antonini

D.d.s. 15 febbraio 2021 - n. 1737

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 Costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Riquilificazione degli habitat a Querceto nella ZSC IT20A0019 Barco» e impegno di euro 44.850,00

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita tramite il d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli»;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. X/4543, con cui Regione Lombardia ha approvato la partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LIFE14PE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 (di seguito «Progetto LIFE Gestire2020»).

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. XI/3583 «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni concrete del progetto europeo LIFE14PE/IT/018 GESTIRE 2020»;
- il decreto del Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente e Clima 9 ottobre 2020 n. 11951 «Approvazione del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020» costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583» (di seguito «Bando»).

Considerato che il suddetto d.d.s. 11951/2020:

- approva il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020», in attuazione delle azioni concrete C4, C5, C8, C9, C10, C12, C15, C16 e C17 del progetto Life Gestire 2020;
- approva le seguenti linee d'intervento che compongono il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità»:
 - Allegato 1 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione degli interventi previsti nelle 41 schede delle aree prioritarie di intervento (API) approvate con d.g.r. 2423/2019, in attuazione dell'azione C4 «Supporto all'attuazione degli interventi necessari al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN 2000» del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato 2 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di eradicazione/ contenimento di specie vegetali aliene invasive, in attuazione dei Protocolli approvati con d.g.r. 1923/2019;
 - Allegato 3 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione di interventi a

favore della Chiroterofauna, previsti dal piano d'azione approvato con d.g.r. 1028/2018;

- Allegato 4 - Assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di conservazione e gestione di habitat di brughiera, in attuazione dell'azione C.9 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 5 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombarde di anfibi e rettili di interesse comunitario, in attuazione del «Piano di interventi prioritari per *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*» approvato con d.g.r. 1922/2019 e per interventi di controllo della *Trachemys scripta spp.*, in attuazione del «Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (*Trachemys scripta spp.*) di cui alla d.g.r. 2673/2019»;
- Allegato 6 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 per interventi di conservazione e gestione di habitat di querceto, in attuazione dell'azione C.12 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 7 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti di garzaie attive per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, in attuazione dell'azione C.15 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 8 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 importanti per lo svernamento e la riproduzione dell'avifauna acquatica, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 9 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti o potenziali, naturali o artificiali, di starnidi e altri uccelli di greti fluviali, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- approva i seguenti allegati tecnici che costituiscono le linee guida per gli interventi da realizzare nell'ambito del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020»:
 - Allegato A.1 - Studio per l'individuazione delle Aree Prioritarie di Intervento (API) per la connettività ecologica;
 - Allegato A.2 - Tipologici di intervento;
 - Allegato B - Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di specie vegetali aliene invasive in Lombardia;
 - Allegato C.1 - Piano d'azione Chiroteri;
 - Allegato C.2 - Schede tecniche di interventi;
 - Allegato D.1 - Linee guida brughiere;
 - Allegato D.2 - Linee guida elettrodotti;
 - Allegato E.1 - Piano di interventi prioritari per *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*;
 - Allegato E.2 - Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri;
 - Allegato F.1 - Linee guida querceti;
 - Allegato F.2 - Beneficiari e priorità querceti;
 - Allegato G.1 - Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lombardia nel 2017;
 - Allegato G.2 - Linee guida garzaie;
 - Allegato H - Linee guida avifauna acquatica;
 - Allegato I - Linee guida starnidi;
- stabilisce gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti nel Bando, che ammontano complessivamente a euro 2.077.514,21 (euro 1.026.112,22 di fondi regionali ed euro 1.051.401,99 di fondi del Programma Comunitario Life 2014-2020 - Gestire 2020) e trovano copertura come segue:

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 26 febbraio 2021

- capitolo 13875 «Cofinanziamento regionale per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 34.600 anno 2021; euro 87.600 anno 2022;
- capitolo 11400 «Trasferimenti dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 23.800 anno 2021;
- capitolo 11635 «Cofinanziamento regionale per contributi agli investimenti ad amministrazioni locali relative al progetto Life Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020»: euro 262.176 anno 2021; euro 444.271 anno 2022;
- capitolo 11402 «Contributi in capitale dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali»: euro 169.000 anno 2021; euro 29.954 anno 2022;
- capitolo 5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario»: euro 389.337 anno 2021; euro 636.745 anno 2022.

Dato atto che attraverso l'applicativo regionale Bandi online, con nota prot. n. T1.2020.0063588 del 23 dicembre 2020, è pervenuto il progetto «Riqualificazione degli habitat a querceto nella ZSC IT20A0019 Barco» presentato dal Parco Oglio Nord per la linea di intervento querceti, che prevede una spesa complessiva di euro 44.850,00;

Verificato che la documentazione progettuale presentata dal Parco Oglio Nord rispetta i requisiti previsti dal Bando;

Preso atto che nel Bando sono riportate le seguenti modalità di liquidazione del contributo regionale:

- 40% successivamente al ricevimento dell'atto di accettazione del contributo, a partire dal 1° gennaio 2021;
- 60% entro 60 giorni dalla presentazione completa della rendicontazione finale del progetto a partire dal 1° gennaio 2022;

Verificato che i 44.850,00 euro necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto «Riqualificazione degli habitat a querceto nella ZSC IT20A0019 Barco», trovano copertura come segue:

- euro 17.940,00 sul capitolo 9.05.203.11635 del bilancio 2021,
- euro 26.910,00 sul capitolo 9.05.203.11635 del bilancio 2022;

Ritenuto pertanto:

- di approvare il progetto «Riqualificazione degli habitat a querceto nella ZSC IT20A0019 Barco», presentato dal Parco Oglio Nord, per la linea d'intervento querceti, che prevede una spesa complessiva di euro 44.850,00, totalmente a carico del bilancio regionale;
- di impegnare la somma complessiva di euro 44.850,00 come segue:
 - euro 17.940,00 sul capitolo 9.05.203.11635 del bilancio 2021,
 - euro 26.910,00 sul capitolo 9.05.203.11635 del bilancio 2022;
- di trasmettere al Parco Oglio Nord il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;
- di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e su Bandi Online.

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che

devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021 e 2022.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Considerato che le suddette attività concorrono al conseguimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, che prevede, tra l'altro, nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dell'Area Territoriale, il Risultato Atteso «Valorizzazione del capitale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della biodiversità» (Ter 9.05.208).

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e Biodiversità individuate dalla d.g.r. 20 giugno 2018, n. XI/294.

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso.

Visto l'art. 17 della l.r. 07 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura.

DECRETA

1. di approvare il progetto «Riqualificazione degli habitat a querceto nella ZSC IT20A0019 Barco», presentato dal Parco Oglio Nord per la linea d'intervento querceti, che prevede una spesa complessiva di euro 44.850,00, totalmente a carico del bilancio regionale;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
CONSORZIO PARCO OGLIO NORD	140583	9.05.203.11635	17.940,00	26.910,00	0,00

3. di trasmettere al Parco Oglio Nord il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;

4. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sulla Homepage di Bandi Online.

Il dirigente
Stefano Antonini

D.d.s. 18 febbraio 2021 - n. 2104

Rettifica del decreto n. 1230 del 05 febbraio 2021 «d.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 Costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto» interventi mirati al miglioramento degli habitat di tritus carnefix nel Plis P.A.N.E.» nel comune di Carnate e impegno di euro 15.000,00.»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita tramite il d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli»;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. X/4543, con cui Regione Lombardia ha approvato la partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 (di seguito «Progetto LIFE Gestire2020»).

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. XI/3583 «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni concrete del progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020»;
- il decreto del Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente e Clima 9 ottobre 2020 n. 11951 «Approvazione del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020» costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale 21 settembre»;
- il decreto n. 1230 del 05 febbraio 2021 «D.D.S. 9 ottobre 2020, N. 11951 «APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER INTERVENTI TERRITORIALI A SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ - LIFE GESTIRE 2020 COSTITUITO DA NOVE LINEE DI INTERVENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNITARI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 21 SETTEMBRE 2020, N. IX/3583». APPROVAZIONE DEL PROGETTO» INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT DI TRITUS CARNEFIX NEL PLIS P.A.N.E.» NEL COMUNE DI CARNATE E IMPEGNO DI EURO 15.000,00»;

Dato atto che con il decreto 1230/2021 sopra richiamato sono stati assunti impegni di spesa per un importo complessivo di € 15.000,00 a favore del Consorzio Parco Agricolo Nord Est Milano per la realizzazione del progetto denominato «INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT DI TRITUS CARNEFIX NEL PLIS P.A.N.E. NEL COMUNE DI CARNATE»;

Considerato che, per mero errore materiale, l'impegno di cui al decreto 1230/2021 è stato assunto sul capitolo 13875, anziché sul capitolo 11635;

Ritenuto, pertanto, di rettificare il decreto n. 1230 del 05 febbraio 2021, impegnando l'importo complessivo di € 15.000,00 a favore del Consorzio Parco Agricolo Nord Est Milano per la realizzazione del progetto denominato «INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT DI TRITUS CARNEFIX NEL PLIS P.A.N.E.» NEL COMUNE DI CARNATE» sul capitolo 11635, come segue:

- annualità 2021: €6.000,00;
- annualità 2022: € 9.000,00;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021, 2022;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e biodiversità individuate dalla d.g.r. XI/479 del 2 agosto 2018;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

- di rettificare il decreto n. 1230 del 5 febbraio 2021;
- di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
CONSORZIO PARCO AGRICOLO NORD EST	966257	9.05.203.11635	6.000,00	9.000,00	0,00

- di confermare la restante parte di quanto disposto con il decreto n. 1230 del 5 febbraio 2021 nelle parti non modificate dal presente atto;

- di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Stefano Antonini

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 26 febbraio 2021

D.d.s. 18 febbraio 2021 - n. 2105
 Rettifica del decreto n. 1264 del 5 febbraio 2021 d.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - LIFE Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto» ripristino della funzionalità idraulica ed ecologica di un'area umida di proprietà del comune di Osio Sotto» e impegno di euro 15.000,00

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita tramite il d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli»;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. X/4543, con cui Regione Lombardia ha approvato la partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 (di seguito «Progetto LIFE Gestire2020»).

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. XI/3583 «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni concrete del progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020»;
- il decreto del Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente e Clima 9 ottobre 2020 n. 11951 «Approvazione del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020» costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale 21 settembre»;
- il decreto n. 1264 del 05 febbraio 2021 «D.D.S. 9 OTTOBRE 2020, N. 11951 «APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER INTERVENTI TERRITORIALI A SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ - LIFE GESTIRE 2020 COSTITUITO DA NOVE LINEE DI INTERVENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNITARI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 21 SETTEMBRE 2020, N. IX/3583- APPROVAZIONE DEL PROGETTO» RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA ED ECOLOGICA DI UN'AREA UMIDA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO E IMPEGNO DI EURO 15.000,00»

Dato atto che con il decreto 1264/2021 sopra richiamato sono stati assunti impegni di spesa per un importo complessivo di € 15.000,00 a favore del Comune di Osio Sotto per la realizzazione del progetto denominato «RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA ED ECOLOGICA DI UN'AREA UMIDA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO E IMPEGNO DI EURO 15.000,00»

Considerato che, per mero errore materiale, l'impegno di cui al decreto 1264/2021 è stato assunto sul capitolo 13875, anziché sul capitolo 11635;

Ritenuto, pertanto, di rettificare il decreto n. 1264 del 05 febbraio 2021, impegnando l'importo complessivo di € 15.000,00 a favore del Comune di Osio Sotto (BG) per la realizzazione del progetto denominato «RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA ED ECOLOGICA DI UN'AREA UMIDA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO» sul capitolo 11635, come segue:

- annualità 2021: €6.000,00;
- annualità 2022: € 9.000,00;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021, 2022;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e biodiversità individuate dalla d.g.r. XI/479 del 2 agosto 2018;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di rettificare il decreto n. 1264 del 5 febbraio 2021;
2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
COMUNE DI OSIO SOTTO	10157	9.05.203.11635	6.000,00	9.000,00	0,00

3. di confermare la restante parte di quanto disposto con il decreto n. 1264 del 5 febbraio 2021 nelle parti non modificate dal presente atto;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
 Stefano Antonini

D.d.s. 23 febbraio 2021 - n. 2384
Approvazione del bando «Rinnova autoveature e motoveicoli 2021» - contributi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli a basso impatto ambientale destinati a persone fisiche residenti in Lombardia (d.g.r. n. 4266 del 8 febbraio 2021)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA

Richiamati:

- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 c. 3 che dispongono che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale e in particolare il risultato atteso Ter.9 agosto 2018;
- la d.g.r. 11 settembre 2013 n. X/593 che ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e la d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/449 che ha approvato il suo aggiornamento, prevedendo in particolare misure di incentivazione alla sostituzione dei veicoli più inquinanti (scheda TP-1n);
- l'Accordo di Programma di bacino padano, predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente n. 412 del 18 dicembre 2020 che ha approvato il Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle Regioni del bacino padano a valere sul Fondo previsto dal d.l. 14 agosto 2020, n. 104 in base al quale risultano assegnate a Regione Lombardia risorse permanenti per ogni anno a partire dal 2020;
- il progetto relativo alla misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare inquinante rivolto ai privati cittadini con il relativo cronoprogramma a valere sul Programma di finanziamento trasmesso da Regione Lombardia in data 18 gennaio 2021 e approvato dal Ministero dell'Ambiente in data 27 gennaio 2021 (CUP n. E87G21000000001);

Vista la d.g.r. 8 febbraio 2021 n. 4266 che ha disposto:

- di approvare i criteri e le modalità di attuazione della nuova misura di incentivazione per il rinnovo di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale rivolto a persone fisiche residenti in Lombardia;
- di approvare i criteri e le modalità di attuazione dell'avviso pubblico per la registrazione dei soggetti abilitati alla vendita di veicoli a basso impatto ambientale previsti dalla misura di incentivazione;
- di individuare il Dirigente della Struttura ARIA della DG Ambiente e Clima, competente per materia, per l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della misura di incentivazione, ivi compresa la predisposizione del bando attuativo;

Visto il decreto n. 1402 del 9 febbraio 2021 che ha approvato l'Avviso pubblico attuativo della d.g.r. 8 febbraio 2021 n. 4266 - attivo a partire dalla data del 11 febbraio 2021 - e rivolto ai soggetti venditori/concessionari di veicoli che intendono essere abilitati da Regione Lombardia quali fornitori del servizio di vendita di veicoli a basso impatto ambientale;

Vista la d.g.r. 15 febbraio 2021 n. 4315 che ha previsto di assegnare alla misura di incentivazione una dotazione finanziaria complessiva pari a € 36.000.000 ripartita nelle due annualità 2021 (€ 18.000.000) e 2022 (€ 18.000.000) a valere sul capitolo 9.08.203.14661, a seguito di approvazione del decreto di impegno del Ministero dell'Ambiente n. 22 del 3 febbraio 2021 trasmesso con comunicazione prot. n. 13992 del 10 febbraio 2021;

Ritenuto di dare atto che le risorse necessarie per l'erogazione dei contributi del bando attuativo per l'anno 2021 della d.g.r. 8 febbraio 2021 n. 4266 sono pari complessivamente a €

18.000.000,00 e trovano copertura a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.14661 del bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che il bando attuativo per l'anno 2021 della d.g.r. 8 febbraio 2021 n. 4266 deve prevedere la procedura per l'accesso al contributo da parte del cittadino beneficiario e la procedura per i venditori/concessionari per la prenotazione e la richiesta di rimborso del contributo anticipato al cittadino;

Visti i documenti predisposti dalla Struttura Aria che descrivono il bando «Rinnova Autoveature e Motoveicoli 2021» attuativo della d.g.r. 8 febbraio 2021 n. 4266 e i relativi allegati;

Considerato che l'istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo anticipato dal soggetto venditore al cittadino beneficiario è eseguita da Regione Lombardia;

Ritenuto che il bando «Rinnova Autoveature e Motoveicoli 2021» sia attuato esclusivamente tramite l'applicativo informatico *bandionline* messo a disposizione da Regione Lombardia, disponibile al sito www.bandiregione.lombardia.it;

Stabilito che le domande di partecipazione al bando «Rinnova Autoveature e Motoveicoli 2021» possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 1° marzo 2021 fino a esaurimento della dotazione finanziaria prevista per l'anno 2021 e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 31 dicembre 2021;

Visto l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con d.g.r. n. 2796 del 31 gennaio 2020;

Visti:

- gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicazione sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
- la comunicazione del 23 febbraio 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Dato atto altresì che il presente provvedimento:

- è assunto nel rispetto delle previsioni di cui alla d.g.r. 4266/2021;
- rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Miglioramento della qualità dell'aria, in raccordo con le azioni a scala di bacino padano»;

Visti altresì:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1091 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «XI Provvedimento Organizzativo 2018» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale»;

DECRETA

1. di approvare il bando «Rinnova Autoveature e Motoveicoli 2021» - con i relativi allegati da A, B, C, D e E - riportato in Allegato al presente decreto attuativo della d.g.r. 8 febbraio 2021 n. 4266;

2. di dare atto che le risorse necessarie per l'erogazione dei contributi del bando «Rinnova Autoveature e Motoveicoli 2021» sono pari complessivamente a € 18.000.000,00 e trovano copertura a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.14661 del bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità;

3. di stabilire che il bando «Rinnova Autoveature e Motoveicoli 2021» sia attuato esclusivamente tramite l'applicativo informatico *bandionline* messo a disposizione da Regione Lombardia, disponibile al sito www.bandiregione.lombardia.it;

4. di stabilire che le domande di partecipazione al bando «Rinnova Autoveature e Motoveicoli 2021» possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 1° marzo 2021 fino a esaurimento della dotazione finanziaria prevista per l'anno 2021 e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 31 dicembre 2021;

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 26 febbraio 2021

rimento della dotazione finanziaria prevista per l'anno 2021 e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 31 dicembre 2021;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it.

Il dirigente
Matteo Lazzarini

— • —

AllegatoA

REGIONE LOMBARDIA

BANDO "Rinnova Autovetture e Motoveicoli 2021"

Sommario

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	
A.1 Finalità e obiettivi	
A.2 Riferimenti normativi.....	
A.3 Soggetti beneficiari	
A.4 Soggetto gestore.....	
A.5 Dotazione finanziaria.....	
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	
B.2 Progetti finanziabili.....	
B.2.a Requisiti generali di ammissibilità al contributo	
B.2.b Requisiti specifici di ammissibilità per l'acquisto di autoveicoli di categoria M1	
B.2.c Requisiti specifici di ammissibilità per l'acquisto di veicoli di categoria L	
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	
C.1 Presentazione delle domande.....	
C.1.a Domanda di partecipazione al bando dei cittadini soggetti beneficiari.....	
C.1.b Prenotazione del contributo da parte del venditore/concessionario.....	
C.1.c Conclusione della procedura e richiesta di rimborso del contributo da parte del venditore/concessionario ..	
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	
C.3 Istruttoria	
C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione.....	
D. DISPOSIZIONI FINALI.....	
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	
D.3 Proroghe dei termini	
D.4 Ispezioni e controlli	
D.5 Monitoraggio dei risultati	
D.6 Responsabile del procedimento.....	

D.7 *Trattamento dati personali*.....

D.8 *Pubblicazione, informazioni e contatti*

D.9 *Diritto di accesso agli atti*

D.10 *Definizioni e glossario*.....

D.11 *Riepilogo date e termini temporali*

D.12 *Allegati/informative e istruzioni*

Allegato A

Allegato B.....

Allegato C

Allegato D

Allegato E

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

In attuazione della d.G.R n. 4266 dell'8 febbraio 2021, Regione Lombardia emana il bando **"Rinnova Autovetture e Motoveicoli 2021"** per incentivare la sostituzione di veicoli inquinanti con autovetture destinate al trasporto di persone di categoria M1 a bassissime o zero emissioni, o con veicoli di categoria L (ciclomotori e motoveicoli ai sensi dell'art.47 del Codice della Strada) ad alimentazione esclusivamente elettrica, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di bacino padano 2017.

Il bando incentiva la radiazione di veicoli per il trasporto persone di categoria M1 alimentati esclusivamente a benzina di classe emissiva fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso e di veicoli di categoria L di classe emissiva fino a Euro 2 compreso.

Con contributo ridotto, è possibile acquistare senza radiazione esclusivamente un'autovettura di categoria M1 elettrica pura o alimentata a idrogeno, o acquistare un veicolo L (ciclomotore o motoveicolo) elettrico puro.

La misura di incentivazione, approvata con d.G.R n. 4266/2021, si estende sul biennio 2021/2022 e si compone di due distinti bandi attuativi dotati di autonoma dotazione finanziaria, di cui il presente riferito all'annualità 2021.

A.2 Riferimenti normativi

- l.r. 11 dicembre 2006, N. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- d.G.R. 11 settembre 2013 n. X/593 che ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA);
- d.G.R. 2 agosto 2018, n. XI/449, che ha approvato l'aggiornamento del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA);
- decreto del Ministero dell'Ambiente n.412 del 18/12/2020 che ha istituito il programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle regioni del bacino padano a valere sul Fondo previsto dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104;
- d.G.R. 8 febbraio 2021, n. 4266, che ha approvato la misura di incentivazione per il rinnovo di veicoli inquinanti circolanti in Lombardia di cui al presente bando attuativo;

- il decreto n. 1402 del 9/02/2021 che ha approvato l'Avviso pubblico attuativo della d.G.R. 8/02/2021 n. 4266 rivolto ai soggetti venditori/concessionari di veicoli che intendono essere abilitati da Regione Lombardia quali fornitori del servizio di vendita di veicoli a basso impatto ambientale.

A.3 Soggetti beneficiari

Soggetti beneficiari sono i cittadini residenti in Lombardia (persone fisiche) che acquistano un'autovettura M1 di nuova immatricolazione o immatricolata successivamente al 1° gennaio 2020 e intestata ad un venditore/concessionario, o che acquistano un veicolo L di nuova immatricolazione.

Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo a valere sulla presente misura. La residenza in un Comune appartenente alla Regione Lombardia deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda.

Il soggetto beneficiario deve essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica.

A.4 Soggetto gestore

Il soggetto gestore del presente bando pubblico è la Struttura Aria di Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima - supportata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e per gli Acquisti - ARIA spa.

A.5 Dotazione finanziaria

Le risorse destinate al presente bando ammontano a € 18.000.000 e sono riferite all'annualità 2021. Per la tipologia di acquisto di veicoli di categoria L verranno riservati 1,8 milioni di euro sul totale stanziato fino al 30 giugno 2021. Eventuali residui dopo tale data saranno utilizzabili, entro l'anno 2021, per entrambe le tipologie di intervento.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto, con contestuale radiazione di un veicolo inquinante per demolizione o per

esportazione all'estero, di un veicolo (ai sensi dell'art.47 del Codice della Strada):

- ❖ di **categoria M1** (autovettura) destinato al trasporto di persone a bassissime o zero emissioni così come riportato nella successiva **Tabella 1**.
- ❖ di **categoria L** (ciclomotori e motoveicoli) ad alimentazione esclusivamente elettrica così come riportato nella successiva **Tabella 2**.

Con **contributo ridotto** è possibile acquistare senza radiazione esclusivamente un veicolo M1 elettrico puro/alimentato a idrogeno o un veicolo L elettrico puro.

A valere sul presente bando il soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di accesso al contributo. Il contributo è cumulabile solo con gli incentivi statali riferiti alla medesima tipologia di intervento.

Il contributo è erogato al cittadino soggetto beneficiario direttamente sotto forma di anticipo da parte dei venditori/concessionari abilitati da Regione Lombardia al servizio di vendita di veicoli ai sensi dell'allegato 2 alla d.G.R. n.4266 dell'8 febbraio 2021.

I venditori/concessionari abilitati riceveranno poi da parte di Regione Lombardia il rimborso di quanto anticipato a seguito di specifica istruttoria.

L'elenco dei venditori/concessionari abilitati è consultabile sulla piattaforma informativa *Bandionline* nella categoria "Cittadini" all'interno del bando "Cittadini - Rinnova Autovetture e Motoveicoli 2021" (rif. Bando n° RLT12021017442) al seguente link:

<https://www.bandi.regione.lombardia.it>

e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

L'individuazione del contributo si determina sulla base delle emissioni di polveri sottili (PM10), ossidi di azoto (NOx) e biossido di carbonio (CO2) che devono essere nulle (alimentazione elettrica pura o a idrogeno) o bassissime (altre alimentazioni).

Il limite fissato dal bando per le emissioni **PM10** ≤ 4.5 mg/km è sempre rispettato per le nuove motorizzazioni appartenenti alla classe emissiva Euro 6 grazie all'installazione dei sistemi di abbattimento del particolato.

I valori di emissione di **CO2** sono determinati con il ciclo di guida europeo WLTP (*Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure*) per le nuove omologazioni e sono riportati al rigo V.7 o nel terzo foglio del libretto di circolazione.

I valori di emissione di NOx sono determinati con il ciclo di guida europeo per le omologazioni **RDE** (*Real Drive Emissions*). Normalmente i valori di NOx in RDE non sono

riportati nel libretto di circolazione (in caso siano presenti possono essere riportati tra i dati inseriti nel terzo foglio).

Relativamente alle emissioni di NOx, ai fini del presente bando, si fa riferimento ai **valori massimi consentiti dalle classi emissive Euro 6D-temp e Euro 6D di omologazione del veicolo** in base alla sua alimentazione, come definiti dai Regolamenti europei 692/2008, 2017/1151 e 2018/1832. Quindi sono ammissibili al contributo solo le autovetture appartenenti alle classi emissive Euro 6D-TEMP e Euro 6D, in coerenza anche con le previsioni temporali definite nei Regolamenti europei per le nuove immatricolazioni dei veicoli (obbligo immatricolazioni dal 1/9/2019 solo Euro 6D-TEMP e obbligo immatricolazioni dal 1/1/2021 solo Euro 6D).

TABELLA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI AUTOVETTURE M1

Emissioni CO2 (WLTP)	Emissioni NOX (RDE) Per tipologia di motore e classe ambientale	Con radiazione	Senza radiazione
0 g/Km	Elettrica pura	8.000 €	4.000 €
	Idrogeno	8.000 €	4.000 €
1-60 g/Km	Euro 6D*	5.000 €	-
	Euro 6D-temp*	4.000 €	-
	Euro 6D**	4.000 €	-
61-110 g/Km	Euro 6D*	4.000 €	-
	Euro 6D-temp*	3.000 €	-
	Euro 6D**	3.000 €	-
111-145 g/Km	Euro 6D*	3.000 €	-
	Euro 6D-temp*	2.000 €	-
	Euro 6D**	2.000 €	-

* Motori ad accensione comandata alimentati a **benzina, GPL, gas naturale/biometano compresi gli ibridi** (monocarburante, bicarburante e policarburante)

Valore limite NOX ciclo RDE (Regolamenti 692/2008, 2017/1151 e 2018/1832):

- Euro 6D -> 85.8 mg/km (fattore di conformità 1.43 x valore limite massa di ossidi di azoto 60 mg/km)

- Euro 6D-temp -> 126 mg/km (fattore di conformità 2.1 x valore limite massa di ossidi di azoto 60 mg/km)

** Motori ad accensione spontanea alimentati a **diesel compresi gli ibridi** (monocarburante e policarburante)

Valore limite NOX ciclo RDE (Regolamenti 692/2008, 2017/1151 e 2018/1832):

- Euro 6D -> 114.4 mg/km (fattore di conformità 1.43 x valore limite massa di ossidi di azoto 80 mg/km)

TABELLA 2: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI DI CATEGORIA L

Emissioni CO2 (WLTP)	Alimentazione	Contributo
0	Elettrico puro	In caso di radiazione di una autovettura di categoria M1 30% sul prezzo di listino del modello base al netto di eventuali allestimenti opzionali Fino a un massimo di 3.000 €
0	Elettrico puro	In caso di radiazione di un veicolo di categoria L (ciclomotore o motoveicolo) 20% sul prezzo di listino del modello base al netto di eventuali allestimenti opzionali Fino a un massimo di 2.000 €
0	Elettrico puro	Senza radiazione 10% sul prezzo di listino del modello base al netto di eventuali allestimenti opzionali Fino a un massimo di 1.000 €

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a Requisiti generali di ammissibilità al contributo

Sono ammissibili al contributo i costi sostenuti per l'acquisto di un veicolo di categoria

M1 o L in grado di garantire zero o bassissime emissioni nel rispetto - in aggiunta ai requisiti specifici di cui ai successivi punti B.2.b e B.2.c - dei seguenti requisiti di carattere generale:

- ❖ Il soggetto beneficiario è un cittadino residente in Lombardia al momento della presentazione della domanda;
- ❖ Il soggetto beneficiario deve essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica;
- ❖ Obbligo di radiazione di un'autovettura di categoria M1 per il trasporto di persone per demolizione (benzina fino a Euro 2/II incluso, diesel fino ad Euro 5/V incluso) o per esportazione all'estero (solo diesel Euro 5/V). Con contributo ridotto l'obbligo di radiazione non si applica esclusivamente nel caso di acquisto di veicoli a zero emissioni;
- ❖ Il veicolo da radiare deve essere intestato o cointestato al soggetto beneficiario antecedentemente al 1° gennaio 2020;
- ❖ La radiazione deve essere successiva alla data di approvazione con decreto del presente bando attuativo e deve avvenire per tramite del venditore/concessionario abilitato presso il quale si perfeziona l'acquisto;
- ❖ Il soggetto intestatario del veicolo acquistato deve essere una persona fisica;
- ❖ Il veicolo acquistato deve essere immatricolato per la prima volta in Italia;
- ❖ L'intestazione o cointestazione al soggetto beneficiario del veicolo acquistato non deve essere antecedente alla data di prenotazione del contributo;
- ❖ Il veicolo acquistato deve essere intestato o cointestato al soggetto beneficiario e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi successivi a tale intestazione o co-intestazione;
- ❖ La fattura deve essere intestata al soggetto beneficiario intestatario o cointestatario del veicolo;
- ❖ Il venditore/concessionario deve essere compreso nell'elenco predisposto da Regione Lombardia dei soggetti abilitati al servizio di vendita di veicoli nell'ambito della presente misura di incentivazione;

E' escluso l'acquisto del veicolo in leasing.

Il veicolo acquistato non può essere utilizzato per attività di impresa.

B.2.b Requisiti specifici di ammissibilità per l'acquisto di autoveicoli di categoria M1

Sono ammissibili al contributo per l'acquisto di un'autovettura per il trasporto di persone di **categoria M1** (ai sensi dell'art.47 del Codice della Strada) in grado di garantire zero o bassissime emissioni in riferimento alla **Tabella 1** di cui al punto B.1 i costi sostenuti alle seguenti condizioni aggiuntive rispetto ai requisiti generali di cui al punto B.2.a:

- ❖ Acquisto senza radiazione solo nel caso di acquisto di autovetture elettriche pure o alimentate a idrogeno, con contributo ridotto;
- ❖ Acquisto di un veicolo di nuova immatricolazione o, in alternativa, di un veicolo immatricolato successivamente al 1° gennaio 2020 che risulti intestato ad un venditore/concessionario compreso nell'elenco regionale;
- ❖ Acquisto con applicazione da parte del venditore/concessionario di uno sconto di almeno il 12% sul prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali oppure di almeno 2.000 euro (IVA inclusa) nel caso di autovetture elettriche pure o alimentate a idrogeno.

B.2.c Requisiti specifici di ammissibilità per l'acquisto di veicoli di categoria L

Sono ammissibili al contributo per l'acquisto di veicolo di **categoria L** (ciclomotori e motoveicoli ai sensi dell'art.47 del Codice della Strada) ad alimentazione esclusivamente elettrica, in riferimento alla **Tabella 2** di cui al punto B.1, i costi sostenuti alle seguenti condizioni aggiuntive rispetto ai requisiti generali di cui al punto B.2.a:

- ❖ Acquisto con demolizione di un veicolo di categoria L di classe fino a Euro 2 compreso, in alternativa alla radiazione di un'autovettura M1 benzina di classe fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso;
- ❖ Acquisto senza radiazione, con contributo ridotto;
- ❖ Acquisto di un veicolo di nuova immatricolazione;
- ❖ Acquisto con applicazione da parte del venditore/concessionario di uno sconto di almeno il 7% sul prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammesse al contributo le spese al netto dell'IVA sostenute per l'**acquisto** di un veicolo - di categoria M1 o L - in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti con riferimento ai requisiti dei punti B.1 e B.2 del presente bando **effettuate esclusivamente** presso i venditori/concessionari abilitati inseriti nell'**elenco** consultabile sulla piattaforma informativa *Bandionline* nella categoria "Cittadini" all'interno del bando "Cittadini - Rinnova Autovetture e Motoveicoli 2021" (rif. Bando n° RLT12021017442) al seguente link:

<https://www.bandi.regione.lombardia.it>

e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il contributo è erogato al soggetto beneficiario direttamente al momento dell'acquisto del veicolo in forma di **anticipo** da parte del venditore/concessionario abilitato il quale riceverà il rimborso di quanto anticipato tramite versamento sul proprio conto corrente da parte di Regione Lombardia.

I dati dichiarati dal soggetto beneficiario del contributo (privato cittadino) saranno oggetto di verifica da parte di Regione Lombardia.

L'effettiva ammissione a rimborso delle spese anticipate sarà valutata a fronte di istruttoria formale e tecnica effettuata da Regione Lombardia per la verifica della completezza e della regolarità formale e sostanziale dei dati e della documentazione prodotta e per la verifica del rispetto di tutti i requisiti richiesti dal bando, pena il mancato rimborso di quanto anticipato dal venditore/concessionario.

Le domande devono essere presentate nei termini e con le modalità di cui al successivo paragrafo C.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

C.1.a Domanda di partecipazione al bando dei cittadini soggetti beneficiari

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata dai cittadini soggetti beneficiari di cui al precedente punto A.3 esclusivamente *online* sulla piattaforma informativa *Bandionline* nella categoria "Cittadini" all'interno del bando "**Cittadini - Rinnova Autovetture e Motoveicoli 2021**" (rif. Bando n° RLT12021017442) al seguente link:

<https://www.bandi.regione.lombardia.it>

La domanda può essere presentata a partire dalle **ore 10.00 del 1° marzo 2021** fino a esaurimento della dotazione finanziaria di cui al punto A.5 e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 31 dicembre 2021.

Per presentare la domanda il soggetto beneficiario deve preventivamente registrarsi sulla piattaforma *bandionline* accedendo **esclusivamente** con credenziali **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), **CIE** (Carta di Identità Elettronica) o **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi) e provvedere alla fase di profilazione fornendo le necessarie informazioni anagrafiche. Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso. La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Oltre alle informazioni richieste in anagrafica, nella domanda di partecipazione il cittadino beneficiario deve inserire:

- Targa, categoria, classe emissiva e alimentazione del veicolo da radiare per demolizione o esportazione all'estero (con contributo ridotto, è possibile acquistare senza contestuale radiazione esclusivamente un veicolo M1 elettrico puro/alimentato a idrogeno o un veicolo L elettrico puro);
- Indirizzo di posta elettronica (ordinaria o, in aggiunta, anche certificata).

È necessario indicare un indirizzo di posta elettronica ordinaria dal quale inviare e ricevere tutte le comunicazioni ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Al termine della compilazione *online* dei dati richiesti, il sistema genera automaticamente la domanda di partecipazione per la conferma dei dati dichiarati e la presa visione e accettazione del contenuto. La domanda comprende anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 contenente in particolare l'impegno del cittadino soggetto beneficiario ad accettare e rispettare tutti i requisiti e le condizioni del presente bando attuativo e a rendersi disponibile per le indagini tecniche e i controlli che Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare sia durante l'istruttoria sia successivamente alla realizzazione dell'intervento.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative - solo presso il venditore/concessionario in fase di ordine di

acquisto del veicolo (paragrafo C1.b).

La domanda di partecipazione è trasmessa e protocollata elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo". La domanda di partecipazione completa di numero e data di protocollo, nonché di tutti gli eventuali altri documenti presentati, sarà disponibile entrando con le proprie credenziali **SPID, CIE o CNS** sul portale *Bandionline*, sezione "*la mia area*", menù "*tutte le domande*" e selezionando "*visualizza documenti*".

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura *online*. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al cittadino beneficiario all'indirizzo di posta elettronica indicato nella sezione anagrafica di *Bandionline* e riporta il numero identificativo univoco (**ID**) a cui poter fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Dopo aver completato la procedura di presentazione della domanda con l'invio al protocollo, per qualsiasi modifica della stessa occorrerà procedere con l'annullamento della domanda già compilata e presentarne una nuova.

ATTENZIONE - La domanda di partecipazione al bando **non comporta alcuna prenotazione del contributo**, la quale si perfeziona - previo contestuale pagamento dell'imposta di **bollo** sul sistema *Bandionline* - al momento dell'ordine di acquisto del veicolo e **solo** attraverso i venditori/concessionari abilitati da Regione Lombardia alla vendita di veicoli nell'ambito della presente misura di incentivazione.

Una volta presentata correttamente la domanda di partecipazione al bando, il cittadino soggetto beneficiario dovrà recarsi presso un venditore/concessionario abilitato alla vendita nell'ambito della presente misura di incentivazione di veicoli di categoria M1 o L in grado di garantire zero o bassissime emissioni. **Esclusivamente** il venditore/concessionario è abilitato a prenotare sul portale *Bandionline* il contributo regionale per nome e per conto del soggetto beneficiario tramite il suo codice fiscale.

C.1.b Prenotazione del contributo da parte del venditore/concessionario

Al momento dell'ordine di acquisto del veicolo, il **venditore/concessionario** abilitato prenota il contributo regionale per conto del cittadino soggetto beneficiario accedendo con le proprie credenziali **SPID, CIE o CNS** sulla piattaforma *Bandionline* nella categoria "Imprese" all'interno del bando "**Venditori - Rinnova Autoveicoli e Motoveicoli 2021**" (rif. Bando n° **RLT12021017443**) al seguente link:

<https://www.bandi.regione.lombardia.it>

L'importo prenotato, calcolato automaticamente dal sistema sulla base delle informazioni inserite, è scalato dal **contatore** della dotazione finanziaria residua visibile a sistema al momento della prenotazione del contributo.

Il venditore/concessionario prende in carico la domanda di partecipazione al bando tramite il **codice fiscale** del cittadino soggetto beneficiario e procede confermando, o eventualmente modificando - solo relativamente al numero di targa, classe e alimentazione del veicolo da radiare - le informazioni fornite dal beneficiario nella domanda di partecipazione relative al veicolo da radiare e inserendo i dati e i documenti relativi al veicolo acquistato. In caso di modifiche relative alla scelta o meno di radiare un veicolo inquinante e alla relativa categoria, il cittadino dovrà procedere ad annullare la domanda e a ripresentarla con la nuova scelta.

In particolare, il venditore/concessionario inserisce:

- ✓ Numero di targa del veicolo da radiare (con contributo ridotto è possibile acquistare senza radiazione esclusivamente un'autovettura di categoria M1 elettrica pura o alimentata a idrogeno, o acquistare un veicolo di categoria L - ciclomotore o motoveicolo - elettrico puro);
- ✓ Categoria, alimentazione, e classe emissiva del veicolo da radiare;
- ✓ Categoria, alimentazione e classe emissiva del veicolo a zero o bassissime emissioni acquistato;
- ✓ Valore di emissione del biossido di carbonio (**CO2**) del veicolo acquistato determinato con ciclo di omologazione **WLTP** (*Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure*);
- ✓ Copia dell'ordine di acquisto datato e sottoscritto dal cittadino beneficiario.

La richiesta di prenotazione del contributo **deve** essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il cittadino soggetto beneficiario dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

Dopo l'inserimento dei dati/documenti e il pagamento del bollo, è possibile procedere alla prenotazione del contributo.

La prenotazione del contributo, il cui valore è calcolato automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal venditore/concessionario abilitato, **è trasmessa e**

protocollata elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante “prenota contributo”. La prenotazione è possibile in presenza di disponibilità di risorse monitorate dal **contatore regionale** della dotazione finanziaria. L'importo del contributo prenotato è scalato dal contatore.

La **prenotazione del contributo**, completa di numero identificativo univoco (**ID**), numero e data di protocollo rilasciati in automatico dal sistema, nonché di tutti i documenti allegati, sarà disponibile su *Bandionline* al venditore/concessionario abilitato selezionando il relativo (**ID**) generato dalla procedura sopra descritta.

L'avvenuta ricezione telematica della prenotazione del contributo è comunicata al venditore/concessionario all'indirizzo di posta elettronica indicato durante la procedura abilitativa di cui all'avviso pubblico allegato al Decreto n. 1402/2021 attuativo della d.G.R. n.4266/2021.

Con la prenotazione del contributo si genera una corrispondenza univoca tra il cittadino beneficiario e il venditore/concessionario che impedisce la prenotazione di più contributi associati allo stesso numero identificativo della domanda di accesso.

ATTENZIONE: una volta prenotato il contributo regionale sulla base delle informazioni fornite dal venditore/concessionario abilitato, **non sarà più possibile procedere a modifiche**.

Il contributo prenotato ha **validità perentoria e non prorogabile di 210 giorni** a partire dalla data della sua prenotazione, entro i quali il cittadino soggetto beneficiario dovrà concludere l'acquisto del veicolo e il venditore/concessionario rendicontare la vendita con la **richiesta di rimborso** del contributo anticipato a Regione Lombardia.

Le risorse totali prenotabili ammontano a 18.000.000 euro. Per la tipologia di acquisto di veicoli di categoria L verranno riservati 1,8 milioni di euro sul totale stanziato fino al 30 giugno 2021. Eventuali residui dopo tale data saranno utilizzabili, entro l'anno 2021, per entrambe le tipologie di intervento.

C.1.c Conclusione della procedura e richiesta di rimborso del contributo da parte del venditore/concessionario

La procedura per la richiesta di rimborso del contributo anticipato si conclude entro e non oltre 210 giorni dalla data della prenotazione del contributo di cui al precedente punto C.1.b con l'acquisto del veicolo da parte del cittadino soggetto beneficiario e con l'inserimento a sistema della relativa richiesta di rimborso a Regione Lombardia da parte del venditore/concessionario abilitato.

Per **richiedere il rimborso** il venditore/concessionario accede con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS sulla piattaforma *Bandionline* nella categoria "Imprese" all'interno del bando "**Venditori - Rinnova Autovetture e Motoveicoli 2021**" (rif. Bando n° **RLT12021017443**) al seguente link:

<https://www.bandiregione.lombardia.it>

Procede a selezionare il numero identificativo univoco (**ID**) della prenotazione del contributo e inserisce a sistema le seguenti informazioni e documenti:

- ❖ Numero di targa del veicolo acquistato;
- ❖ Copia della fattura di acquisto del veicolo intestata al soggetto beneficiario, comprensiva dello sconto previsto dal bando e dell'anticipo del contributo regionale spettante individuato dalla dicitura "*contributo Regione Lombardia*". Per i veicoli di categoria M1 lo sconto sul prezzo di listino del modello base al netto di eventuali allestimenti opzionali deve essere di almeno il 12% oppure di almeno 2.000 euro (Iva inclusa) nel caso di autovetture elettriche pure o alimentate a idrogeno; per i veicoli di categoria L lo sconto sul prezzo di listino del modello base al netto di eventuali allestimenti opzionali deve essere di almeno il 7%;
- ❖ In caso di radiazione di un veicolo inquinante, copia del certificato di rottamazione o di esportazione all'estero del veicolo; in alternativa, documento attestante l'avvio della pratica al Pubblico Registro automobilistico (PRA) per la demolizione o l'esportazione del veicolo.

ATTENZIONE: Una volta scaduti i termini di validità della prenotazione del contributo, non sarà più possibile procedere con la richiesta di rimborso e l'importo prenotato tornerà nella disponibilità finanziaria destinata alla misura di incentivazione prevista dalla d.G.R. n. 4266/2021.

Inseriti i dati, il sistema genera automaticamente la **richiesta di rimborso** del contributo - comprensiva del numero identificativo univoco (**ID**) - per la conferma dei dati inseriti e la presa visione e accettazione del contenuto. La domanda comprende una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 con la quale il venditore/concessionario dichiara di aver venduto il veicolo al soggetto beneficiario che ha fatto richiesta del contributo regionale nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla d.G.R. n. 4266 dell'8 febbraio 2021 e dal presente bando attuativo. In particolare, dichiara di:

- ✓ Aver applicato lo sconto in fattura previsto dal bando;

- ✓ Aver prenotato e anticipato in fase di acquisto del veicolo al cittadino beneficiario il contributo regionale spettante;
- ✓ Aver inserito a sistema la richiesta a Regione Lombardia di rimborso del contributo anticipato nella vendita del veicolo entro 210 giorni dalla prenotazione del contributo stesso;
- ✓ Accettare tutte le condizioni previste dal presente bando.

La richiesta di rimborso **deve** essere firmata digitalmente dal **legale rappresentante** o Titolare del venditore/concessionario. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.

La richiesta di rimborso del contributo è trasmessa e protocollata elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Richiedi il rimborso". La richiesta, completa di numero e data di protocollo rilasciati in automatico dal sistema, nonché di tutta la documentazione presentata, sarà disponibile sul portale *Bandionline* al venditore/concessionario abilitato selezionando il relativo numero identificativo univoco (ID).

L'avvenuta ricezione telematica della richiesta di rimborso del contributo anticipato è comunicata al venditore/concessionario all'indirizzo di posta elettronica indicato durante la procedura abilitativa di cui all'avviso pubblico allegato al Decreto n. 1402/2021, attuativo della d.G.R. n.4266/2021.

La conclusione della procedura attiva la richiesta a Regione Lombardia di liquidazione del contributo anticipato, previa verifica istruttoria condotta con le modalità e i termini riportati al successivo punto C.3.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Il contributo è concesso con procedura valutativa a sportello: le domande di partecipazione al bando effettuate dai soggetti beneficiari determinano la prenotazione del contributo solo a seguito di avvio dell'acquisto del veicolo, attestato dal relativo ordine di acquisto. La prenotazione del contributo - effettuata dal venditore/concessionario in presenza di disponibilità di risorse finanziarie accertate dal contatore - avviene dunque secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'avvenuta prenotazione del contributo attesta la certezza della copertura finanziaria del contributo anticipato dal venditore/concessionario.

Le richieste di rimborso e la relativa liquidazione del contributo anticipato sono valutate, in sede istruttoria, sulla base dei requisiti di ammissibilità richiesti.

C.3 Istruttoria

Le domande di partecipazione al bando dei soggetti beneficiari e le richieste di rimborso del contributo anticipato dei venditori/concessionari (di seguito istanze) sono sottoposte ad istruttoria formale e tecnica finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità al presente bando.

L'istruttoria è effettuata dalla Struttura Aria - Direzione Generale Ambiente e Clima - di Regione Lombardia.

L'**istruttoria formale** è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari, la correttezza della modalità di presentazione delle istanze, la completezza documentale delle stesse, e in particolare:

- la sussistenza dei requisiti del cittadino soggetto beneficiario relativi alla residenza in Regione Lombardia, alla regolarità del pagamento della tassa automobilistica per il veicolo radiato, e all'intestazione o co-intestazione del veicolo radiato e del veicolo acquistato (punto B.2);
- la sussistenza dei requisiti dei progetti agevolabili (punto B.2);
- il rispetto dei termini e della modalità di presentazione delle istanze (punto C1);

L'**istruttoria tecnica** a cui sono sottoposte le istanze formalmente ammissibili è effettuata anche tramite utilizzo della banca dati messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Motorizzazione ed è finalizzata a verificare:

- la sussistenza dei requisiti tecnici (punto B.2) dei veicoli inquinanti da radiare per demolizione o esportazione all'estero;
- la sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli acquistati (punto B.1 Tabella 1 o Tabella

2);

- la verifica dell'importo anticipato come riportato in fattura rispetto a quanto prenotato in fase di ordine di acquisto.

Il Responsabile del procedimento approva con proprio atto gli esiti delle verifiche istruttorie, i quali saranno comunicati a ciascun venditore/concessionario tramite l'indirizzo di posta elettronica fornito in fase di partecipazione al presente bando, specificando l'entità del contributo spettante e le eventuali cause di inammissibilità.

I decreti relativi alle liquidazioni ammesse o non ammesse sono pubblicati sul BURL.

In caso di mancanza dei requisiti soggettivi dichiarati dal **cittadino soggetto beneficiario** nella domanda di partecipazione al bando - con particolare riferimento ai requisiti di residenza e di intestazione o cointestazione del veicolo radiato e del veicolo acquistato - Regione Lombardia procederà nei confronti dello stesso beneficiario alla richiesta di restituzione del contributo erogato.

In caso di mancanza dei requisiti formali e tecnici richiesti dal bando a carico del **venditore/concessionario** - con particolare riferimento alla vendita dei veicoli in difetto dello sconto da applicare in fattura o dell'anticipo del contributo regionale spettante al cittadino beneficiario, ovvero a una loro erronea applicazione - Regione Lombardia procederà al diniego, totale o parziale, della liquidazione del rimborso del contributo anticipato.

Il termine massimo di conclusione del procedimento di istruttoria e valutazione è di **90 giorni** a decorrere dalla data di rendicontazione sulla piattaforma *Bandionline* (punto C.1.c), a seguito dell'approvazione del decreto del Responsabile del procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10-bis Legge 241/1990 in materia di sospensione dei termini per richiesta di integrazioni. Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o chiarimenti a integrazione dell'istanza presentata. La richiesta di integrazione deve essere soddisfatta entro 10 giorni dalla sua ricevuta e sospende il termine per la conclusione del procedimento.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Il contributo è erogato direttamente al cittadino soggetto beneficiario sotto forma di anticipo da parte del venditore/concessionario al momento dell'acquisto del veicolo. A seguito di valutazione positiva del procedimento istruttorio di cui al punto C.3., il venditore/concessionario riceverà da parte di Regione Lombardia il rimborso di quanto anticipato tramite versamento sul conto corrente indicato nel procedimento di abilitazione di cui all'avviso pubblico allegato al Decreto n. 1402/2021 attuativo della d.G.R. n.4266/2021.

La liquidazione del rimborso al venditore/concessionario avverrà entro **30 giorni** dalla data di approvazione del decreto del Responsabile del procedimento.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I cittadini soggetti beneficiari e i venditori/concessionari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente bando e negli atti a questo conseguenti;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
- conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;

I soggetti beneficiari sono altresì obbligati (punto B.2), pena la decadenza del contributo, a mantenere la proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi successivi all'intestazione o co-intestazione conseguente all'atto di acquisto.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Il contributo **prenotato** è soggetto a **decadenza** qualora:

- non venga effettuata la rendicontazione dell'avvenuto acquisto sul sistema da parte del venditore/concessionario entro il termine fissato di 210 giorni (decadenza automatica);
- non vengano rispettati gli obblighi e i requisiti previsti dal bando
- sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando.

Il contributo **erogato** è oggetto di **revoca** qualora:

- a) non vengano rispettati gli obblighi e i requisiti previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;
- b) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando;
- c) non sia possibile effettuare i controlli di cui al punto D.4 per cause imputabili al cittadino beneficiario;

d) esito negativo dei controlli di cui al punto D.4.

Regione Lombardia, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia dei soggetti beneficiari o dei venditori/concessionari, si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

In caso di revoca del contributo già erogato, il soggetto beneficiario o il concessionario/venditore dovrà restituire entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza la quota di contributo percepita, incrementata di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE vigente alla data dell'ordinativo di pagamento maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di revoca. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

D.3 Proroghe dei termini

I termini di chiusura del bando sono fissati al 31 dicembre 2021 (ore 12).

D.4 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso i cittadini soggetti beneficiari e presso i venditori/concessionari, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando e la veridicità delle informazioni e delle dichiarazioni prodotte (ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000). A tal fine il cittadino beneficiario e il venditore/concessionario si impegnano a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del decreto del Responsabile del Procedimento di approvazione degli esiti istruttori di cui al punto c.3 del presente bando, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo erogato. Tali controlli, svolti da funzionari regionali, sono finalizzati a verificare:

- l'effettivo acquisto del veicolo oggetto di contributo;
- il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte;
- i documenti presentati (ordini, fatture, certificati, ecc.).

I controlli saranno effettuati su base campionaria non inferiore al 5% delle domande finanziate.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati

a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente:

- numero di veicoli inquinanti demoliti/radiati;
- numero di veicoli a zero emissioni (elettrici o a idrogeno) incentivati.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction* sia nella fase di adesione al bando che di rendicontazione finale. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il dirigente pro tempore della Struttura Aria di Regione Lombardia – Direzione Ambiente e Clima – Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia n. 1 – 20124 Milano.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A al presente bando.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione. Copia integrale del Bando e della relativa modulistica sono pubblicati sul portale *Bandionline* - www.bandi.regione.lombardia.it - unitamente alle istruzioni per la registrazione e la compilazione delle domande di contributo.

Tutte le richieste di informazioni circa i contenuti del presente bando dovranno essere inviate **esclusivamente** alla seguente mail: bandoautomoto@regione.lombardia.it o in alternativa potranno essere richieste al call center regionale dedicato a tutti i bandi al numero 800 318 318.

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA spa al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico

- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla **Scheda informativa**, di seguito riportata.

TITOLO	BANDO Rinnova Autovetture e Motoveicoli 2021
DI COSA SI TRATTA	<p>Il presente bando - attuativo della d.G.R n. 4266 8/2/2021- incentiva l'acquisto di autovetture di categoria M1 a zero o bassissime emissioni, o l'acquisto di veicoli di categoria L (ciclomotori o motoveicoli) ad alimentazione esclusivamente elettrica, con contestuale radiazione di autovetture (M1) alimentate a benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso e di veicoli di categoria L di classe fino a Euro 2 compreso.</p> <p>Con contributo ridotto, è possibile acquistare senza radiazione esclusivamente un'autovettura di categoria M1 a zero emissioni o acquistare un veicolo L elettrico puro.</p>
TIPOLOGIA	Agevolazione – Contributo a fondo perduto
CHI PUO' PARTECIPARE	<p>I Soggetti beneficiari sono i cittadini (persone fisiche) residenti in Lombardia al momento della presentazione della domanda.</p> <p>Il soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di accesso. Il contributo è cumulabile solo con gli incentivi statali.</p>
RISORSE DISPONIBILI	<p>Le risorse complessivamente destinate per l'iniziativa ammontano a € 18.000.000 per l'anno 2021. Per la tipologia di acquisto di veicoli di categoria L verranno riservati 1,8 milioni di euro sul totale stanziato fino al 30 giugno 2021. Eventuali residui dopo tale data saranno utilizzabili, entro l'anno 2021, per entrambe le tipologie di intervento.</p>

CARATTERISTICHE DELL' AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto, con contestuale radiazione di un veicolo inquinante per demolizione o per esportazione all'estero, di un veicolo (ai sensi dell'art.47 del Codice della Strada):</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ di categoria M1 (autovettura) destinato al trasporto di persone a zero o bassissime emissioni così come riportato nella Tabella 1. ❖ di categoria L (ciclomotori e motoveicoli) ad alimentazione esclusivamente elettrica così come riportato nella Tabella 2. <p>Con contributo ridotto è possibile acquistare senza radiazione esclusivamente un veicolo M1 o L a zero emissioni. Il contributo è erogato direttamente sotto forma di anticipo al cittadino soggetto beneficiario da parte dei venditori/concessionari abilitati da Regione Lombardia al servizio di vendita nell'ambito del presente bando. I venditori/concessionari riceveranno successivamente da parte di Regione Lombardia il rimborso di quanto anticipato a seguito di valutazione positiva del procedimento di istruttoria.</p> <p>L'elenco dei venditori/concessionari abilitati è consultabile sulla piattaforma informativa <i>Bandionline</i> nella categoria "Cittadini" all'interno del bando "Cittadini - Rinnova Autovetture e Motoveicoli 2021" (rif. Bando n° RLT12021017442) al seguente link: https://www.bandiregione.lombardia.it</p> <p>e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.</p> <p style="text-align: center;">Tabella 1: contributo autovetture M1</p>
--	---

Emissioni CO2 (WLTP)	Emissioni NOX (RDE) Per tipologia di motore e classe ambientale	Con radiazione	Senza radiazione
0 g/Km	Elettrica pura	8.000 €	4.000 €
	Idrogeno	8.000 €	4.000 €
1-60 g/Km	Euro 6D*	5.000 €	-
	Euro 6D-temp*	4.000 €	-
	Euro 6D**	4.000 €	-
61-110 g/Km	Euro 6D*	4.000 €	-
	Euro 6D-temp*	3.000 €	-
	Euro 6D**	3.000 €	-
111-145 g/Km	Euro 6D*	3.000 €	-
	Euro 6D-temp*	2.000 €	-
	Euro 6D**	2.000 €	-

Tabella 2: contributo veicoli categoria L

Emissioni CO2 Ciclo WLTP	Classe emissiva e Alimentazione	Contributo
0	Elettrico puro	In caso di radiazione di una autovettura di categoria M1 30% sul prezzo di listino del modello base al netto di eventuali allestimenti opzionali Fino a un massimo di 3.000 €
0	Elettrico puro	In caso di radiazione di una veicolo di categoria L (ciclomotore o motoveicolo) 20% sul prezzo di listino del modello base al netto di eventuali allestimenti opzionali Fino a un massimo di 2.000 €
0	Elettrico puro	Senza radiazione 10% sul prezzo di listino del modello base al netto di eventuali allestimenti opzionali Fino a un massimo di 1.000 €

DATA DI APERTURA dalle ore 10.00 del 1° marzo 2021

DATA DI CHIUSURA A esaurimento della dotazione finanziaria, e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 31 dicembre 2021.

COME PARTECIPARE	<p>Esclusivamente per via telematica tramite il portale <i>Bandionline</i>: www.bandiregione.lombardia.it</p> <p><u>Cittadino</u></p> <p>1) La domanda di partecipazione al bando da parte del cittadino soggetto beneficiario è presentata accedendo - nella categoria "Cittadini" - all'interno del bando "<i>Cittadini - Rinnova Autovetture e Motoveicoli 2021</i>" (rif. Bando n° RLT12021017442). La domanda non comporta la prenotazione del contributo che si perfeziona - previo contestuale pagamento dell'imposta di bollo - solo attraverso i venditori/concessionari abilitati al momento dell'ordine di acquisto del veicolo.</p> <p><u>Venditore/concessionario</u></p> <p>2) La prenotazione del contributo regionale da anticipare al beneficiario e la successiva richiesta di rimborso dello stesso a Regione Lombardia da parte del venditore/concessionario sono presentate accedendo - nella categoria "Imprese" - all'interno del bando "<i>Venditori - Rinnova Autovetture e Motoveicoli 2021</i>" (rif. Bando n° RLT12021017443).</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>Il contributo è concesso con procedura valutativa a sportello. Le domande di partecipazione al bando effettuate dai soggetti beneficiari determinano la prenotazione del contributo solo a seguito di avvio dell'acquisto del veicolo, attestato dal relativo ordine di acquisto. La prenotazione del contributo - effettuata dal venditore/concessionario - in presenza di disponibilità di risorse finanziarie accertate dal contatore, avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>Le richieste di rimborso e la relativa liquidazione del contributo anticipato sono valutate, in sede istruttoria, sulla base dei requisiti di ammissibilità richiesti.</p> <p>Il termine massimo di conclusione del procedimento di istruttoria e valutazione è di 90 giorni a decorrere dalla data di rendicontazione sulla piattaforma <i>bandionline</i> a seguito dell'approvazione del decreto del Responsabile del procedimento.</p>
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p>Tutte le richieste di informazioni circa i contenuti del presente bando dovranno essere inviate esclusivamente alla seguente mail: bandoautomoto@regione.lombardia.it.</p> <p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma <i>Bandionline</i> Sistema Agevolazioni scrivere a</p>

	bandi@regione-lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.
--	---

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo attuativo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

D.G.	REGIONE LOMBARDIA – D.G. AMBIENTE E CLIMA
Struttura	Aria
Indirizzo	PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA 1
Telefono	02/67651
PEC	ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
Orari di apertura al Pubblico	9-30-12.00 14.30 – 16.30

Nel caso di richiesta scritta, la stessa deve essere presentata utilizzando il modulo contenuto nell'allegato B.

La semplice **visione e consultazione dei documenti è gratuita**, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi

inferiori o uguali a 0,50 €.

D.10 Definizioni e glossario

Autovettura: autoveicolo di categoria M1 ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. b) del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente)

Veicoli di categoria L: veicoli a due, tre ruote o quadricicli leggeri come definiti ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. a) del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";

Polveri sottili (PM10): identifica una delle frazioni in cui viene classificato il particolato, cioè quel materiale presente nell'atmosfera in forma di particelle microscopiche, il cui diametro aerodinamico è uguale o inferiore a 10 µm, ovvero 10 millesimi di millimetro.

Ossidi di azoto (NOX): è un gas costituito dall'insieme dei due più importanti ossidi di azoto a livello di inquinamento atmosferico ossia l'ossido di azoto, NO, e il biossido di azoto, NO₂, gas bruno di odore acre e pungente. L'ossido di azoto, NO, è formato principalmente per reazione dell'azoto contenuto nell'aria con l'ossigeno atmosferico in processi che avvengono ad elevata temperatura e in special modo durante le combustioni.

Biossido di carbonio (CO₂): è un gas di fondamentale importanza nei processi vitali di piante e animali (fotosintesi) e viene prodotta durante la respirazione, oltre a essere prodotta nella maggior parte delle combustioni. Prodotta dalle attività umane, è ritenuta il principale gas serra nell'atmosfera terrestre e contribuisce al surriscaldamento globale.

Ciclo di guida RDE: il ciclo RDE (*Real Drive Emission*) è il ciclo di guida europeo utilizzato per omologare i veicoli rispetto alle emissioni rilasciate in atmosfera, in particolare per gli ossidi di azoto (NOX).

Ciclo di guida WLTP: WLTC (*Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycles*) è il ciclo di test che simula in laboratorio più fedelmente il comportamento della vettura su strade urbane, extraurbane e autostrade con relative emissioni e dati di consumi, diversi da quelli rilevati con la vecchia procedura NEDC. Obbligatoria per le nuove immatricolazioni da gennaio 2021.

Direttive che individuano le Classi emissive EURO per le autovetture:

Categoria Euro	Direttiva di riferimento	Data di entrata in vigore
Euro 1	91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE	1.1.1993
Euro 2	91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE	1.1.1997
Euro 3	98/69/CE - 98/77/CE rif 98/69/CE A - 1999/96/CE A - 1999/102/CE rif. 98/69/CE - 2001/1/CE rif 98/69/CE - 2001/27/CE A - 2001/100/CE A - 2002/80/CE A - 2003/76/CE A	1.1.2001
Euro 4	98/69/CE B - 98/77/CE rif. 98/69/CE B - 1999/96/CE B - 1999/102/CE rif. 98/69/CE B - 2001/1/CE rif. 98/69 CE B - 2001/27/CE B - 2001/100/CE B - 2002/80/CE B - 2003/76/CE B - 2005/55/CE B1 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1	1.1.2006
Euro 5	2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 - 2006/51/CErif. 2005/55/CE B2 oppure Riga C - 1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C <ul style="list-style-type: none"> · 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 · 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C · 715/2007*692/2008 (Euro 5 A) · 715/2007*692/2008 (Euro 5 B) · 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 · 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 · 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 	1.9.2009 per omologazione 1.1.2011 per immatricolazione
Euro 6	715/2007*692/2008 (Euro 6A), 715/2007*692/2008 (Euro 6B), 136/2014 (EURO 6A), 136/2014 (EURO 6B), 136/2014 (EURO 6C), 143/2013 (EURO 6A), 143/2013 (EURO 6B), 143/2013 (EURO 6C), 195/2013 (EURO 6A), 195/2013 (EURO 6B), 195/2013 (EURO 6C), 630/2012 (EURO 6A), 630/2012 (EURO 6B), 630/2012 (EURO 6C), 459/2012 (EURO 6A), 459/2012 (EURO 6B), 459/2012 (EURO 6C), 95/2009*133/2014A (EURO VI), 595/2009*133/2014B (EURO VI), 595/2009*133/2014C (EURO VI), 2015/45 (EURO 6B), 2016/427/UE (EURO 6B, EURO 6C, EURO 6D-TEMP, EURO 6D), 2016/646/UE (EURO 6B, EURO 6C, EURO 6D-TEMP, EURO 6D), 2017/1347/UE (EURO 6D-TEMP, EURO 6D)	Obbligatoria per le immatricolazioni dal 1° settembre 2015

Direttive Euro motocicli e ciclomotori:

Le Direttive Anti-Inquinamento per Motocicli e Ciclomotori		
Euro 1	Euro 2	Euro 3
omologati dopo il 17.6.1999	ciclomotori omologati dopo il 17.6.2002	omologato o immatricolati dopo il 1.1.2006
97/24 CE cap. 5	97/24 CE cap. 5 fase II	2002/51 CE fase B
	motocicli immatricolati dal 1.1.2003	
	2002/51 CE fase A	

D.11 Riepilogo date e termini temporali

<p>Dalle ore 10.00 del 01 marzo 2021 alle ore 12.00 del 31 dicembre 2021 (o fino all'esaurimento della dotazione finanziaria)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ <i>Presentazione della domanda di partecipazione al bando da parte del soggetto beneficiario</i> ❖ <i>Prenotazione del contributo da parte del venditore/concessionario erogato al cittadino beneficiario sotto forma di anticipo all'atto di acquisto del veicolo</i>
<p>Entro 210 giorni dalla prenotazione telematica del contributo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ <i>Perfezionamento dell'acquisto del veicolo da parte del soggetto beneficiario</i> ❖ <i>Attivazione e conclusione da parte del venditore/concessionario della procedura telematica di richiesta a Regione Lombardia di rimborso del contributo erogato al soggetto beneficiario in forma di anticipo</i>
<p>Entro 90 giorni dalla richiesta telematica di rimborso del contributo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ <i>Conclusione da parte di Regione Lombardia del procedimento istruttorio di verifica delle richieste di rimborso trasmesse dai venditori/concessionari</i> ❖ <i>Adozione del provvedimento di approvazione degli esiti istruttori da parte del Responsabile del procedimento che avvia la procedura di liquidazione ai venditori/concessionari</i>

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del decreto del Responsabile del procedimento	❖ <i>Liquidazione del rimborso al venditore/concessionario</i>
---	--

D.12 Allegati/informative e istruzioni

In allegato sono presenti i seguenti moduli:

Allegato A – Informativa relativa al trattamento dei dati personali;

Allegato B – Richiesta di accesso agli atti;

Allegato C – firma elettronica eIDAS;

Allegato D – istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo;

Allegato E - istruzioni sulle procedure di presentazione delle domande nei sistemi informativi in uso.



Allegato A

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER IL BANDO "RINNOVA AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI 2021"

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (dati comuni: nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, eventuale domicilio, contatto telefonico, indirizzo e-mail o di posta certificata, targa del veicolo demolito, targa dell'autovettura acquistata) sono trattati, ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 24/2006, al fine di consentire l'esecuzione del Bando regionale "Rinnova autovetture e motoveicoli 2021", definito dalla d.G.R. 8 febbraio 2021, n. XI/4266, che ha approvato la misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare con veicoli a basso impatto ambientale destinati a persone fisiche residenti in Lombardia.

Il trattamento dei suoi dati è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia n. 1, 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rp@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati vengono comunicati ad ARIA S.p.A. in qualità di Responsabile del Trattamento nominato dal Titolare per la gestione della piattaforma *bandionline* e della piattaforma documentale EDMA.

Il destinatario dei Suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

In caso di concessione di contributo, i Suoi dati personali saranno oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo e dei relativi controlli, e in ogni caso al massimo per un periodo di 7 anni a decorrere dall'erogazione del contributo.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it oppure, a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo Piazza Città di Lombardia n. 1, 2014 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Ambiente e Clima.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

Allegato B

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

Il/la sottoscritto/a	_____		
	(Nome Cognome)		
nato/a a	_____	()	il _____/_____/_____
	(Comune)	(Prov.)	(gg/mm/aaaa)
residente in	_____	()	_____
	(Comune)	(Prov.)	(Via, Piazza, ecc.) (Numero)
tel.	_____		
	(Numero)		

Documento di identificazione

<input type="checkbox"/> Carta d'identità	<input type="checkbox"/> Passaporto	<input type="checkbox"/> Patente	
n.° documento:	_____		
	(allegare fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale)		
Data rilascio:	_____/_____/_____	Scadente il: _____/_____/_____	
	(gg/mm/aaaa)	(gg/mm/aaaa)	
Rilasciato da:	<input type="checkbox"/> Comune	<input type="checkbox"/> Questura	<input type="checkbox"/> Prefettura
Comune:	_____	Provincia:	_____
Stato:	_____		
	(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)		

In qualità di:

- diretto interessato legale rappresentante procura da parte di _____

CHIEDE

- di Visionare estrarne copia in carta semplice
 estrarne copia conforme in bollo riprodurre su supporto informatico dell'interessato

Documentazione richiesta _____

Motivazione della richiesta _____

Indirizzo (per comunicazioni/copie) _____

Nome e cognome del firmatario

Allegato C

ISTRUZIONI SULLA FIRMA ELETTRONICA

Il [Regolamento \(UE\) n. 910/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del [Regolamento eIDAS \(n. 910/2014\)](#) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella [DECISIONE DI ESECUZIONE \(UE\) 2015/1506](#) DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:

- a) è connessa unicamente al firmatario;
- b) è idonea a identificare il firmatario;
- c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
- d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".

3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

Allegato D

ISTRUZIONI SULL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di **aggregazione di soggetti pubblici e privati** l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di **beneficiari "plurimi"** nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972

- **Cittadini** che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);
- **Enti pubblici** per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- **Società agricole** (Allegato B art. 21 bis);
- **Società cooperative** (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- **Cooperative sociali** (L. 266/1991 art. 8);
- **ONLUS e federazioni sportive** (Allegato B art. 27 bis).

Allegato E

ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NEI SISTEMI INFORMATIVI IN USO

FASE DI REGISTRAZIONE/ACCESSO

Per poter presentare una domanda l'utente deve innanzitutto accedere al sistema informativo tramite apposite credenziali d'accesso. Nel caso non ne fosse in possesso, l'utente deve registrarsi seguendo la procedura prevista e illustrata su ogni piattaforma telematica. Secondo le ultime disposizioni di legge, le credenziali di accesso generalmente accettate dai sistemi regionali sono SPID e CNS/CIE (l'utilizzo delle cosiddette "credenziali deboli", user e password è ammesso solo in casi eccezionali e in dismissione).

FASE DI PROFILAZIONE

Una volta ultimata la fase di registrazione, in molti casi l'utente deve "profilarsi" al sistema (ovvero specificare con che ruolo vi accede) inserendo le informazioni richieste; spesso è possibile che uno stesso utente registrato possa agire con diversi profili a seconda dei casi (es.: come privato cittadino o come rappresentante di un ente o azienda). Ogni profilo può dare accesso a differenti funzionalità del sistema.

Anche le fasi di profilazione cambiano a seconda dei sistemi a cui ci si collega.

FASE DI VALIDAZIONE

Prima di procedere alla presentazione della domanda, potrebbe essere necessario attendere la validazione del profilo. La verifica della correttezza dei dati inseriti all'interno del sistema informativo è a cura esclusiva e di diretta responsabilità del soggetto richiedente.

FASE DI COMPILAZIONE

L'utente deve compilare on line il modulo di richiesta del contributo. Al termine della compilazione e prima dell'acquisizione definitiva della domanda, il sistema informativo genera un modulo di adesione che deve essere opportunamente sottoscritto dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata (a seconda di come richiesto nel bando. Ove richiesto sarà necessario caricare a sistema come allegati la documentazione e le dichiarazioni indicate nel bando. Le dichiarazioni da presentare dovranno essere opportunamente sottoscritte con le medesime modalità del modulo di adesione.

Nota Bene: nel caso in cui l'utente possa assumere diversi "profil" è importante che esso verifichi con quale sta agendo in quel momento ed eventualmente cambi ruolo se necessario (es.: un utente che si collega e agisce da privato cittadino non potrà compilare una richiesta per conto dell'azienda che rappresenta se prima non effettua un cambio profilo).

FASE DI INVIO DELLA RICHIESTA

Dopo aver completato e sottoscritto la domanda di adesione, ove previsto il richiedente dovrà procedere all'assolvimento degli obblighi dell'imposta di bollo. Una volta conclusa tale operazione, potrà quindi trasmettere per via telematica la domanda di partecipazione al bando. Il sistema provvederà a protocollarla comunicando il numero di protocollo ad essa associato.

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Struttura Commissariale per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 27 del 17 febbraio 2021

Ordinanza n. 526 del 29 novembre 2019 inerente alla approvazione e finanziamento del progetto della Fondazione d'Arco, in Mantova, per «Restauro e miglioramento sismico dell'edificio denominato «Serra» danneggiato dal sisma del 20 - 29 maggio 2012» - AP_ONL_03. Approvazione del contributo definitivo dopo la gara d'appalto ed erogazione quota di acconto 1° SAL

IL SOGGETTO ATTUATORE

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e, da ultimo, con l'articolo 15, comma 6°, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge n. 8 del 28 febbraio 2020 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5 bis).

Visto l'art. 10, comma 15 ter, del d.l. n. 83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno accordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l'art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012, così come modificato dall'art. 10, comma 15, del d.l. n. 83/2012 e successivamente dall'art. 6 sexies del d.l. 43/2013, prevedeva che - a supporto dei Commissari - potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto del disposto delle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Vista pertanto l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 526 del 29 novembre 2019, avente ad oggetto l'approvazione e finanziamento dell'intervento AP_ONL_03: «Restauro e miglioramento sismico dell'edificio denominato «Serra» danneggiato dal sisma del 20 - 29 maggio 2012» - Fondazione d'Arco, in Mantova, con cui il Commissario Delegato ha stabilito un contributo provvisorio complessivo pari ad € 113.052,00.

Richiamata l'ordinanza n. 547 del 3 marzo 2020, di aggiornamento circa lo stato di avanzamento dei progetti relativi a interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di soggetti privati senza fini di lucro utilizzati al momento degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e da questi resi inagibili, con la quale il Commissario Delegato ha inserito l'intervento in oggetto in allegato A, e confermata la concessione di un contributo provvisorio a proprio carico pari ad € 113.052,00.

Vista la nota circolare del Commissario Delegato prof. n. C1.2020.2041 del 22 giugno 2020 con cui vengono fornite indicazioni finalizzate alla segnalazione, alla Struttura Commissariale, dei maggiori oneri intervenuti per l'adozione dei nuovi adempimenti cogenti in materia di adeguamento dei Piani di Sicurezza per il contenimento della pandemia causata da Coronavirus.

Visto il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus», con cui il Soggetto Attuatore sostituisce il precedente decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016, e dato atto che tale decreto n. 119/2020 è applicabile all'intervento in oggetto in quanto assorbe integralmente le precedenti disposizioni.

Richiamati quindi il punto 4.3 «Modalità di selezione degli esecutori da parte dei soggetti privati», il punto 5.2 «Fase istruttoria finale e conferma del contributo effettivo» del sopra richiamato decreto n. 119/2020, nonché il punto 5.4 «Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale per interventi in favore di edifici privati di interesse pubblico», con cui si definiscono le modalità per la determinazione del contributo definitivo e la documentazione necessaria ad erogare le quote di contributo.

Vista la nota, acquisita al protocollo n. C1.2021.0000277-278-279 dell'8 febbraio 2021, con cui la Fondazione d'Arco, a seguito dell'espletamento della procedura di affidamento dei lavori, ha trasmesso la documentazione prevista ai fini della conferma del contributo finale, ed ha richiesto l'erogazione di una prima quota di acconto pari al 25% dello stesso, ai sensi del combinato disposto del punto 5.4.2 delle sopra novellate Disposizioni e del punto 3. dell'ordinanza n. 526 del 29 novembre 2019, allegando a tale scopo:

- copia del contratto d'appalto del 5 novembre 2020 della Fondazione d'Arco, per un importo contrattuale, al netto di IVA, pari ad € 120.755,00, di cui € 20.755,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, contenente altresì tutti gli impegni previsti dalla normativa vigente in materia di controlli antimafia, così come prevista dal d.l. n. 74/2012 e dall'ordinanza n. 178/2015;
- il nuovo quadro tecnico economico, rimodulato a seguito del ribasso d'asta;
- copia del processo verbale di consegna ed inizio lavori, firmato il 16 novembre 2020, con cui si stabilisce il termine per la conclusione dei lavori alla data del 31 maggio 2021;
- cronoprogramma di realizzazione degli interventi;
- la seguente documentazione probatoria a supporto della richiesta di erogazione della quota di acconto:
 - SAL e relativi certificati di pagamento comprovanti il raggruppamento del 25% dell'importo contrattuale a seguito del ribasso d'asta;
 - fatture debitamente compilate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Codice CUP di progetto);
 - copia dei bonifici e delle quietanze di pagamento;
 - atti amministrativi di spesa;
 - verifica regolarità contributiva dell'appaltatore e dei professionisti in corso di validità all'atto del pagamento;
 - dichiarazioni relative agli adempimenti previsti dall'Ordinanza 178/2015 mediante l'invio dei report del sistema «T&T e ADEMPIMENTI DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI».

Accertata la regolarità della documentazione amministrativa presentata, nonché la congruità, conformità ed effettività delle spese sostenute.

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 26 febbraio 2021

Valutato quindi come ammissibile a contributo dalla Struttura Commissariale il nuovo quadro economico come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DOPO LA GARA D'APPALTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE DOPO LA GARA D'APPALTO
LAVORI GIA' ESEGUITI	€ 38.506,52	€ 38.506,52
LAVORI IN APPALTO	€ 120.755,00	€ 120.755,00
IVA 10% SU LAVORI	€ 12.075,50	€ 12.075,50
SPESE TECNICHE (IVA COMP.)	€ 15.601,16	€ 384,83
IMPREVISTI (IVA COMP.)	€ 12.075,50	€ 12.075,50
Q.T.E. LAVORI DA ESEGUIRE	€ 160.507,16	€ 145.290,83
TOTALE LAVORI	€ 199.013,68	€ 183.797,35
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:		
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -	€ -
A CARICO DELLA FONDAZIONE OPERE ESEGUITE	€ -	€ 19.253,26
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO OPERE ESEGUITE	€ -	€ 19.253,26
A CARICO DELLA FONDAZIONE OPERE DA ESEGUIRE	€ -	€ 72.645,42
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO OPERE DA ESEGUIRE	€ -	€ 72.645,42
TOTALE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ -	€ 91.898,68

che determina quindi un contributo definitivo a carico del Commissario Delegato pari ad € 91.898,68, pari al 50% delle spese ritenute ammissibili al contributo, ai sensi dell'art. 2, co. 2 dell'ordinanza n. 417 del 14 settembre 2018 (Bando).

Valutato che il nuovo quadro economico emerso a seguito dell'espletamento della gara comporta una diminuzione pari a € 21.153,32 del contributo a carico del Commissario Delegato, il quale con Ordinanza procederà a determinare le specifiche economie.

Ricordato che con decreto del Soggetto Attuatore n. 17 del 22 gennaio 2020 alla Fondazione d'Arco è già stata erogata la somma di € 19.253,26 quale quota di contributo a saldo del primo stralcio «*lavori già eseguiti*», pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile in sede di istruttoria di € 38.506,52.

Ritenuto pertanto, a seguito delle risultanze dell'attività istruttoria tecnico-amministrativa e contabile condotte dalla Struttura Commissariale, di poter erogare, con il presente atto, in favore della Fondazione d'Arco la somma di € 18.161,35, quale prima quota di acconto pari al 25% del contributo sulle opere da eseguire, rimodulato a seguito del ribasso d'asta, di € 72.645,42.

Dato atto che, ai sensi dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 526/2020 sopra richiamata, l'intervento di che trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate sul conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui Fondi assegnati ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della legge n. 208/2015.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di approvare il nuovo quadro economico determinato dopo il ribasso d'asta come segue:

	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOPO LA GARA D'APPALTO
LAVORI GIA' ESEGUITI	€ 38.506,52
LAVORI IN APPALTO	€ 120.755,00

	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOPO LA GARA D'APPALTO
IVA10% SU LAVORI IN APPALTO	€ 12.075,50
SPESE TECNICHE (IVA COMP.)	€ 384,83
IMPREVISTI (IVA COMP.)	€ 12.075,50
Q.T.E. LAVORI DA ESEGUIRE	€ 145.290,83
TOTALE LAVORI	€ 183.797,35
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:	
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -
A CARICO DELLA FONDAZIONE OPERE ESEGUITE	€ 19.253,26
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO OPERE ESEGUITE	€ 19.253,26
A CARICO DELLA FONDAZIONE OPERE DA ESEGUIRE	€ 72.645,42
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO OPERE DA ESEGUIRE	€ 72.645,42
TOTALE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 91.898,68

2. di determinare pertanto il contributo definitivo a carico del Commissario Delegato in € 91.898,68 con un minore onere a carico delle risorse del Commissario stesso pari a € 21.153,32;

3. che la spesa di cui al punto 2 trova copertura sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate sul conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui Fondi assegnati ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della legge n.208/2015;

4. di prendere atto di delle risultanze dell'attività istruttoria tecnico-amministrativa e contabile condotta dalla Struttura Commissariale e di liquidare contestualmente a favore della Fondazione d'Arco, in Mantova, la somma di € 18.161,35 quale quota parte pari al 25% dei costi a carico del Commissario Delegato risultanti dall'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dell'intervento «*Restauro e miglioramento sismico dell'edificio denominato «Sera» danneggiato dal sisma del 20 - 29 maggio 2012»* - AP_ONL_03, CUP J62B19000060008 sul conto corrente intestato alla Fondazione stessa - cod. IBAN IT 75 H 01030 11509 000010849906, con risorse a valere sui fondi predetti di cui al punto 3;

5. di trasmettere il presente atto alla Fondazione d'Arco e di pubblicare lo stesso nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti